

In collaborazione con:



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea
Programma Giustizia



Metodologia

per una valutazione individuale
e fondata sui diritti e i bisogni dei minorenni
vittime di reato



DEFENCE FOR CHILDREN
INTERNATIONAL
ITALIA



LAW AND INTERNET
FOUNDATION
RESEARCH CENTER FOR LAW AND
INFORMATION TECHNOLOGIES




ROMANIAN CENTER
FOR EUROPEAN POLICIES
CRPE
SHAPING EUROPE, PROVIDING EXPERTISE



SOUTH-EAST
EUROPEAN
RESEARCH
CENTRE





LAY-OUT E DESIGN

Yoge Comunicazione Sensibile - Italia

STAMPA

Pixart Printing



Il progetto E-PROTECT è co-finanziato dal Programma Giustizia (2014-2020) dell'Unione Europea. Questa pubblicazione riflette il solo punto di vista degli autori e la Commissione Europea non è responsabile per nessuno degli usi che potrebbero essere fatti delle informazioni in essa contenute.

© LIF-Defence for Children International – Italia

Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale o la presentazione di questa pubblicazione è permessa solo se il copyright è rispettato e la fonte citata.

CREDITS

ORGANIZZAZIONI PARTNER

Law and Internet Foundation (LIF) - Coordinatore
Vienna Centre for Societal Security (VICESSE)
Centrul Roman de Politici Europene (CRPE)
Defence for Children International Italy (DCI - Italia)
Kentro Erevnon Notioanatolikis Evropis Astiki Mi
Kerdoskopiki Etaireia (SEERC)

AUTRICI

Ana Isabel Guerreiro e Vanessa Sedletzki
con il supporto del team di progetto

TRADUZIONE

Francesca Lamedica

CONTRIBUTI

Ruxandra Popescu (CRPE)
Francesca La Civita e Júlia Pàmias (DCI Italia)
George Dimitrov, Daniela Ilieva, Denitsa Kozhuharova
e Rosaliya Kasamska (LIF)
Foteini Ververidou (SEERC)
Daniela Amann e Michaela Scheriau (VICESSE)

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano gli operatori e i professionisti che hanno preso parte alle interviste e ai seminari organizzati nell'ambito del progetto E-Protect. I loro riscontri e le loro raccomandazioni hanno contribuito ad orientare ed arricchire lo sviluppo del presente documento.

GRANT AGREEMENT

JUST-AG-2016-07 GA No. 760270 – E-PROTECT

INDICE

PREMESSA

INTRODUZIONE

Quadro generale	8
Obiettivi della metodologia.....	9
Sviluppo della metodologia	9
Contenuto e struttura.....	10

1 UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE

Obiettivi principali	12
Breve panoramica delle norme internazionali ed europee e dei recenti sviluppi: principi e strategie fondamentali.....	12
Valutazione individuale e speciali misure di protezione per minorenni vittime di reato e per determinati reati.....	18
Adozione di standard internazionali ed esempi di buone pratiche nella legislazione, nelle politiche e nelle prassi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.....	21

2 COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA NELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Obiettivi principali	25
Perché la cooperazione multidisciplinare e interagenzia è essenziale nell'ambito della valutazione individuale?	25
Sfide nella collaborazione multidisciplinare e interagenzia.....	31
Rendere efficace la collaborazione multidisciplinare e interagenzia.....	32

3 GARANZIE PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI BISOGNI

Obiettivi principali	43
Importanza delle garanzie procedurali durante la valutazione individuale.....	43
Principi di salvaguardia	44

4 VALUTAZIONE DEI BISOGNI INDIVIDUALI - LA DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE

Obiettivi principali	57
Determinazione dell'interesse superiore del minorenne	57
Identificazione di segnali che possono aiutare a identificare i rischi e i bisogni della vittima minorenne	58

Il concetto di vulnerabilità	59
Comunicazione con i minorenni nell'identificare i loro bisogni.....	69
Esiti della valutazione individuale e seguito da dare alla valutazione individuale (follow-up)	71

5 BISOGNI FORMATIVI DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E AL PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLE MISURE SPECIALI DI PROTEZIONE

Obiettivi principali	78
L'importanza della formazione degli operatori e dei professionisti che lavorano con e per i minori	78
Implicazioni della formazione	82
Opzioni pratiche per garantire la formazione: formazione iniziale, formazione continua e collaborazione con la società civile	86

ALLEGATI

1 Principali strumenti internazionali ed europei.....	92
2 Articolo 22 della Direttiva UE sulla protezione delle vittime di reato	93

BIBLIOGRAFIA	94
---------------------------	----

ELENCO DELLE FIGURE

1 Fasi fondamentali della valutazione	
2 I principi generali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo	
3 Approccio frammentario vs approccio incentrato sulla vittima	
4 Importanza dell'assistenza ricevuta per sentire rispettata la propria privacy	
5 Modello ecologico: fattori protettivi a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale	
6 Modello ecologico combinato con i 4 gruppi di diritti derivanti dalla CRC	
7 Il percorso per individuare i bisogni di protezione del minorenne	
8 Misure di protezione previste dalla Direttiva UE e loro attuazione	
9 Gestione del caso per rispondere ai bisogni delle vittime minorenni nel tempo	
10 Principali obiettivi formativi	

PREMESSA

A cura di *Isabella Mastropasqua*

Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità

Dirigente Ufficio II: prevenzione della devianza; rapporti con gli enti locali per l'attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione

Centro Europeo di studi di Nisida

MINORI VITTIME DI REATO: DIRITTI E BISOGNI

Sicuramente un grande invito al cambiamento nel sistema penale del nostro paese è stato offerto dalla Direttiva 2012/29/UE che parla di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che invita a bilanciare la necessità di individuare e condannare chi ha commesso un reato, con l'urgenza di offrire assistenza e attenzione a chi il reato lo ha subito. Ancora più significativamente se la vittima è un minore perché allora è necessario accogliere, informare, accompagnare quel minore, con competenza e particolare cura.

E di questo aspetto si occupa *La metodologia per una valutazione individuale e fondata sui bisogni e sui diritti di minorenni vittime di reato*, esito del progetto E-PROTECT, di Defence for Children a cui il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ha collaborato.

La metodologia rappresenta uno strumento utile agli operatori del diritto, della giustizia e dei servizi sociali e sanitari, per mantenere l'orientamento e il giusto equilibrio tra garanzie processuali e diritti dei minorenni vittime di reato.

In questo bilanciamento la bussola è data dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo spesso citata e spesso dimenticata, nelle pratiche quotidiane.

La metodologia s'incentra intorno all'art. 22 della Direttiva sulla protezione delle vittime di reato, intitolato "Valutazione

individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione". Il 4° comma dell'articolo ricorda che i minori vittime di reato hanno specifiche esigenze di protezione, perché più esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di ritorsioni e di intimidazioni e che, pertanto, particolare attenzione deve essere prestata nel percorso di valutazione individuale; quel percorso finalizzato ad accogliere, informare, accompagnare ed assistere il minore ed eventualmente orientarlo verso interventi e servizi specialistici, se necessario.

Il processo di accompagnamento presentato nella Metodologia tiene conto di tutti gli elementi necessari affinché la valutazione individuale sia rispettosa dei bisogni e dei diritti del minore e soprattutto effettuata con coerenza al superiore interesse del minore, principio etico ed operativo che deve informare tutto il processo valutativo. Si sviluppa per fasi affrontando il concetto di vulnerabilità ed evidenziando i fattori di rischio, utilizzando un'interpretazione ecologica di entrambi e mantenendo sempre bene in vista i diritti dei minori ad essere informati, ad una comunicazione efficace, al coinvolgimento nelle decisioni, e richiamando quindi le competenze necessarie che gli adulti devono possedere, perché il processo valutativo sia quanto più mirato a quel minore e alla sua storia. In questa narrazione sono riportati anche piccoli accorgimenti che possono fare

la differenza nell'approccio, dal modo di vestirsi al fare conoscere in anticipo luoghi e persone che si incontreranno.

E se ciò vale per tutti minori vittime di reato, ancor più è necessario differenziare le modalità di lavoro e di interazione se il minore è vittima di abuso e violenza sessuale.

La raccolta di buone pratiche, raccolte in Europa e riportate nei box, in relazione alle diverse fasi di intervento, offre interessanti spunti da prendere in considerazione, pur nella differenza dei contesti normativi.

Nell'invitare a leggere con attenzione il risultato del progetto E-PROTECT ritengo opportuno richiamare l'attenzione su un aspetto centrale affinché l'intervento rivolto ai minori vittime di reato si concretizzi nelle prassi quotidiane. In questo processo di cura e attenzione diversi sono gli attori coinvolti, a diverso titolo responsabili di segmenti di azioni che spesso dimenticano l'importanza di un approccio olistico, quando ci si relaziona con un minorenne. In assenza di specifici servizi di assistenza ai minorenni vittime di reato e dovendo contemperare le indagini con i diritti dei minori vittime, le interazioni tra la procura ordinaria, la procura per i minorenni, i servizi sociali, i servizi sanitari, i periti, gli avvocati, i servizi sociali della giustizia minorile, le comunità educative, i tutori, i genitori ed altro ancora.... il rischio per le giovani vittime è quello evidente della vittimizzazione secondaria.

I processi operativi disegnano un labirinto da cui è difficile uscire, almeno velocemente e, il tempo è un fattore importante soprattutto quando servono interventi tempestivi e risposte chiare per ridurre le ripercussioni negative del reato.

La metodologia proposta durante incontri territoriali agli attori implicati, ha evidenziato nel nostro sistema penale e di cura, una grande fatica organizzativa, prassi disomogenee e inevitabilmente geograficamente diversificate, e soprattutto l'assenza di un coordinamento tra i diversi attori. Manca la regia, il case-management, per evitare tempi lenti, sovrapposizioni, assenze. E soprattutto la domanda ricorrente è stata a "chi affidare questa regia?" e "come evitare che la risposta ad un reato nei confronti di un minore, sia diversamente garantita da territorio a territorio?"

Sotto questo profilo, anche alla luce delle indicazioni emerse nei gruppi di lavoro, il mondo della giustizia, la Procura minorile e/o gli Uffici di servizio sociale per minorenni, rappresentano la solidità di un presidio territoriale certo. Questi ultimi, in base alla legge 15 febbraio 1996 n. 66, svolgono un ruolo di assistenza ai minori vittime di abuso e violenza sessuale, in ogni stato e grado del procedimento, d'intesa con i servizi territoriali e, in alcuni territori, la funzione di raccordo è di fatto esercitata proprio dai servizi sociali della giustizia minorile, seppure sulla base del principio etico di continuità dell'intervento e/o su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile.

Questo dato di realtà apre diversi scenari di cui è necessario prendere atto. Se il minore autore di reato è titolare di interventi specializzati a cura dello Stato, perché non prevedere analoga attenzione per i minori vittime di reato? In questo modo si supererebbe quella disparità che oggi vede intervenire immediatamente il servizio sociale per i minori autori lasciando i minori vittime spesso da soli.

INTRODUZIONE

QUADRO GENERALE

La Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha rappresentato un cambiamento nel diritto penale, riconoscendo che il procedimento penale dovrebbe mirare non solo a condannare gli autori di reato, ma anche a proteggere le vittime e a rafforzare i loro diritti. Questo approccio è il risultato, sotto molti aspetti, della convergenza di due ordini di preoccupazioni. Alcuni paesi avevano già introdotto disposizioni analoghe contenute in altri testi giuridici internazionali e la Direttiva è stata l'occasione per unificare e armonizzare le legislazioni nazionali. Allo stesso tempo, essa ha anche fornito principi e norme comuni per gli Stati europei.

La prima preoccupazione, legata all'applicazione della legge, riguardava la bassissima percentuale di condanne degli autori di alcuni reati, spesso legati alla violenza di genere e alla violenza sui minori, come la tratta e gli abusi sessuali. Nell'ambito di tali reati, le vittime e la loro testimonianza sono fondamentali per acquisire prove che consentano di perseguire e condannare gli autori di tali reati. Tuttavia, il rapporto delle vittime con gli autori del reato, la paura di ritorsioni e l'inadeguatezza dei sistemi giudiziari hanno reso le vittime riluttanti a parlare. Inoltre, affinché la loro testimonianza sia utilizzata come prova in un procedimento giudiziario è necessario applicare garanzie specifiche durante lo svolgimento delle audizioni.

La seconda considerazione riguardava i diritti delle vittime, in particolare minorenni, e la necessità imperativa di proteggerle dalla violenza istituzionale, che

il procedimento penale può rappresentare, in cui le vittime devono ripetere più volte la propria storia e la loro credibilità è palesemente messa alla prova, a fronte di un sistema intimidatorio e incomprensibile e nessuna misura, se non insufficiente, che si faccia carico delle conseguenze del loro coinvolgimento in tali processi. Tale esperienza può, nel suo complesso, portare ad una vittimizzazione secondaria, in cui la vittima minorenni subisce ripetuti traumi a causa del modo in cui il sistema giudiziario gestisce il caso.

A livello internazionale, nel tempo, sono state introdotte diverse norme per rispondere sia all'imperativo di condurre il procedimento penale sulla base di prove adeguate, sia alla necessità di proteggere i diritti delle vittime minorenni coinvolte. Tra queste, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) e i suoi due Protocolli Opzionali (2000), il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Protocollo di Palermo del 2000), le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minorenni vittime e testimoni di reato (2005), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote del 2007) e le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (2010). La Direttiva sulle vittime si basa su questi strumenti, al fine di armonizzare gli approcci degli Stati membri dell'Unione europea (UE).

OBIETTIVI DELLA METODOLOGIA

In tale contesto, la Direttiva UE 2012/29 stabilisce una serie di misure da adottare negli ordinamenti giuridici e nelle prassi nazionali per proteggere i diritti delle vittime di reato. In particolare, essa prevede una valutazione individuale di tutte le vittime di reato per identificare le loro specifiche esigenze di protezione. La Direttiva presuppone che tali esigenze di protezione debbano esistere nel caso di minorenni, a causa della loro particolare vulnerabilità. La Direttiva fornisce una serie di elementi generali di cui tenere conto nella determinazione delle misure di protezione da adottare e sottolinea che la vittima dovrebbe essere direttamente coinvolta nel processo. Tuttavia, le modalità concrete di valutazione individuale rientrano nelle competenze degli Stati membri e tale valutazione dipende, in ultima analisi, dal modo in cui i professionisti interagiscono con le vittime.

Le vittime di reato sono essenzialmente vulnerabili. Le vittime minorenni lo sono ancora di più, in quanto necessitano di un'assistenza supplementare per poter esercitare i loro diritti, e il reato da loro subito avrà probabilmente influito sul loro sviluppo.

La presente metodologia mira a fornire orientamenti ai professionisti coinvolti nella valutazione individuale dei bisogni delle vittime minorenni. In particolare, essa mira a:

- descrivere le disposizioni e i principi contenuti nei principali testi giuridici internazionali ed europei che devono essere utilizzati come riferimento per la protezione dei minorenni vittime di reato;
- riesaminare i diversi elementi da considerare nell'ambito della valutazione individuale dei bisogni di un minore;
- evidenziare le pratiche promettenti che possono essere utilizzate a fini informativi e replicate nei vari Stati membri;

- fornire orientamenti e individuare ulteriori fonti di informazione e formazione, accessibili a tutti i professionisti del settore.

SVILUPPO DELLA METODOLOGIA

La metodologia è stata sviluppata nell'ambito del progetto E-PROTECT, che ha l'obiettivo di migliorare la protezione dei minorenni vittime di reato, sulla base della Direttiva UE e del suo recepimento nella legislazione e nella prassi di alcuni Stati membri dell'Unione europea, in particolare Austria, Bulgaria, Grecia, Italia e Romania. Tale metodologia ha tenuto conto delle diverse analisi effettuate durante l'attuazione del progetto ed è stata sviluppata principalmente attraverso un ampio processo di consultazione con operatori dei cinque Stati membri coinvolti nell'azione. In ogni paese si sono tenuti vari seminari, a ciascuno dei quali hanno partecipato circa 20 operatori, che hanno permesso di revisionare la traccia metodologica corredandola di note informative e di raccogliere opinioni sulle loro esperienze e pratiche quotidiane nella valutazione delle esigenze delle vittime minorenni coinvolte in procedimenti penali, di identificare pratiche promettenti e individuare le lacune esistenti. Pertanto, la prima bozza della metodologia è stata elaborata sulla base delle conoscenze degli esperti nazionali dei cinque Stati membri dell'UE sopra menzionati.

È stata quindi predisposta una prima versione completa della metodologia, sulla base di tali consultazioni, di una ricerca condotta nei paesi coinvolti nel progetto e alcune altre mappature di approcci nazionali alla valutazione individuale e sulla base di strumenti pertinenti esistenti. Una seconda fase di revisione è stata poi condotta con i professionisti del partenariato E-PROTECT al fine di ottenere i loro riscontri sulla metodologia e le loro osservazioni, poi incorporati nella versione finale.

CONTENUTO E STRUTTURA

La metodologia segue principalmente un ordine cronologico delle misure da adottare per garantire una valutazione individuale di qualità delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime minorenni, in linea con un approccio fondato sui diritti del minore, rispettoso della sua dignità, diretto ad evitare una vittimizzazione secondaria e che includa i minorenni come attori a pieno titolo nel processo.

- **Il Capitolo 1** fornisce una panoramica delle norme internazionali pertinenti e fornisce chiarezza concettuale sull'approccio fondato sui diritti del minorenne e sui suoi elementi chiave.
- **Il Capitolo 2** tratta della collaborazione multidisciplinare e multiagenzia, che deve essere messa in atto fin dall'inizio del processo di valutazione, spiegandone la rilevanza e suggerendo modi per instaurare e promuovere tale cooperazione.
- **Il Capitolo 3** si concentra sulle garanzie procedurali da porre in essere prima e durante la valutazione individuale.
- **Il Capitolo 4** esamina come condurre la valutazione individuale, con particolare attenzione agli approcci rilevanti per interagire e comunicare con le vittime minorenni.
- **Il Capitolo 5** prende in considerazione le molteplici esigenze di formazione dei professionisti coinvolti nel processo.

La seguente figura fornisce una panoramica del processo di valutazione fase per fase, evidenziando le questioni fondamentali che ogni fase di valutazione cercherà di affrontare.





FIGURA 1

Fasi fondamentali della valutazione

FONTE

Adattamento da Child Protection Working Group (2014), Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for Policy & Programme Managers and Caseworkers [Linee guida interagenzia per la gestione dei casi nella protezione dei minori. Il ruolo della gestione dei casi nella protezione dei minori: Una guida per i responsabili delle politiche e dei programmi e per gli operatori], gennaio 2014.

Devo ripeterlo
ancora?



A UN MINORENNE VITTIMA
PUÒ ESSERE CHIESTO DI RACCONTARE
PIÙ VOLTE IL REATO SUBITO,
ANCHE A DIVERSI SOGGETTI SCONOSCIUTI

1 UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Spiegare quali sono i principali testi giuridici internazionali ed europei a tutela dei minorenni vittime di reato;
- Evidenziare i principi chiave contenuti in documenti strategici quali la Direttiva europea sulle vittime di reato e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- Dimostrare come i principi, le norme e i diritti previsti nei testi giuridici dovrebbero essere tradotti in standard di qualità e in modelli professionali utili per la pratica.

BREVE PANORAMICA DELLE NORME INTERNAZIONALI ED EUROPEE E DEI RECENTI SVILUPPI: PRINCIPI E STRATEGIE FONDAMENTALI

Oggi esiste un corpus completo di norme e principi che è stato adottato a livello europeo e internazionale¹ per proteggere e promuovere i diritti dei minori. È importante sottolineare che, in particolare con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) nel 1989, queste norme riflettono non solo la necessità di proteggere i minorenni sulla base di loro vulnerabilità intrinseche, ma anche un approccio che riconosce la dignità umana dei minorenni e i loro diritti fondamentali, nonché la responsabilità degli Stati e delle società nel garantire che tali diritti siano rispettati. Le norme europee e internazionali sottolineano la necessità di occuparsi dei diritti dei minorenni in modo olistico e di porre al centro dei processi le caratteristiche personali dei minorenni stessi (età, maturità, condizione di disabilità, paese d'origine, religione, difficoltà di comuni-

cazione o altro) e le circostanze individuali (come ad esempio la vita del minorenne, le sue esperienze, l'ambiente, la natura o il motivo dei crimini subiti). Al fine di progettare, pianificare, sviluppare e rafforzare sistemi giudiziari in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei minori, è essenziale esaminare alcuni di questi principi e strategie fondamentali contenuti nei vari testi giuridici e capire come essi dovrebbero essere applicati nella pratica.

La Direttiva europea in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

¹ Per un elenco dei principali strumenti internazionali ed europei v. Allegato 1.

vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Come specificato nel suo Preambolo al considerando 4, la Direttiva mira "a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali". In effetti, la Direttiva sancisce importanti diritti delle vittime, comprese le vittime minorenni, e misure di ordine pratico. I principi più rilevanti relativamente alle vittime minorenni contenuti nella Direttiva comprendono i seguenti, senza limitarsi ad essi:

- la valutazione individuale delle vittime dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere o sesso, di eventuali disabilità e della loro maturità. La valutazione dovrebbe anche tener conto della natura e di una eventuale precedente esperienza del reato;
- l'interesse del minorenne deve essere considerato preminente in tutti i procedimenti;
- le vittime dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni;
- le vittime dovrebbero avere il diritto a un'adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere loro garantito un adeguato accesso alla giustizia;
- le vittime minorenni hanno il diritto a che le loro opinioni siano prese in considerazione nei processi decisionali che le riguardano e ad essere sentite nei procedimenti penali;

- tutte le vittime sono titolari di diritti e devono godere degli stessi servizi e della stessa giustizia, senza discriminazioni di alcun tipo;
- ove possibile, dovrebbero essere garantiti alle vittime minorenni ambienti a misura di minore, comprese le pratiche professionali e le infrastrutture;
- devono essere messe in atto pratiche professionali efficaci, rispettose e sensibili, supportate da una formazione adeguata.

I principi enunciati dalla Direttiva sottolineano l'importanza di adattare i servizi alle particolari e specifiche circostanze proprie di ogni singola vittima e di coinvolgere le vittime in tutte le decisioni relative alle misure di protezione e di assistenza, per garantire che le misure siano per esse adeguate, pertinenti e accettabili. In secondo luogo, la Direttiva riconosce che i minorenni sono pienamente titolari di diritti che devono essere tutelati dalla legislazione e attuati attraverso pratiche conformi.

I principi di cui sopra non sono esaustivi e devono essere interpretati alla luce l'uno dell'altro. L'interpretazione e l'applicazione sistematica di tali principi dovrebbe contribuire all'attuazione di sistemi giudiziari *rispettosi delle esigenze del minorenne e a misura di minore*, la cui considerazione primaria sia la realizzazione dell'interesse superiore del minore.

DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE

“Con ‘giustizia a misura di minore’ s’intendono sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l’effettiva attuazione di tutti i diritti dei minorenni al più alto livello possibile, tenendo presenti i principi indicati qui in appresso e prendendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adeguata all’età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all’integrità e alla dignità.”

IN CONSIGLIO D'EUROPA (2010). LINEE GUIDA DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo [CRC]

Come già accennato, la CRC è uno dei principali testi giuridici internazionali che promuovono i diritti di tutti i minorenni.

Essa stabilisce una serie di diritti da applicare in tutti i contesti di vita dei minorenni e ha anche portato ad ulteriori interpretazioni di come questi principi devono essere applicati nella pratica². Mentre la CRC sancisce molti diritti, il

² V., ad esempio, Consiglio d'Europa (2010), Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore o il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile; il Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato, e il Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, responsabile dell'interpretazione e del monitoraggio dell'attuazione della CRC, ha individuato quattro diritti come principi generali, nel senso che questi dovrebbero sempre informare e guidare la realizzazione di tutti gli altri diritti. *Tali principi generali ispireranno i rimanenti capitoli di questa metodologia e saranno interpretati alla luce dei diritti³ e dei bisogni dei minorenni vittime di reato.*



FIGURA 2

I principi generali della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Rispetto delle opinioni del minorenne [ART. 12]

Forse uno dei concetti più innovativi portati avanti con l'adozione della CRC è stato il principio del rispetto delle opinioni del minore. Il diritto dei minorenni a partecipare, ormai comunemente noto, mette in luce l'importanza di informare i minorenni e di coinvolgerli progressivamente nei processi decisionali che hanno un impatto sulla loro vita, sia a livello individuale che di gruppo. I minorenni hanno il diritto di partecipare a tutti i processi decisionali che incidono sulla loro vita, inclusi quelli giudiziari⁴. La qualità della partecipazione dei minorenni dipende da una varietà di circostanze, che diventa ancora più significativa nel caso di minorenni vittime di reato. È importante che i principi fondamentali alla

base della partecipazione dei minorenni - come processi trasparenti e informativi, volontari, pertinenti, a misura di minorenne e inclusivi - siano applicati per garantire che la loro partecipazione sia significativa e rispettosa⁵. Il rispetto delle opinioni dei minorenni è sancito in tutti i principali testi giuridici internazionali e nelle legislazioni nazionali dei vari Stati membri dell'Unione europea (UE). Pertanto, tale principio dovrebbe essere rispettato, tutelato e realizzato. Esso sarà trattato più in dettaglio nel Capitolo 3 della presente metodologia.

L'interesse superiore del minorenne [ART. 3]

L'interesse superiore del minorenne è sancito da vari strumenti internazionali ed europei, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 3, paragrafo 1, della CRC così recita: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Questo principio è di carattere fondamentale e, in generale, dovrebbe tendere al meglio per ogni singolo minorenne in una determinata situazione. A causa della complessità della natura umana e del benessere del minore, la determinazione dell'interesse superiore, in particolare per le vittime minorenni, deve tenere conto di una serie di questioni e di considerazioni. Inoltre, come già sottolineato, il principio dell'interesse superiore del minorenne dovrebbe essere applicato alla luce di tutti gli altri principi e articoli della Convenzione, quindi interpretando e applicando la Convenzione in una prospettiva sistemica ed ecologica. Di seguito sono riportati due esempi degli Stati

³ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Commento generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, paragrafo 12; e Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato, paragrafo 2.

⁴ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Commento generale n. 12 (2009). Il diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato.

⁵ Ibid.

membri dell'UE, che forniscono orientamenti sugli elementi da considerare per determinare l'interesse superiore del minore, sanciti dalla legislazione nazionale. *Il principio dell'interesse superiore del minore ispirerà i vari capitoli di questa metodologia e sarà oggetto di attenzione in ogni momento, per aiutare gli operatori del settore.*

LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI

BULGARIA

In Bulgaria, la Legge sulla protezione dei minorenni fornisce una definizione giuridica dell'interesse superiore del minore. Secondo l'art. 1, paragrafo 5, "l'interesse superiore del minore" è una valutazione che tiene conto di:

- a. i sentimenti e i desideri del minore;
- b. i bisogni fisici, mentali ed emotivi del minore;
- c. l'età, il sesso, il passato e altre caratteristiche specifiche del minore;
- d. il pericolo o il danno di cui il minore è o potrebbe essere vittima;
- e. la capacità dei genitori di prendersi cura del minore;
- f. le conseguenze per il minore di un mutamento di circostanze;
- g. altri aspetti importanti per il minore

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo [ART. 6]

Il diritto dei minorenni alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo ottimale è un diritto olistico e deve essere compreso nel contesto della CRC nella sua interezza. Esso richiede sia misure proattive e onnicomprensive per promuovere il benessere e le opportunità di vita del minore, sia misure per proteggerlo dalla violenza, dagli abusi o, nel caso di minorenni vittime di reato, da vittimizzazione secondaria, intimidazioni o ritorsioni. Questo principio riconosce il diritto dei minorenni a sviluppare appieno il loro potenziale. Ciò significa che le opportunità e la protezione dovrebbero essere fornite in modo da rispettare le opinioni, la personalità e le circostanze individuali dei minorenni. Questo aspetto è già stato menzionato in precedenza come principio enunciato dalla Direttiva UE sulla protezione delle vittime e sarà al centro di questa metodologia. Strettamente connesso al diritto dei minorenni alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo è il principio delle capacità evolutive del minore, che è di grande importanza per il lavoro con le vittime minorenni. Tale principio dovrebbe essere inteso come un concetto evolutivo, partecipativo ed emancipativo, che "sottolinea il diritto dei minorenni al rispetto delle loro capacità e al trasferimento dei diritti dagli adulti al minore secondo il loro livello di competenza (...) e come un concetto di protezione che riconosce che, poiché le capacità dei minorenni sono ancora in evoluzione, essi hanno diritto alla protezione da parte di entrambi i genitori e dello Stato dalla partecipazione o dall'esposizione ad attività che possono causare loro danni"⁶. Le capacità evolutive dei minorenni sono determinate non solo dall'età e dalle fasi di sviluppo in cui si trovano, ma anche dalle loro condizioni di vita e dalle loro esperienze.

⁶ Lansdown Gerison (2005) The evolving capacities of the child [Le capacità evolutive del bambino]. UNICEF Innocenti Research Centre. Firenze

LEGGE 272/2004 SULLA PROTEZIONE E SULLA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI

ROMANIA

In Romania, il principio dell'interesse superiore del minore è applicato anche in relazione ai diritti e ai doveri dei genitori del minore, degli altri rappresentanti legali e di qualsiasi persona a cui è stato legalmente affidato (art. 2, paragrafo 3, della Legge 272/2004 sulla protezione e sulla promozione dei diritti dei minori). Nel determinare l'interesse superiore del minore, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- a. le esigenze di sviluppo fisico, psicologico, educativo e sanitario, di sicurezza e stabilità e di appartenenza familiare;
- b. l'opinione del minore, a seconda dell'età e del grado di maturità;
- c. la storia del minore, con particolare riguardo alle situazioni di abuso, trascuratezza, sfruttamento o qualsiasi altra forma di violenza, nonché alle potenziali situazioni di rischio che potrebbero verificarsi in futuro;
- d. la capacità dei genitori o di chi si prende cura della crescita e della cura del minore, per soddisfare le loro specifiche esigenze;
- e. mantenere relazioni personali con persone con le quali il minore ha sviluppato relazioni di attaccamento.

Protezione da tutte le forme di discriminazione [ART. 2]

I diritti di tutti i minorenni dovrebbero essere rispettati, protetti e realizzati senza discriminazioni di qualsiasi tipo, compresi "sesso, razza, colore od origine etnica, età, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione socio-economica, status del genitore (o dei genitori), appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, identità di genere o altra condizione"⁷. La discriminazione nei confronti dei minorenni può assumere molte forme, anche a causa di lacune legislative, della disinformazione del personale amministrativo o di atteggiamenti negativi da parte dei professionisti che si occupano direttamente dei minori. Gruppi specifici

di minorenni possono essere più vulnerabili e quindi necessitare di un'assistenza più mirata, come "minorenni migranti, rifugiati e richiedenti asilo, minorenni non accompagnati, minorenni diversamente abili, minorenni senza fissa dimora e minorenni che vivono in strada, minorenni Rom e minorenni accolti in istituti residenziali"⁸. La Direttiva UE sulle vittime di reato prevede che "nell'applicare la presente Direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale e l'accesso alle informazioni"⁹.

⁷ Consiglio d'Europa (2010), Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore

⁸ Ibid.

⁹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Considerando 15

VALUTAZIONE INDIVIDUALE E SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER MINORENNI VITTIME DI REATO E PER DETERMINATI REATI

L'adozione di strumenti giuridici, sia a livello internazionale che negli Stati membri dell'UE, sulla tutela dei diritti dei minori, anche all'interno del sistema giudiziario, ha portato ad un accordo su alcuni elementi comuni. Tuttavia, ha anche sollevato dilemmi su come tradurre nella pratica i diritti dei minorenni e i principi di cui sopra. Studi condotti a livello europeo dimostrano che molte sfide sono comuni ai vari Stati membri dell'UE. Analogamente, le soluzioni individuate in un paese possono essere applicabili anche in altri paesi. La replica di qualsiasi pratica dovrebbe tenere conto del contesto istituzionale e normativo nazionale, in quanto l'attuazione è fortemente influenzata dalla cultura del paese o dal contesto lavorativo, dalla formazione dei professionisti, dall'efficacia dei sistemi già esistenti e così via. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le buone pratiche per trarre ispirazione e riflettere su come i loro ordinamenti nazionali possano progettare, sviluppare e rafforzare sistemi diretti a una migliore protezione dei minorenni vittime di reato e al rispetto dei loro diritti.

Il concetto di valutazione individuale delle vittime e di misure speciali di protezione: cosa dice la Direttiva UE

La Direttiva UE sulla protezione delle vittime di reato enuncia due norme e procedure fondamentali per la protezione delle vittime: quelle relative alla *valutazione individuale delle vittime e alle misure speciali di protezione*. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva, la valutazione individuale delle vittime mira a "individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale

misura i minorenni trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale"¹⁰. L'articolo 22, paragrafo 4, sottolinea che "si presume che i minorenni vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni (...)". Le vittime minorenni hanno diritto alla valutazione individuale dei bisogni, come tutte le altre vittime di reato. La valutazione individuale di ciascun caso è essenziale perché le esigenze delle vittime differiscono in funzione di una serie di fattori.

Il Preambolo della Direttiva, al considerando 56, spiega che "[l]e valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato". Questi elementi consentiranno ai professionisti di identificare meglio le esigenze individuali e di adattare di conseguenza le loro pratiche.

Dopo aver valutato le esigenze individuali delle vittime, possono essere adot-

¹⁰ V. Allegato 2 per il testo completo dell'articolo 22

tate misure speciali di protezione, sia durante le indagini penali che nel corso del procedimento giudiziario. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, le misure speciali durante le indagini penali comprendono: "le audizioni della vittima (...) in locali appositi o adattati allo scopo; le audizioni della vittima (...) effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; tutte le audizioni della vittima (...) svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia; tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, (...) svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desidera, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale". Nel caso di vittime minorenni, l'adattamento dei locali e delle pratiche dovrebbe seguire i principi di una giustizia a misura di minore. Esempi pratici saranno forniti più avanti.

In relazione al procedimento giudiziario, l'articolo 23, paragrafo 3, invita ad adottare "misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione; misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione; misure per evitare domande non necessarie, senza rapporto con il reato, sulla vita privata della vittima; e misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse".

Standard di qualità per la valutazione individuale delle esigenze delle vittime e l'applicazione di misure speciali di protezione

Il progetto E-PROTECT ha analizzato come i diversi Stati membri applicano la valutazione individuale delle esigenze delle vittime e misure speciali di protezione, come previsto dalla Direttiva UE¹¹. L'analisi effettuata nell'ambito del progetto ha portato all'identificazione di standard di qualità e di misure che possono servire ad orientare nella pratica i sistemi e gli operatori su come rendere le prassi e i servizi più sensibili alle esigenze dei minorenni e garantire che l'interesse superiore del minorenne sia tenuto in primaria considerazione nella valutazione individuale.

Di seguito sono elencati alcuni degli standard di qualità individuati in quanto comuni a pratiche ed esperienze nazionali ed internazionali:

- pratiche che valorizzano i minorenni e sviluppano le loro capacità;
- rafforzamento delle capacità delle famiglie di prendersi cura dei minorenni vittime di reato;
- erogazione di servizi integrati alle vittime minorenni, tra cui il supporto psicosociale, l'accoglienza in case rifugio e in alloggi e il supporto psicologico (counselling);
- garanzie che i diritti dei minorenni siano effettivamente protetti e promossi dagli operatori, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza;
- garanzia della presenza di professionisti specializzati, compresi psichiatri infantili, mediatori culturali, assistenti sociali e altri, se del caso;
- gruppi multidisciplinari e procedure di segnalazione ed invio del caso (sistema di *referral*) efficaci, che proteggono

¹¹ Nell'ambito di E-PROTECT, la valutazione individuale delle esigenze delle vittime e l'applicazione di misure speciali di protezione sono state valutate nei seguenti Stati membri: Austria, Bulgaria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Grecia, Germania, Italia, Portogallo, Romania e Spagna.

gano i diritti dei minorenni in modo olistico ed evitino la ripetizione di esami, colloqui, audizioni o altre pratiche dannose per i minori;

- evitare un'eccessiva durata dei procedimenti, considerando che i minorenni hanno una diversa percezione del *tempo* e che i procedimenti, spesso lunghi, rappresentano per essi un peso e possono costituire un'altra forma di vittimizzazione;
- ogniqualvolta vengono applicate misure speciali di protezione nei confronti di un determinato minorenne, è importante evitare situazioni in cui il minorenne possa trovarsi in conflitto di lealtà rispetto alle figure genitoriali e sentirsi in colpa;
- l'armonizzazione e l'effettiva attuazione di protocolli e pratiche in tutte le istituzioni, garantendo standard qualitativi ottimali per le vittime minorenni;
- tutti i professionisti che lavorano direttamente con i minori, compresi giudici, avvocati, medici legali, traduttori e altro personale di supporto, ricevono una formazione specialistica sui principi giuridici e le pratiche giudiziarie sensibili alle esigenze del minorenne e a misura di minore.

Nell'ultimo decennio è emersa una pratica significativa, iniziata in Islanda, che si è rapidamente diffusa tra tutti i paesi nordici europei ed è stata recentemente attuata anche in altri Stati membri dell'UE, ossia la *Barnahus (Casa del Fanciullo)*¹².

Questa iniziativa applica nella pratica, in modo olistico, le norme di cui agli articoli 22 e 23 della Direttiva, sia durante le indagini che nel corso dei procedimenti giudiziari. L'obiettivo principale della *Barnahus* è quello di evitare la ritraumatizzazione delle vittime minorenni, attuando risposte adeguate e multiagenzia alla violenza sui minori. La *Barnahus* è stata istituita in reazione alle ripetute audizioni non strutturate che venivano condotte con minorenni vittime di reato, in particolare di violenza sessuale, alla mancanza di strutture a misura di minorenne e alla necessità di una maggiore articolazione e di un lavoro multidisciplinare rafforzato. Con le cosiddette "Case del Fanciullo" sono state create strutture a misura di minore, che tengono conto delle esigenze dei minorenni in quanto vittime, compresa la protezione dalla vittimizzazione secondaria, nonché del loro diritto alla privacy e ad essere ascoltati nei processi decisionali che li riguardano, in un modo che sia rispettoso e in linea con la dignità dei minorenni e con le circostanze individuali.

Un recente progetto denominato PRO-MISE ha sintetizzato gli standard di qualità delle *Barnahus*, fornendo orientamenti per dare una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza. Gli standard sono riassunti nel riquadro a pagina 21. Sono forniti due esempi di Case del Fanciullo realizzate in Bulgaria.

¹² Il video di sensibilizzazione Keep Me Safe - Children's House in Iceland [Tienimi al sicuro - Case del Fanciullo in Islanda] è accessibile su <https://vimeo.com/288143126>.

L'INIZIATIVA BARNAHUS - BULGARIA

Il Centro *Vselena* di Burgas fornisce servizi sociali integrati a minorenni vittime di violenza sessuale, sulla base del modello britannico elaborato dal Sussex Children's Sexual Assault Referral Centre – SARC (Centro del Sussex per le violenze sessuali su minori) di Brighton, Regno Unito. Il Centro fornisce locali con un'atmosfera a misura di minore, servizi medici, supporto psicologico e facilita il contatto con la polizia. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gestisce anche una linea telefonica di assistenza.

Invece, i Centri *Zona ZaKmila*, aventi sede a Shumen, Montana e Sofia, Bulgaria, applicano approcci diversi, compresi approcci ispirati alla resilienza e alla psicoterapia. Le procedure di valutazione dei bisogni individuali seguono l'approccio ecologico che pone il minorenne al centro di tutti i processi.

ADOZIONE DI STANDARD INTERNAZIONALI ED ESEMPI DI BUONE PRATICHE NELLA LEGISLAZIONE, NELLE POLITICHE E NELLE PRASSI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Il recepimento della Direttiva sulle vittime negli Stati membri selezionati¹³ è alquanto eterogeneo, ma ha tuttavia portato a varie modifiche delle normative nazionali aggiungendo diritti supplementari, estendendo il gruppo di diritti già riconosciuti e sistematizzando le disposizioni esistenti. Ad esempio, "Portogallo e Spagna hanno utilizzato il processo di recepimento per sistematizzare i diritti riconosciuti alle vittime di reato e hanno introdotto un testo unico che comprende tutti i diritti riconosciuti alle vittime di reato. Anche il Codice delle vittime dell'Inghilterra e del Galles elenca tutti i diritti delle vittime in un unico testo"¹⁴.

Per applicare i principi e le norme contenute nella Direttiva UE, gli Stati membri devono recepirli nella propria legislazione nazionale. In linea con i requisiti della Direttiva UE, gli ordinamenti nazionali dovrebbero, a loro volta, ricorrere a standard di qualità al fine di offrire servizi efficaci.

Nel caso di vittime minorenni, gli standard di qualità dovrebbero:

- riconoscere i diritti di tutte le vittime minorenni, indipendentemente dal tipo di reato commesso (molto spesso la legislazione è frammentaria a seconda della tipologia e della gravità del reato, così come i servizi che dovrebbero assistere i minorenni durante il procedimento);
- prevedere l'istituzione di specifici servizi di assistenza alle vittime minorenni;
- garantire che tutte le indagini e i procedimenti giudiziari siano accessibili gratuitamente ai minorenni. Ad esempio, "in Finlandia, il cosiddetto 'tributo per le vittime' consiste nell'importo che deve essere pagato dall'autore del reato per finanziare i servizi di assistenza alle vittime"¹⁵;
- prevedere l'istituzione di assistenza specialistica, compresa quella psico-sociale;

¹³ Nell'ambito del progetto E-PROTECT è stato valutato il recepimento della Direttiva sulle vittime nei seguenti Stati membri: Austria, Bulgaria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Grecia, Germania, Italia, Portogallo, Romania e Spagna.

¹⁴ E-PROTECT (2018). Pan-European Best Practice Report on Individual Assessment Methodologies of child victims of crime (Relazione pan europea sulle migliori pratiche relative alle metodologie di valutazione individuale dei minorenni vittime di reato).

¹⁵ Ibid.

- garantire che i tutori o altre parti interessate sostengano i diritti delle vittime. Ad esempio, "in Inghilterra e Galles, un intermediario registrato può aiutare le vittime vulnerabili (incluse le vittime minorenni) a deporre dinanzi al giudice e alla polizia. In una prima udienza, l'intermediario contribuisce a stabilire le regole di base per l'audizione, che devono essere rispettate durante l'udienza. Inoltre, le vittime possono recarsi in tribunale prima della data del processo per familiarizzare con l'edificio e il giudice"¹⁶;
- istituire commissioni speciali per valutare, monitorare e verificare l'attuazione delle norme contenute nella Direttiva UE. Ad esempio, la legislazione portoghese di attuazione della Direttiva UE ha previsto l'istituzione di un Gruppo per l'analisi dei servizi forniti alle vittime di violenza;
- regolamentare lo svolgimento delle procedure, compresa la valutazione individuale, specificando ruoli, funzioni, responsabilità e aspetti operativi.

STANDARD DI QUALITÀ PER LE BARNAHUS¹⁷

1 Principi chiave e attività trasversali

- 1.1 L'interesse superiore del minore
- 1.2 Il diritto ad essere ascoltato e a ricevere informazioni
- 1.3 Evitare ritardi ingiustificati

2 Collaborazione multidisciplinare e interagenzia nella Barnahus

3 Gruppo destinatario inclusivo

4 Ambiente a misura di minore

5 Gestione interagenzia del caso

6 Audizione giudiziaria

7 Visite mediche

8 Servizi terapeutici

9 Formazione

10 Prevenzione: condivisione delle informazioni, sensibilizzazione e miglioramento delle competenze degli attori.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza] definite dal progetto PROMISE, sono reperibili su <http://www.childrenatrisk.eu/promise/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/PROMISE-Barnahus-Quality-Standards.pdf>

IN EVIDENZA DALLE CONSULTAZIONI IN ITALIA ¹⁸


- Nel nostro ordinamento la Direttiva è stata recepita in maniera poco sostanziale dal D.lgs 15 dicembre 2015, n. 212. Il recepimento si è basato su un'interpretazione generica del diritto nazionale rispetto alle disposizioni previste nella Direttiva. Poche sono le modifiche che tale processo ha introdotto nell'ordinamento interno che, per molti aspetti, era già conforme alla Direttiva. Il nostro legislatore ha, tuttavia, perso un'occasione per uniformare la legislazione in materia e disciplinare in modo più dettagliato i principi fondamentali introdotti dalla Direttiva.
- L'Italia è dotata di una legislazione in materia di protezione dei minorenni vittime frammentata e poco organica; la vittima minorile non è considerata in quanto tale dal nostro legislatore, ma solo per alcune tipologie di reato considerate particolarmente gravi, anziché per la sua situazione di vulnerabilità intrinseca della minore età. Molto spesso il nostro legislatore interviene sull'onda dell'emergenza e questo inevitabilmente porta ad agire in maniera frettolosa apportando modifiche a disposizioni già esistenti senza un attento coordinamento.

E' pertanto necessario che il nostro legislatore emani leggi più armoniche ed integrate. L'art. 609-decies c.p. prevede ad esempio la comunicazione, per alcuni delitti commessi in danno di minorenni, da parte del procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni. Più corretto sarebbe stato prevedere che tale comunicazione venisse inviata alla procura minori in quanto soggetto al quale spetta l'iniziativa processuale a protezione del minore.

Lo stesso recepimento della direttiva è per molti aspetti lacunoso; servirebbe una modifica legislativa che precisi i soggetti e i tempi della valutazione individuale, ma nelle more è necessario sviluppare degli strumenti applicativi e operativi, che devono essere emanati dal livello centrale, e poi declinati secondo le necessità e situazioni di ogni territorio. Bisogna ricorrere alle buone pratiche non solo a livello teorico, bensì pratico.

¹⁸ Tali riquadri, inseriti al termine di ciascun capitolo, contengono le linee di indirizzo più rilevanti emerse dalle consultazioni alle quali hanno partecipato rappresentanti della Magistratura, Forze dell'Ordine, Servizi Sociali e Sanitari, Medici e Avvocati, svolte in Italia nelle seguenti città: Roma – 20 giugno 2019; Genova – 21 giugno 2019; Reggio Calabria – 11 luglio 2019.

Accomodate qui



UN MINORENNE VITTIMA DI REATO
DEVE PRESTARE TESTIMONIANZA
IN UN'ASETTICA AULA DI TRIBUNALE

2

COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA NELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Spiegare il valore fondamentale della cooperazione multidisciplinare e interagenzia ai fini di una valutazione individuale globale fondata sui diritti.
- Evidenziare le molteplici sfide che la cooperazione multidisciplinare e interagenzia presenta;
- Proporre percorsi e approcci concreti per superare tali sfide e rendere la cooperazione più efficace;

PERCHÉ LA COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA È ESSENZIALE NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE?

Definizione

La cooperazione multidisciplinare e interagenzia fa riferimento a varie agenzie in diverse discipline che lavorano insieme in modo integrato per assistere le vittime minorenni. Questo approccio si basa su una costante collaborazione tra operatori di vari settori, tra cui la sanità, l'istruzione, la giustizia, l'assistenza sociale e la sicurezza, per ottenere risultati a vantaggio dei minori. Tale approccio riflette la visione olistica della Convenzione sui diritti del fanciullo, che considera tutti i diritti come indivisibili e interconnessi, invitando tutti i settori governativi a impegnarsi nella realizzazione di tali diritti.

Vi sono molteplici ragioni per cui la cooperazione multidisciplinare e interagenzia è fondamentale per individuare e rispondere alle esigenze specifiche delle vittime minorenni. La Direttiva sulle vittime sottolinea in diversi punti l'importanza di servizi coordinati di assistenza alle vittime erogati in vari ambiti, al fine di rispondere alle loro molteplici esigenze. Essa afferma inoltre che i servizi di assistenza alle vittime non devono necessariamente fornire direttamente competenze specialistiche e professionali, ma possono coinvolgere esperti esterni, ad esempio per il supporto psicosociale.

COOPERAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA NELLA DIRETTIVA UE 2012/29

CONSIDERANDO 38 DEL PREAMBOLO

(...) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori di reato, minorenni e [il] loro ambiente sociale allargato (...).

CONSIDERANDO 39 DEL PREAMBOLO

Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi.

CONSIDERANDO 62 DEL PREAMBOLO

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di "punti unici d'accesso" o "sportelli unici", che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

La valutazione individuale adotta un approccio globale e olistico nei confronti delle vittime minorenni e dei loro bisogni, che riflette l'indivisibilità e l'interrelazione dei diritti dei minori.

La valutazione individuale mira a individuare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e le eventuali misure speciali che si rendano necessarie durante il procedimento penale a causa della loro particolare vulnerabilità. Essa mira, inoltre, a individuare i diritti che potrebbero essere violati a causa della situazione del minorenne in quanto vittima. Ad esempio, il diritto all'istruzione si applica a ogni singolo minorenne, indipendentemente dalla sua situazione. Tuttavia, per un minorenne vittima di reato, la sua realizzazione può essere compromessa se il minorenne è lontano da casa o in un paese straniero, quando recarsi a scuola può rappresentare un rischio, e quando il trauma subito impedisce l'apprendimento.

Come previsto dalla Direttiva, tali esigenze dipenderanno dalle caratteristiche personali della vittima e dalla natura e dalle circostanze del reato. Le esigenze individuali sono molteplici e di ampia portata. L'individuazione e la presa in carico di tali esigenze richiede pertanto un approccio coordinato tra i vari attori provenienti da diverse discipline.

La figura seguente fornisce un elenco non esaustivo delle possibili dimensioni di cui tenere conto nel valutare i bisogni della vittima minorenne. Esse non si limitano a rispondere ai bisogni della vittima in quanto parte del procedimento pena-

le, ma implicano il collegamento di tali bisogni con la realizzazione dei diritti di ogni minorenne in generale e considerando la vittima innanzi tutto in quanto minorenne.

La cooperazione multidisciplinare e interagenzia garantisce una pluralità di punti di vista e una combinazione di competenze su una data situazione, fondamentali per determinare l'interesse superiore del minore.

Approcci multidisciplinari alla valutazione individuale consentono di raccogliere diverse prospettive per tracciare un quadro completo della situazione e dei vari bisogni della vittima minorenne. Il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline e prospettive, con diverse funzioni nel sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuisce a garantire che la valutazione porti ad una visione equilibrata della situazione del minore. Gli operatori dei servizi sociali si concentreranno principalmente sulla dimensione psicosociale, mentre i settori della polizia e della giustizia si focalizzeranno probabilmente sul livello operativo e giuridico del caso per proteggere la vittima e perseguire l'autore del reato. L'adozione di decisioni collegiali permetterà di meglio integrare le molteplici dimensioni coinvolte nella situazione di un minorenne.

- Diritto a un adeguato livello di vita
- Diritto all'istruzione
- Diritto di accedere all'assistenza sanitaria
- Diritto alla protezione e al recupero



La cooperazione multidisciplinare e interagenzia permette di prendere in considerazione il minorenne in un dato ambiente e di identificare e rispondere alle esigenze del minorenne stesso, ma anche a quelle dell'ambiente che lo assiste, in particolare la sua famiglia. Per vulnerabilità si intende una situazione in cui l'ambiente in cui il minorenne cresce non è in grado di fornire un adeguato livello di protezione. La vulnerabilità deriva dall'interazione tra le caratteristiche del minorenne e il contesto. Valutare il grado e la natura della vulnerabilità di ogni minorenne e i modi per affrontarla richiede un'analisi approfondita delle lacune all'interno del sistema di protezione nel contesto di riferimento della persona, ma anche dei punti di forza e delle risorse su cui è possibile costruire, considerando in modo olistico le caratteristiche specifiche del minore. Una valutazione del contesto familiare in particolare se è in grado di sostenere e proteggere il minorenne -, delle cause all'origine di possibili carenze (fattori sociali o economici, o eventi della vita, come la morte, la malattia o la disabilità di chi si prende cura del minore) e dei fattori di protezione esistenti (ad esempio il ruolo di altri parenti e della comunità), sarà spesso oggetto di considerazioni sia giuridiche che sociali e psicologiche.

La cooperazione multidisciplinare e interagenzia è il presupposto per un approccio alla valutazione individuale incentrato sulla vittima, in linea con prassi efficaci di gestione dei casi. Un approccio incentrato sulla vittima dà priorità alle esigenze delle vittime e può essere inteso come il "pre-disporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno"¹⁹. L'obiettivo è di evitare che le vittime subiscano una vittimizzazione secondaria attraverso le loro interazioni con un sistema la cui logica è estranea e insensibile alla loro particolare situazione. Un efficace lavoro multidisciplinare e interagenzia può proteggere i minorenni in modo più efficace contro la vittimizzazione secondaria, per evitare, ad esempio, una molteplicità di colloqui, esami o procedure di invio e segnalazione. Spetta ai vari attori, compresi i prestatori di servizi, il compito di coordinare l'assistenza, e non spetta alla vittima il compito di correre da un ufficio all'altro per ottenerla. Per le vittime vulnerabili, come le persone di minore età, ciò è particolarmente importante, in quanto esse potrebbero non avere le conoscenze e la capacità per raggiungere i rispettivi prestatori di servizi. Per tale motivo, la Direttiva raccomanda l'istituzione di "sportelli unici" a cui le vittime possano rivolgersi per ottenere un sostegno onnicomprensivo.




FIGURA 3

Approccio frammentario vs approccio incentrato sulla vittima

¹⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 19.5.2016 COM(2016) 267 final.

LA PRESENZA DEI SERVIZI SOCIALI NEGLI UFFICI DELLA PROCURA

ITALIA

Pratiche promettenti di cooperazione tra il sistema giudiziario e i servizi sociali in Italia si sono evolute in modo tale da garantire la presenza dei servizi sociali all'interno degli uffici della Procura. Grazie a Protocolli d'Intesa con i Comuni, alcuni uffici della Procura ospitano un ufficio gestito dai servizi sociali. Tale ufficio offre assistenza a personale specializzato nella trattazione dei reati commessi contro gruppi vulnerabili, in ambito civile e penale. In particolare nei procedimenti penali, tale organizzazione consente una stretta collaborazione tra la Procura, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, favorendo sia le indagini che la protezione delle vittime. Gli assistenti sociali che operano in questo ufficio agiscono su delega del Pubblico Ministero e offrono la propria collaborazione, ad esempio sostenendo la polizia giudiziaria nei casi che richiedono anche un intervento sociale (visite a domicilio, assistenza nel fornire informazioni, ecc.). Inoltre, si tratta di un'efficace interfaccia con i servizi socio sanitari locali quando sono necessarie misure di tutela o curatela per le persone coinvolte in procedimenti penali. Tale sostegno è utile anche per raccogliere informazioni sulla disponibilità di programmi terapeutici e di strutture adeguate qualora queste fossero necessarie ai fini di misure di protezione temporanea ed urgente.

In altri contesti, funzioni analoghe sono svolte dal personale dei servizi sociali che lavora a tempo parziale con l'ufficio della Procura per assistere i Pubblici Ministeri e i giudici in materia civile e penale.

Un altro modello consiste nell'adozione di Protocolli di Intesa con le autorità locali per l'istituzione di uffici di informazione e consulenza alle vittime presso gli uffici della Procura. L'obiettivo è di offrire assistenza individuale alle vittime e supporto alla Procura e alla polizia giudiziaria. In alcuni casi, l'ufficio si concentra esclusivamente sull'assistenza psicosociale e sull'accoglienza, utilizzando i locali presso l'ufficio della Procura. In tali uffici possono operare anche altri professionisti, come avvocati, assistenti sociali e psicologi, che possono fornire informazioni pertinenti alla vittima e fornirle consulenza legale, nonché mettersi in contatto con altri servizi locali di assistenza sanitaria e psicologica.

FONTE

CSM. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9 maggio 2018.

La cooperazione multidisciplinare e interagenzia facilita l'intervento tempestivo per ridurre al minimo le implicazioni negative di un reato per le vittime minorenni. Un elemento chiave per un sostegno efficace alle vittime minorenni è la tempestività degli interventi. Il senso del tempo è molto diverso per i minorenni e per gli adulti. Attendere settimane o mesi prima di ricevere assistenza può

compromettere gravemente lo sviluppo di un minorenne, con conseguenze significative a lungo termine. Anche la coerenza dei molteplici interventi è di fondamentale importanza, in quanto garantisce che vengano presi in considerazione vari aspetti dello sviluppo del minore, in linea con l'approccio olistico sopra menzionato. Una valutazione e una risposta coordinate contribuiscono

PROTOCOLLO EVA DELLA POLIZIA DI STATO

ITALIA

Il protocollo si è tradotto in linee guida sulle migliori pratiche per il primo intervento delle forze dell'ordine nei casi di violenza di genere. A seguito di una denuncia di violenza di genere, viene prodotta una "Processing Card", composta da varie schede che gli agenti di polizia compilano e inseriscono in una banca dati. Quando la polizia si offre di intervenire in un caso, ha accesso a una serie di informazioni su chi ha richiesto l'intervento, sull'esistenza di armi all'interno dell'abitazione, su eventuali precedenti a carico delle persone coinvolte, tutte utili per tutelare al meglio sia la vittima che gli operatori di polizia. Durante l'intervento, agenti di polizia addestrati agiscono con delicatezza, ascoltando le parti in luoghi separati e verificando l'eventuale presenza di minorenni per capire se questi hanno assistito all'evento. Le informazioni vengono raccolte per tutti i casi, anche per quelli che non portano ad una denuncia formale. L'obiettivo del protocollo è quello di annotare gli elementi per costruire una memoria storica che serva a monitorare il fenomeno e ad adottare una valida strategia di contrasto ed eventuali provvedimenti nei confronti del reo o di protezione della vittima o delle persone a rischio.

a garantire che sia fornita un'assistenza rilevante in modo rapido e coerente, con vari attori che si integrano a vicenda.

La cooperazione multidisciplinare e interagenzia contribuisce a garantire la continuità e la coerenza degli interventi nel tempo. La valutazione individuale avviene in un dato momento, di solito quando la vittima minorenne entra in contatto con il sistema giudiziario penale, ma è probabile che i minorenni abbiano esigenze a breve e lungo termine. Probabilmente le istituzioni e le agenzie interessate si differenziano per il tipo di assistenza fornita - immediata e di emergenza o a lungo termine -, pertanto è essenziale che i loro interventi siano articolati e coordinati, per sostenere al meglio i minori. Ad esempio, l'assistenza sanitaria immediata o il collocamento in una casa rifugio d'emergenza lascerà il posto al monitoraggio sanitario a lungo termine e ad una sistemazione stabile o ad una collocazione eterofamiliare.

La Direttiva UE riconosce che le vittime,

e in particolare le vittime in una situazione vulnerabile come i minorenni, hanno una serie di esigenze che spaziano in settori diversi e richiedono competenze multidisciplinari. Essa riconosce inoltre che tali servizi possono non necessariamente rientrare nell'ambito dei servizi specifici per le vittime, ma richiedono un coordinamento con altri tipi di interventi pubblici. Di conseguenza, l'individuazione delle esigenze delle vittime nella valutazione individuale richiede il coinvolgimento di diversi servizi e discipline. Allo stesso modo, nel suo Commento Generale n. 13, il Comitato CRC chiede una "valutazione partecipativa e multidisciplinare dei bisogni a breve e a lungo termine del bambino, di coloro che si prendono cura di lui e della famiglia"²⁰. Se da un lato è necessario coinvolgere diversi esperti, dall'altro è essenziale garantire che le opinioni del minorenne siano ascoltate e rimangano al centro dell'intero processo e che l'interesse superiore del minorenne costituisca una considerazione primaria. L'approccio fondato sui diritti dell'infanzia, così come definito dal

²⁰ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 13 (2011), Il diritto del minorenne a essere libero da ogni forma di violenza, paragrafo 50.

Comitato CRC, sottolinea l'importanza di considerare il minore come attore piuttosto che come oggetto di protezione e di realizzare tutti i diritti della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali per proteggere

gere i minorenni dalla violenza. Il Commento generale n. 13 ricorda inoltre che questo approccio è olistico e sostiene i diversi sistemi sociali di cui il minore fa parte.

SFIDE NELLA COLLABORAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA

La collaborazione multidisciplinare e interagenzia presenta diverse sfide.

Può essere difficile raccogliere professionisti di diverse discipline, con diverse culture e prospettive professionali, intorno allo stesso tavolo. Questo aspetto può essere particolarmente importante quando gli sforzi di cooperazione sono incipienti e i professionisti sono abituati a lavorare con i colleghi della propria disciplina. La comprensione di diversi punti di vista può richiedere tempo e portare a dissaccordi sulla percezione della vulnerabilità di un minore, delle sue cause profonde e dei modi per affrontarla. Ad esempio, in alcuni contesti, la comunicazione tra la polizia e i servizi sociali può risultare problematica a causa delle diverse logiche a cui gli operatori rispondono. Tuttavia, tale sfida è anche la forza degli approcci multidisciplinari, che consentono di confrontare punti di vista diversi e, in ultima analisi, di approfondire situazioni complesse.

Il coinvolgimento di agenzie che operano in settori diversi può anche far emergere differenze tra culture istituzionali, quadri normativi e vincoli di bilancio e politici. Le diverse agenzie possono avere protocolli di lavoro distinti per la protezione dei minori, per cui sarà essenziale trovare strategie per armonizzare procedure e processi, al fine di fornire alle vittime servizi il più possibile efficaci e fondati sui diritti. Anche laddove esiste una legislazione, essa potrebbe non essere attuata in modo uniforme su tutto il territorio e da una serie di attori diversi. Le disparità di capacità tra gli attori, anche in termini di risorse umane e finanziarie, rappresentano una sfida significativa. La

cooperazione richiede tempo e risorse. Ciò implica che i vari attori coinvolti lavorino con standard simili e richiede anche la creazione di canali di comunicazione efficaci e l'istituzione di rapide procedure interne di autorizzazione, in modo da non rallentare l'azione degli altri soggetti coinvolti. Ad esempio, quando le relazioni dei servizi sociali sono di qualità scadente ne risentono anche altri attori, inclusa l'autorità giudiziaria, nello svolgimento delle proprie funzioni. Analogamente, per garantire un adeguato coordinamento è fondamentale un'interpretazione comune di concetti quali, inter alia, la definizione di abuso sui minori, la nozione di vulnerabilità, il ruolo della famiglia.

La mancanza di un quadro collaborativo strutturato rischia di compromettere l'efficacia dei meccanismi di cooperazione. La mancanza di chiarezza relativamente ai ruoli e alle responsabilità dei rispettivi attori, nonché sulle procedure e sui meccanismi di informazione e segnalazione, rappresenta una sfida importante nella collaborazione tra più agenzie. Spesso gli attori di diverse agenzie/istituzioni non si conoscono e questo influisce sugli sforzi per mantenere una proficua collaborazione multidisciplinare, anche quando l'impegno è presente. Non solo la mancanza di un meccanismo strutturato ostacola la cooperazione a causa dell'assenza di chiarezza su chi fa cosa, ma anche la poca chiarezza nella divisione del lavoro tra diverse agenzie e discipline può influire sulla trasparenza e sull'attribuzione di responsabilità, portando a inefficienze. Laddove la responsabilità dell'intervento è ripartita tra diversi settori e attori, il

rischio è quello di suscitare preoccupazioni per l'iniqua divisione dei compiti e l'insufficiente riconoscimento e di diluire i meccanismi di responsabilità, aprendo la strada all'inazione.

La riservatezza è un aspetto centrale dei diritti delle vittime minorenni. Di conseguenza, la collaborazione multidisciplinare e interagenzia non dovrebbe incidere su questo principio nel contesto della valutazione dei bisogni e della prestazione di altri servizi. La ripartizione dei compiti tra i servizi dovrebbe pertanto prevedere adeguate garanzie per preservare la riservatezza nei singoli casi. Ad esempio, la valutazione dei bisogni in termini di istruzione o di accoglienza può non richiedere la piena conoscenza della storia di una vittima minorenne, compresi i dettagli del reato di cui è vittima. Una comprensione della sua situazione dal punto di vista amministrativo o del tipo di minacce cui potrebbe essere esposta può essere sufficiente per valutare detti bisogni.

Le forme di cooperazione e la loro efficacia possono variare significativamente sul territorio nazionale. La collaborazione tra professionisti e agenzie dipende spesso dal contesto locale e dalla volontà politica. In alcune aree geografiche, alcuni settori professionali o istituzioni possono non essere interessati a promuovere la cooperazione o possono opporvi resistenza. La collaborazione tra più agenzie può rappresentare, per alcuni, un carico di lavoro aggiuntivo che sono riluttanti ad assumere, a causa di risorse limitate o di priorità concorrenti. Per altri, può costituire una minaccia per la propria competenza e autorità in un ambito specifico. Negli Stati federali o altamente decentrati, in cui i servizi sociali sono tipicamente di competenza delle autorità locali, le differenze nelle procedure tra le aree geografiche possono rappresentare una sfida importante. La mancanza di un sistema di informazione e segnalazione uniforme per la produzione di dati statistici incide sulla conoscenza della natura e delle dimensioni di un determinato tipo di reato nel paese e dei minorenni più a rischio.

RENDERE EFFICACE LA COLLABORAZIONE MULTIDISCIPLINARE E INTERAGENZIA

Il superamento degli ostacoli alla collaborazione multidisciplinare e tra agenzie richiede un'azione a diversi livelli. Occorre garantire che il quadro politico e giuridico sia sufficientemente armonizzato per consentire ai vari attori di lavorare insieme su casi che riguardano una vittima minorenne. È inoltre necessario definire approcci e meccanismi generali per regolamentare le interazioni tra i vari attori al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Infine, occorre garantire uno spazio sufficiente e un ambiente favorevole all'iniziativa e alla collaborazione individuali, poiché, in ultima analisi, una cooperazione efficace ha luogo innanzi tutto e soprattutto tra persone.

La collaborazione multidisciplinare e interagenzia deve essere costruita intorno alla centralità del minorenne e del suo interesse superiore. La considerazione dell'interesse superiore del minorenne è la bussola per il processo decisionale che la Convenzione sui diritti del fanciullo pone trasversalmente a tutte le discipline, superando le possibili differenze professionali alla luce di un obiettivo comune. La gestione dei casi richiede, inoltre, che i professionisti lavorino insieme su una situazione, mettendo il minorenne al centro dell'attenzione, piuttosto che frammentare un determinato caso tra varie discipline e dipartimenti. Questa è una premessa fondamentale per una collaborazione efficace. Il Capitolo 4 della presente metodologia elabora gli approcci necessari per individuare l'interesse superiore del minore.

“JOUR-FIXE” PER ARMONIZZARE LE PROCEDURE DI ESAME FISICO FORENSE

GRAZ, AUSTRIA

Un prerequisito essenziale per consentire sia la protezione delle vittime di reato che il funzionamento delle indagini e dei processi di informazione è un atteggiamento di apertura e la comprensione, da parte di tutti gli attori coinvolti, delle reciproche norme operative e dei rispettivi contesti di lavoro. Per tale motivo, l'istituto di ricerca Ludwig Boltzmann Institute for Clinical Forensic Imaging di Graz organizza regolarmente degli incontri a giorni fissi, denominati “Jour-Fixe”, diretti ad armonizzare le procedure di esame fisico forense delle vittime di violenza e delle persone sospettate di reato. In tali incontri, rappresentanti della magistratura, della sanità, dei servizi psicologici e di protezione delle vittime si confrontano sui rispettivi e reciproci punti di vista ed opinioni al fine di ottimizzare e semplificare le procedure lavorative.

Una collaborazione strutturata tra agenzie è fondamentale per garantire una cooperazione reale ed efficace.

Ciò non implica necessariamente la creazione di nuove strutture, ma necessita, piuttosto, che quelle esistenti svolgano il proprio ruolo in cooperazione con altri attori, ove necessario. Occorre istituire sistemi chiari per organizzare la collaborazione tra gli attori, come ad esempio buone procedure di segnalazione ed invio dei casi. Una chiara divisione dei compiti e dei flussi di lavoro tra gli attori coinvolti contribuirà a garantire che non vi siano sovrapposizioni o falle e che gli attori interessati sappiano da dove ricevono le informazioni, a chi riferire e come interagire tra di loro. La collaborazione strutturata può impiegare vari strumenti. Un elemento centrale di tali strumenti è che essi dovrebbero essere basati su un “contratto” che descriva in dettaglio i ruoli e gli impegni degli attori, e che questi hanno chiaramente sottoscritto. Al contempo, tuttavia, si deve trattare di strumenti sufficientemente flessibili in modo da potersi adattare all'eterogeneità dei casi. Tra i possibili strumenti vi sono:

- **Protocolli di Intesa:** essi stabiliscono di norma gli obiettivi e le aree di collaborazione tra i vari enti che si impegnano a lavorare insieme per il raggiungimento di tali obiettivi. Di solito consistono in accordi generali che

fissano i principi della collaborazione, ma possono non entrare nel dettaglio delle modalità di collaborazione quotidiana. Essi forniscono la base per un'azione comune su alcuni temi, con procedure di cooperazione che verranno dettagliate nel contesto di specifiche iniziative.

- **Accordi di cooperazione:** consistono generalmente in un resoconto maggiormente dettagliato degli impegni e delle responsabilità dei vari attori, comprese le modalità di organizzazione della cooperazione e i contributi in termini di risorse. L'obiettivo è quello di colmare eventuali lacune che possono ostacolare la piena cooperazione, in linea con il mandato giuridico e gli obblighi di ciascuna parte dell'accordo. Di conseguenza, i ruoli e le aspettative dovrebbero risultare più chiari per tutte le parti interessate e, di conseguenza, i servizi forniti dovrebbero risultare armonizzati e più efficaci.
- **Protocolli e Procedure Operative Standard:** i Protocolli fissano di solito le azioni da intraprendere in una determinata situazione e specificano quale attore è il principale responsabile del completamento dell'intervento. Le Procedure Operative Standard (POS) comportano generalmente un ulteriore livello di dettaglio, specificando

esattamente come sarà attuato il protocollo. In pratica, nel campo della protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, entrambe le procedure designano modalità dettagliate di cooperazione tra i vari enti, indicando il ruolo e le responsabilità di ciascun attore e il

modo in cui, in termini molto concreti, gli attori sono tenuti a comunicare. Normalmente, il documento includerà anche una definizione dei termini e dei concetti, che costituiranno il quadro comune di intervento.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA PREFETTURA, PROCURA E COMUNE DI MILANO MILANO, ITALIA

A Milano, nel 2017, è stato adottato un Protocollo d'Intesa tra la Procura, il Comune e la Prefettura. Esso stabilisce una serie di aree di collaborazione rafforzata, tra l'altro nel campo della sensibilizzazione, della mediazione, della condivisione di un software di gestione dei dati e della formazione. Il documento prevede la possibilità di scambi di risorse, come la disponibilità di supporto informatico per il software. Prevede la creazione di un gruppo di lavoro responsabile dell'attuazione concreta del Protocollo d'Intesa, tenendo conto delle risorse e dei mandati delle varie parti dell'accordo.

FONTE

Protocollo d'Intesa tra Prefettura, Procura e Comune di Milano, Italia (2017).

Le esperienze maturate finora dimostrano che, nelle collaborazioni interagenzia, è essenziale garantire che vi sia un soggetto capofila con un ruolo di coordinamento, che sovrintenda al coinvolgimento degli altri attori. Detto soggetto non ha necessariamente una posizione generale di superiorità gerarchica, ma deve avere l'autorità di gestire il processo in relazione alla valutazione dei bisogni delle vittime minorenni e alle relative azioni di follow up. Ciò contribuisce a garantire trasparenza e la chiara attribuzione delle responsabilità. Tale soggetto è anche responsabile della gestione delle questioni relative alla privacy e della condivisione delle informazioni strettamente necessarie con i soggetti rilevanti. In molti paesi tale responsabilità di coordinamento è assunta dai servizi di tutela dei minori, ma può essere assunta anche da altri attori, quali, ad esempio, quelli del settore sanitario, giudiziario o sociale. In alcuni paesi, l'agenzia nazionale per la protezione dell'infanzia e

dell'adolescenza opera principalmente come autorità di supervisione e controllo nei confronti degli attori coinvolti nella protezione dei minori. Di conseguenza, piuttosto che essere percepita come una risorsa dai professionisti coinvolti, detta agenzia può essere vista come un'autorità che suscita timore e diffidenza. Pertanto le agenzie per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza potrebbero invece concentrarsi sulla promozione dell'attuazione delle politiche di protezione, favorendo la collaborazione tra professionisti e agenzie e la formazione in materia di protezione dei minorenni in tutti i settori. Tale ruolo di guida e coordinamento deriva legittimamente dalla legislazione nonché dall'esperienza che detta agenzia centrale porta nel campo della protezione dei minorenni a beneficio di altri professionisti. Inoltre essa presenta il valore aggiunto di dare visibilità alle vittime minorenni e di rappresentare per esse un interlocutore stabile. Un aspetto importante di un sistema a misu-

ra di minorenne è la possibilità per il minorenne di avere lo stesso interlocutore nel corso del tempo, piuttosto che doversi confrontare con più attori. Il modello della Barnahus prevede la nomina di

una figura di sostegno, che sia responsabile di tenere i rapporti con il minorenne e la sua famiglia e garantire la continuità degli interventi e delle comunicazioni.

PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE DEI MINORI: PROCEDURE OPERATIVE CONGIUNTE TRA LA POLIZIA NEOZELANDESE E IL DIPARTIMENTO PER L'INFANZIA, LA GIOVENTÙ E LA FAMIGLIA DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO SOCIALE

NUOVA ZELANDA

Il Protocollo sulla Protezione dei Minorenni della Nuova Zelanda del 2016 fornisce un'analisi dettagliata dei rispettivi ruoli e responsabilità della Polizia e dei servizi sociali e organizza la loro cooperazione attraverso procedure precise. Il Protocollo copre i seguenti settori:

- | | |
|--|---|
| 1. Scopo | 8. Risoluzione dei conflitti |
| 2. Principi | 9. Formazione e sviluppo professionale |
| 3. Responsabilità | 10. Garanzia di qualità |
| 4. Quando utilizzare il Protocollo di Protezione dei Minori | 11. Revisione |
| 5. La procedura | 12. Firmatari |
| 6. Ulteriori considerazioni relative all'inchiesta | 13. Glossario dei termini |
| 7. Condivisione delle informazioni | 14. Elenco delle sigle |

Ad esempio, per quanto riguarda la comunicazione tra gli enti firmatari, il Protocollo sulla Protezione dei Minorenni (Child Protection Protocol - CPP) organizza in termini molto concreti come tale collaborazione sarà garantita:

“La Polizia e il Dipartimento per l'Infanzia, la Gioventù e la Famiglia devono consultarsi su tutti i casi di cui al CPP. Inoltre, il Dipartimento per l'Infanzia, la Gioventù e la Famiglia e la Polizia terranno un incontro dedicato al CPP. Questa riunione si terrà almeno una volta al mese, o più frequentemente se necessario, per discutere di tutti i casi di CPP in corso. Per garantire che le riunioni siano produttive e mirate, la Polizia il Dipartimento per l'Infanzia, la Gioventù e la Famiglia hanno concordato i seguenti punti permanenti all'ordine del giorno per le riunioni del CPP:

- aggiornare l'elenco dei casi CPP sulla base di eventuali nuove segnalazioni;
- discutere gli aggiornamenti caso per caso;
- consigliare sugli esiti o sulla chiusura dei casi;
- discutere le questioni operative.

In occasione di ogni riunione viene redatta una serie di verbali formali concordati, sulla base del modello di verbali di riunione, e questi saranno distribuiti ad entrambe le organizzazioni.”

FONTE

Protocollo sulla Protezione dei Minori: Procedure Operative Congiunte tra la Polizia neozelandese e il Dipartimento per l'Infanzia, la Gioventù e la Famiglia del Ministero neozelandese per lo Sviluppo sociale, disponibile all'indirizzo <https://practice.orangatamariki.govt.nz/assets/documents/policy/assessment-and-decision-making/child-protection-protocol-2016.pdf>.

SCHEMA DELL'ACCORDO INTERAGENZIA DELLA *BARNAHUS* DI LINKÖPING

SVEZIA

- 1 Parti.** Definisce le parti dell'accordo interagenzia.
- 2 Scopo.** Lo scopo è quello di evitare una traumatizzazione secondaria e ritardi ingiustificati. Tale sezione descrive alcuni dei principi chiave per la cooperazione e la gestione dei casi, compreso il modo in cui i minorenni dovrebbero essere trattati. Si occupa dell'ambiente e della forma di collaborazione multidisciplinare, nonché della formazione continua per garantire servizi di alta qualità.
- 3 Obiettivi.** Definisce gli obiettivi della *Barnahus* e i risultati attesi, come ad esempio assicurare che l'interesse superiore del minorenne sia una considerazione primaria, garantire misure di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, professionalità a misura di minorenne e prevenire la traumatizzazione secondaria.
- 4 Destinatari.** Definisce il gruppo dei destinatari.
- 5 Ambito geografico.** Definisce l'ambito geografico.
- 6 Impegni.** Elenca gli impegni congiunti dei servizi partecipanti, compreso il fatto che devono partecipare alle riunioni di pianificazione, assumersi la responsabilità di una collaborazione efficace, garantire che informazioni, linee guida, procedure e checklist siano comprese e utilizzate, promuovere lo sviluppo delle competenze e delle capacità e collaborare con altri servizi. Descrive gli impegni specifici dei rispettivi servizi presenti nella *Barnahus*.
- 7 Personale.** Descrive la struttura del personale e le responsabilità.
- 8 Organizzazione.** Descrive la struttura organizzativa, inclusi i ruoli del gruppo direttivo, del coordinatore e dei gruppi di contatto/lavoro.
- 9 Aspetti finanziari e condivisione dei costi.** Descrive il modo in cui i costi della *Barnahus* sono ripartiti tra le parti, compresa la responsabilità dei rispettivi enti di appartenenza di garantire che vi siano attrezzature e personale adeguati.
- 10 Sede.** Descrive la sede, compreso il fatto che dovrebbe essere a misura di minore.
- 11 Documentazione.** Descrive le modalità di compilazione della documentazione, compresa la documentazione dei rispettivi servizi e i protocolli comuni.
- 12 Privacy.** Descrive le azioni che le rispettive agenzie devono intraprendere per garantire la privacy e la protezione dei dati.
- 13 Follow up.** Definisce il modo in cui la *Barnahus* controlla il bilancio e la redazione delle relazioni annuali congiunte e individuali.
- 14 Competenza.** Definisce le azioni da intraprendere per garantire che tutti i servizi, individualmente e congiuntamente, assicurino qualità e competenza.
- 15 Durata dell'accordo.** Definisce la durata dell'accordo.
- 16 Risoluzione dei conflitti.** Descrive come saranno affrontati i potenziali conflitti.

FONTE

Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence, PROMISE project series.

La collaborazione tra agenzie deve basarsi su linee e meccanismi di responsabilità chiari e solidi. I ruoli, le capacità e i doveri dei professionisti coinvolti devono essere chiaramente definiti in linea con le rispettive discipline e le regole dell'agenzia/ente di appartenenza. Ogni attore deve sapere a chi deve riferire, su cosa e come. Le responsabilità possono essere utilmente dettagliate nell'accordo o nel protocollo che disciplina i rispettivi ruoli nell'ambito delle valutazioni individuali dei bisogni e nell'attuazione delle misure pertinenti. A seconda del sistema nazionale, è probabile che la responsabilità sia affidata ai servizi sociali o al sistema giudiziario incaricato di gestire il processo penale. È inoltre necessario istituire un meccanismo di monitoraggio del funzionamento degli accordi di collaborazione tra più agenzie, che di norma coinvolgerà i Ministeri pertinenti. Si possono prevedere, a intervalli regolari, revisioni complete del funzionamento del sistema da parte del Difensore civico per i Minorenni (o Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza), delle istituzioni competenti per i diritti umani, degli uffici governativi di revisione contabile e sulla base dei meccanismi di controllo parlamentare.

La condivisione delle informazioni deve essere regolamentata e devono essere adottate chiare misure di protezione dei dati, che da un lato proteggano i dati personali dei minori, ma dall'altro consentano ai professionisti coinvolti di condividere le informazioni per evitare audizioni o esami ripetuti. Le informazioni riservate dovrebbero essere condivise solo nella misura necessaria per valutare la situazione del minore in relazione al reato di cui è stato vittima e le misure pertinenti da adottare. Ad esempio, una valutazione dell'abuso, della sua natura e della sua gravità attraverso l'esame medico può essere condivisa dal medico con altri professionisti dell'equipe, mentre altre informazioni sanitarie non correlate al reato e irrilevanti per la determinazione delle misure di protezione e di assistenza non dovrebbero essere condivise. Allo

stesso modo, i servizi educativi possono avere bisogno di sapere che un minore deve cambiare scuola in base a una valutazione di trasferimento da parte dei servizi di tutela, mentre non hanno bisogno di conoscere la natura o i dettagli del reato.

In particolare, a causa delle nuove norme sulla protezione dei dati, lo scambio di informazioni tra le autorità e le istituzioni coinvolte in casi che coinvolgono minorenni vittime di reato è diventato più complesso. In Austria, ad esempio, gli operatori del settore hanno riferito che le norme non sono chiare. Questa incertezza si traduce in pratiche incoerenti.

UFFICI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME SPAGNA

In Spagna, gli Uffici di assistenza alle vittime offrono un'ampia gamma di servizi, effettuano la valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione delle vittime e coordinano altri servizi di assistenza alle vittime. Le loro equipe sono multidisciplinari e comprendono giudici, psicologi e assistenti sociali. Il funzionamento dei servizi di assistenza alle vittime, i meccanismi e gli impegni assunti in termini di garanzie devono essere valutati annualmente dal Ministero della Giustizia spagnolo.

FONTE

E-PROTECT (2018). Esame approfondito dell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE in altri Stati membri.

Gli accordi di collaborazione multidisciplinare e tra agenzie per le procedure di valutazione individuale non dovrebbero limitarsi alla valutazione, ma dovrebbero includere le fasi successive del trattamento di un caso, vale a dire l'attuazione e il monitoraggio delle misure adottate. Le procedure poste in essere nell'ambito della valutazione si applicano a tutto il processo di gestione dei casi. La valutazione individuale rappresenta una fase fondamentale per garantire i diritti delle vittime minorenni e andrebbe considerata come parte di un continuum di interventi che richiedono il coinvolgimento di professionisti di tutti i settori.

LEGISLAZIONE SULLA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE NEI CASI DI PROTEZIONE DEI MINORENNI

FRANCIA

L'articolo L226-2-2 del Codice francese del servizio sociale stabilisce che le persone vincolate dal segreto professionale coinvolte nella protezione dei minorenni sono autorizzate a condividere tra loro informazioni riservate al fine di valutare una situazione individuale e di determinare e attuare misure di protezione e assistenza ai minorenni e alle loro famiglie. La condivisione di informazioni su una situazione individuale è strettamente limitata a quanto necessario per l'esecuzione del mandato di protezione dei minori. I genitori, il tutore legale, il minorenne a seconda della sua età e maturità sono previamente e adeguatamente informati, a meno che ciò non sia contrario all'interesse del minore.

IL RUOLO DELLA FIGURA DI SOSTEGNO NEL MODELLO DELLA BARNAHUS

- Il minorenne e chi si prende cura di lui/lei ricevono un'assistenza continuativa e informazioni regolari durante l'intero processo investigativo e giudiziario;
- Gli interventi successivi al procedimento giudiziario sono organizzati in base alle esigenze del minorenne e della famiglia o di chi se ne prende cura;
- Un individuo o un membro dell'equipe interagenzia designato e specificatamente formato monitora l'intervento multidisciplinare per assicurare che vi sia un'assistenza continuativa e un follow up a beneficio del minorenne e dei suoi familiari/affidatari non colpevoli di reato;
- Se il ruolo di sostegno/coordinamento è assunto da un'autorità non presente nel servizio, un membro del personale del servizio è responsabile dei rapporti con tale autorità, assicurando una comunicazione e un follow-up adeguati.

FONTE

PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza], pag. 67.

ACCORDO FORMALE INTERAGENZIA *BARNAHUS* DI LINKÖPING

SVEZIA

L'equipe della Barnahus di Linköping è composta da cinque dipendenti della Barnahus, da circa 90 assistenti sociali dei servizi sociali di nove Comuni vicini, da quattro procuratori della Procura della Repubblica, da undici agenti di polizia, da cinque a sei pediatri dell'ospedale pediatrico e da alcuni membri del Dipartimento di psichiatria infantile e adolescenziale, del reparto di ginecologia e del reparto di medicina legale del vicino ospedale. Dato l'elevato numero di agenzie e di personale coinvolti, è indispensabile dotarsi di un chiaro quadro organizzativo per far funzionare la pianificazione, gli interventi e la collaborazione. La collaborazione deve tener conto del fatto che l'equipe lavora sulla base di procedure professionali, regolamenti e leggi diversi.

Per garantire alla Barnahus un funzionamento regolare ed efficace, sono stati introdotti un accordo formale di cooperazione, uno o più coordinatori, procedure rigorose e un gruppo di contatto/lavoro. L'accordo formale è essenziale per chiarire i parametri della collaborazione, compresi lo scopo, gli obiettivi, gli impegni, le responsabilità, l'organizzazione e gli aspetti finanziari. L'accordo è sottoscritto dai direttori di ciascuna agenzia per garantire l'impegno continuativo delle rispettive agenzie. (...) L'attuazione dell'accordo è supervisionata dal gruppo direttivo, che comprende i rappresentanti delle direzioni delle rispettive agenzie.

Il lavoro quotidiano della *Barnahus* è regolato da una rigorosa routine, che tutte le agenzie si impegnano a seguire. Le routine coprono ad esempio le riunioni di pianificazione interagenzia, i ruoli e le responsabilità dei professionisti che osservano i colloqui, le procedure per valutare e determinare il superiore interesse del minore, nonché per la documentazione e il monitoraggio dei casi.

È stato istituito un gruppo di contatto/lavoro che comprende i rappresentanti di tutte le agenzie e che si riunisce una volta al mese. Tale gruppo contribuisce a creare un senso di responsabilità condivisa e di coinvolgimento attivo e svolge un ruolo importante nel mantenere le routine pertinenti e aggiornate. L'equipe interna della Barnahus svolge un ruolo importante nel coordinare il lavoro. I cinque membri interni dell'equipe coprono professioni e ruoli diversi e agiscono tutti come responsabili della collaborazione interagenzia all'interno della Barnahus. Il coordinatore dell'equipe ha una particolare responsabilità nel mantenere i contatti con il gruppo direttivo e con il gruppo di contatto/lavoro.

FONTE

PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza].

IN EVIDENZA DALLE CONSULTAZIONI IN ITALIA

- **In alcuni territori è emersa come forte criticità il non avere realizzato l'integrazione dei servizi socio sanitari così come prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328.** Per integrazione socio-sanitaria si intende il coordinamento tra servizi sociali e i servizi sanitari nell'attivazione di interventi e prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini. Tale integrazione consentirebbe una valutazione multidimensionale del bisogno (sanitario e sociale) e di conseguenza una unitarietà dell'intervento e del percorso assistenziale, con concorso professionale di personale medico, infermieristico, riabilitativo e di servizio sociale professionale.
- **La cooperazione multidisciplinare** e interagenzia è fondamentale, ma dev'essere istituita all'interno di un quadro adeguato che definisca le competenze, le funzioni e le modalità di integrazione dei diversi soggetti. Tale cooperazione deve essere sovrintesa da una regia che sia riconosciuta e legittimata da tutti gli altri soggetti coinvolti.
- Ogni territorio dovrebbe attuare una **mappatura** delle proprie risorse e dei servizi esistenti e dedicati alle vittime. Esistono, infatti, realtà anche molto preparate, ma spesso sono servizi poco conosciuti e dunque non integrati nel sistema di giustizia e di protezione dell'infanzia.
- Un efficace contrasto al fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso la **responsabilizzazione di tutti gli altri attori**, istituzionali e non, in grado di contribuire a svelare, in tempo utile, forme sommerse di violenza, chiamati a effettuare una tempestiva valutazione prognostica del rischio reale cui la vittima è esposta, coinvolti in quel percorso di sostegno e di protezione di quest'ultima, in affiancamento all'intervento giurisdizionale²¹.
- E' necessario rendere operativo ed efficace il **coordinamento tra procura ordinaria e procura minorile** in modo da garantire il tempestivo scambio di informazioni tra i due soggetti inquirenti, per accertare chi sia il giudice competente all'adozione dei provvedimenti urgenti per la tutela del minore e di conseguenza il P.M. che deve promuoverne l'adozione. Il maggior coordinamento tra procura ordinaria e minorile consente uno scambio di atti e di informazioni tale da garantire la tempestiva ed efficace tutela del minore che si trova in una situazione di pregiudizio. Si può procedere anche al compimento di atti congiunti contemperando le esigenze investigative con il superiore interesse del minore²².
- Va altresì rafforzata la **cooperazione tra magistratura ordinaria**, sia penale che civile, e quella minorile qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore²³.

²¹ CSM - Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9 maggio 2018.

²² Documento della Scuola Superiore della Magistratura contenente "proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici", Scandicci 13-15 maggio 2019.

²³ CSM - Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9 maggio 2018.

Buone prassi

- Presso Ospedale Fatebenefratelli di Milano è attivo un servizio (pubblico) per i problemi della violenza alle donne e ai minorenni (Soccorso Violenza Sessuale e Domestica – SVSeD) che offre consulenza psicologica ed anche una prima consulenza legale²⁴.
- Progetto “Liberi di scegliere” attivo a Reggio Calabria. L'intento è creare un'équipe specializzata che accompagni passo dopo passo i minorenni vittime di indottrinamento mafioso, da parte delle loro famiglie, sino al raggiungimento dell'autonomia esistenziale²⁵.
- Presso numerose Procure sono state attivate forme di collaborazione con soggetti istituzionali e del Terzo settore esterni al sistema giudiziario impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, quali i servizi sociali, i centri antiviolenza presenti sul territorio, i servizi pubblici e privati della rete locale, allo scopo di reperire con immediatezza strutture in grado di accogliere le vittime di violenza, laddove si renda urgente il loro allontanamento dall'abitazione²⁶.
- A Genova c'è accesso reciproco ai registri e sistemi informatici dei tribunali. Il registro informatico sui minorenni è aperto e visibile sia al tribunale ordinario che al tribunale per i minorenni. A far tempo dal mese di febbraio 2019 gli atti dei fascicoli civili presso il tribunale per i minorenni di Genova non sono più segreti.

²⁴ <https://www.policlinico.mi.it/centri-di-riferimento/23/centro-di-riferimento-di-assistenza-per-i-problemi-della-violenza-alle-donne-e-ai-minori-soccorso-violenza-sessuale-e-domestica-svsed>

²⁵ <https://www.sicilianpost.it/liberi-di-scegliere-cosi-a-reggio-calabria-salvaguardiamo-i-minori-dalla-ndrangheta/>

²⁶ CSM - Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9 maggio 2018.

Non è un
passatempo



POSSONO TRASCORRERE MOLTI ANNI
PRIMA CHE L'AUTORE DI UN REATO
CONTRO UN MINORENNE
VENGA CONDANNATO

3 GARANZIE PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI BISOGNI

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Revisionare le garanzie procedurali necessarie per la valutazione individuale al fine di evitare una vittimizzazione secondaria;
- Esaminare come queste garanzie devono essere applicate con un approccio rispettoso delle vittime minorenni e dei loro diritti in quanto minori.

IMPORTANZA DELLE GARANZIE PROCEDURALI DURANTE LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Il sistema giudiziario è in primo luogo un sistema fatto da e per gli adulti, che deve essere adattato per interagire con i minorenni in modo adeguato e accogliente. L'obiettivo è prevenire la vittimizzazione secondaria e proteggere il minorenne da intimidazioni e ritorsioni. La vittimizzazione secondaria avviene quando il contatto con il sistema giudiziario rafforza o ripete il trauma subito dalla vittima a seguito del reato, quando il sistema è insensibile alla situazione della vittima, costringendola a ripetere più volte la propria storia, a "rivivere" gli eventi e non dando valore alle sue opinioni e ragioni o, peggio ancora, incolpandola o causandole sentimenti di colpa per quanto accaduto. Ciò non significa che la storia della vittima non debba essere verificata e i diritti della difesa non debbano essere rispettati. Tuttavia, il sistema dovrebbe garantire che i diritti e la dignità della vittima siano sempre rispettati, anche tenendo conto dei requisiti del procedimento penale. Le garanzie procedurali devono tener conto della vul-

nerabilità dei minorenni a causa delle loro caratteristiche individuali e della natura e delle circostanze del reato, che saranno uniche per ogni caso.

Le garanzie procedurali sono di due ordini:

1. Garanzie da porre in essere nella valutazione individuale dei bisogni di protezione; e
2. Garanzie da porre in essere nei procedimenti penali a seguito della valutazione dei bisogni.

Il presente capitolo si concentra sul primo ordine di garanzie, ossia quelle che occorre osservare nel corso della valutazione individuale (altri aspetti sono trattati nel Capitolo 4 sull'esito e sul seguito da dare alla valutazione).

Sebbene ogni caso sia unico, alcune garanzie sono particolarmente importanti per tutte le vittime minorenni, tenuto conto del loro stadio di sviluppo e del fatto che hanno bisogno di assistenza

nell'esercizio dei propri diritti. Lo studio condotto dall'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali sulle prospettive e le esperienze dei minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in

nove Stati membri dell'UE ha rilevato una correlazione diretta tra il livello di assistenza ricevuta dai minorenni e il fatto che essi sentano rispettato il loro diritto alla privacy, si sentano al sicuro e comprendano le procedure.



FIGURA 4

Importanza dell'assistenza ricevuta per sentire rispettata la propria privacy

FONTE

Agenzia UE per i Diritti Fondamentali (2017). Child-friendly justice Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE], pag. 84.

PRINCIPI DI SALVAGUARDIA

Alla valutazione individuale si applicano vari principi generali di salvaguardia.

Tempestività. La valutazione individuale dovrebbe essere svolta tempestivamente, considerando la situazione individuale del minorenne e il tipo di decisione da adottare. L'articolo 22 della Direttiva UE menziona esplicitamente che la valutazione deve essere tempestiva. La ragione è che la mancanza di adeguate misure di protezione può avere un impatto drammatico sui minorenni e sulle altre vittime vulnerabili, mettendoli a rischio di ulteriori vittimizzazioni. Nel misurare la tempestività, è importante ricordare che il senso del tempo è diverso per i minorenni e per gli adulti. La durata del trauma e i ritardi nelle misure di protezione possono avere effetti altamente

negativi sullo sviluppo del minorenne nel lungo periodo. Quanto più rapidamente vengono adottate misure di protezione pertinenti, tanto migliori saranno la resilienza e la capacità di recupero del minorenne. Un approccio valido consiste in una valutazione in due fasi. Una valutazione iniziale individua le misure immediate da adottare al fine di proteggere il minorenne, come la sistemazione in una casa rifugio o un trattamento sanitario. A questa valutazione iniziale segue immediatamente una seconda valutazione approfondita. In pratica, di solito, coesistono tempistiche diverse, a seconda del grado di emergenza della situazione e degli aspetti specifici del caso che possono richiedere una risposta immediata o un esame più complesso.

VALUTAZIONE INIZIALE

- ✓ Entro le 48 ore
- ✓ Da parte del responsabile del caso
- ✓ Primo contatto
- ✓ Individuazione della natura dei rischi, del livello di rischio e dei tempi di intervento
- ✓ Immediata protezione fisica, della salute e della sicurezza
- ✓ Esigenze di base come cibo, riparo, cure mediche
- ✓ Determinazione della frequenza del monitoraggio

FORNITORE

Tratto da Child Protection Working Group (2014), Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for Policy & Programme Managers and Caseworkers [Linee guida interagenzia per la gestione dei casi nella protezione dei minori. Il ruolo della gestione dei casi nella protezione dei minori: Una guida per i responsabili delle politiche e dei programmi e per gli operatori], gennaio 2014.

VALUTAZIONE APPROFONDIRITA

- ✓ Da completarsi entro un mese
- ✓ Approfondimento e visione olistica della situazione del minore
- ✓ Identificazione dei rischi e dei fattori negativi, ma anche dei fattori positivi, delle risorse e dei punti di forza
- ✓ Partecipazione del minorenne alla valutazione
- ✓ Individuazione di una serie completa di bisogni
- ✓ Azioni di follow-up entro due settimane dal completamento della valutazione

Informazioni accessibili. Il minorenne dovrebbe ricevere informazioni in una lingua e in un modo a lui comprensibile. Le norme internazionali ed europee sottolineano che non è sufficiente fornire informazioni, in quanto le informazioni dovrebbero essere accessibili a minorenni con diversi livelli di maturità e comprensione o altre caratteristiche, e in diversi formati. Le norme internazionali definiscono in primo luogo l'accessibilità delle informazioni dal punto di vista del titolare dei diritti (destinatario) in una prospettiva di risultato. L'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva UE contiene una disposizione specifica relativa all'accessibilità delle informazioni per vittime con disabilità, che prevede che gli Stati membri garantiscano l'accessibilità delle informazioni in generale e che le comunicazioni "siano offerte (...) in un linguaggio semplice e accessibile" e "tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità

che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso". È importante sottolineare che non è sufficiente che il rappresentante del minorenne, quando presente, comprenda le informazioni. Le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minorenne prevedono che "[d]i norma, le informazioni dovrebbero essere fornite sia al minorenne sia ai genitori o ai legali rappresentanti. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe costituire un'alternativa alla comunicazione delle informazioni al minore"²⁷. Durante la valutazione individuale, devono essere fornite informazioni accessibili al minorenne e ai genitori o ai tutori legali, a seconda della procedura, degli obiettivi e degli esiti della valutazione. Il minorenne e i suoi accompagnatori devono avere l'opportunità di porre domande e ricevere risposte complete e comprensibili.

²⁷ Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010.

Le informazioni fornite devono essere orientate in modo da consentire al minorenni di esercitare i propri diritti nell'ambito della valutazione individuale e nel procedimento penale. Un'analisi degli strumenti esistenti per informare i minorenni sui loro diritti ha rilevato che gli strumenti tendono a rimanere troppo astratti. Essi si concentrano sullo spiegare in modo accessibile quali sono i diritti,

piuttosto che spiegare come i minorenni possono effettivamente esercitarli per migliorare la propria situazione. Questi strumenti dovrebbero focalizzarsi sul contestualizzare le informazioni fornite e tradurle in scelte concrete. Essi dovrebbero mirare a dare ai minorenni la possibilità di esercitare i loro diritti e di essere ascoltati, come parte integrante del processo di partecipazione dei minori²⁸.

OBIETTIVI E LIMITI TEMPORALI MASSIMI - BARNAHUS

ISLANDA

Ogni sospetto di abuso su un minorenni o qualsiasi rivelazione in tal senso di un minorenni deve essere immediatamente segnalato al Servizio di Tutela dell'Infanzia (STI). Una volta ricevuta la segnalazione, l'STI deve intervenire per valutare la situazione del minorenni entro una settimana, al massimo 7 giorni. Nei casi di particolare gravità ed urgenza, in particolare se il bambino è a rischio, l'STI agisce il giorno stesso o al più tardi il giorno seguente.

La **valutazione della salute mentale** dovrebbe avvenire idealmente **entro 2 settimane dalla rivelazione o dalla segnalazione del sospetto**. Il limite temporale può essere determinato sulla base di una valutazione delle caratteristiche del minore, quali l'età, la sua situazione, l'eventuale relazione tra il sospetto autore del reato e il minorenni e altre variabili. Per alcuni minorenni è importante effettuare la valutazione e iniziare la terapia subito dopo l'audizione giudiziaria, mentre in altri casi è possibile attendere 2-3 settimane. **Il periodo di tempo tra la rivelazione e la valutazione della salute mentale non dovrebbe mai superare le 4 settimane.**

L'esame medico dovrebbe avvenire **2-4 settimane dopo la rivelazione o la segnalazione del sospetto**, tranne nei **casi gravi ed urgenti** in cui la valutazione medica dovrebbe avvenire **entro 72 ore** dall'abuso.

Il limite di tempo per **ogni intervento medico o psichiatrico/psicologico per familiari, affidatari/tutori non colpevoli** è simile a quello che si applica nel caso di vittime minorenni. Il terapeuta e i medici incontrano i genitori/affidatari non colpevoli insieme al minore. Se i genitori/affidatari non colpevoli necessitano di una valutazione e di un trattamento, questo viene fornito dall'STI al di fuori della *Barnahus*.

FONTI

PROMISE project series (2017), The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza].

²⁸ Stalford Helen, Cairns Liam e Marshall Jeremy (2017). Achieving Child Friendly Justice through Child Friendly Methods: Let's Start with the Right to Information [Raggiungere una giustizia a misura di minore attraverso metodi a misura di minore: Cominciamo con il diritto all'informazione], in *Social Inclusion*, 2017, Volume 5, 3.

Una ricerca sulla giustizia a misura di minorenni condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali ha raccolto e confrontato i punti di vista dei professionisti e dei minorenni in relazione al diritto all'informazione durante i procedimenti giudiziari. La tabella che riassume i risultati evidenzia una serie di

prospettive comuni ma anche discrepanze nelle pratiche e per quanto riguarda l'importanza attribuita a taluni aspetti. I risultati emersi sono particolarmente istruttivi per i professionisti relativamente alle aspettative dei minorenni rispetto alle loro pratiche e convinzioni (si veda pag. 48-49).

INTERMEDIARI REGISTRATI

REGNO UNITO

La funzione dell'intermediario registrato è quella di facilitare la comunicazione durante le indagini di polizia e durante il processo tra testimoni/imputati vulnerabili, come i minori, e altre persone coinvolte nel processo penale, come funzionari di polizia e avvocati. L'intermediario registrato è responsabile nei confronti dell'organo giurisdizionale ed è un funzionario dello stesso. Gli intermediari registrati sono professionisti con competenze specialistiche nel settore della comunicazione. Possono provenire da contesti quali la logopedia, la terapia linguistica e i servizi sociali.

Il ruolo dell'intermediario registrato è quello di:

- a.** condurre una valutazione delle capacità di comunicazione e dei bisogni comunicativi del testimone/imputato vulnerabile.
- b.** fornire all'agente di polizia investigativa un rapporto preliminare per consentire la pianificazione dell'audizione.
- c.** essere presenti all'audizione per consigliare e assistere nella comunicazione.
- d.** scrivere una relazione all'autorità giudiziaria sui bisogni relativi alla comunicazione del testimone/imputato.
- e.** partecipare con il giudice del procedimento e gli avvocati ad una prima udienza diretta a stabilire le regole di base del procedimento per discutere e concordare le raccomandazioni contenute nella relazione rivolta all'autorità giudiziaria.
- f.** prestare assistenza nella comunicazione durante le deposizioni del testimone/imputato.

L'intermediario registrato è una figura neutrale e imparziale. Non discute alcun aspetto della causa con il testimone/imputato. Non modifica domande e risposte, ma può suggerire una riformulazione della domanda per facilitare la comprensione e comunicare le risposte all'autorità giudiziaria nel modo più accurato possibile, senza interpretare le risposte.

FONTE

Registered Intermediaries assisting vulnerable witnesses and defendants with communication difficulties in the criminal justice system [Intermediari registrati che assistono i testimoni e gli imputati vulnerabili con difficoltà di comunicazione nel sistema giudiziario penale], opuscolo informativo, Dipartimento di Giustizia del Regno Unito, 2015.

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DEL MINORENNE E DEL PROFESSIONISTA

PROSPETTIVA DEL PROFESSIONISTA

PROSPETTIVA DEL MINORE

INFORMAZIONI APPROPRIATE

Importanza delle informazioni.	È molto importante che i minorenni siano sufficientemente informati e comprendano a sufficienza le procedure. Tuttavia spesso essi non si sentono sufficientemente informati e non ricevono sufficienti spiegazioni, il che causa in loro insicurezza e ansia notevoli.
Chiare regole su chi fornisce le informazioni, quando e su cosa, ma non necessariamente applicate.	Sembra che ci sia un'ampia gamma di pratiche. L'informazione non sembra essere fornita sistematicamente nel corso del procedimento e spesso dipende dalle iniziative personali dei professionisti e dei genitori.

PERSONE CHE INFORMANO I MINORENNI

I servizi di assistenza alle vittime sono un'importante fonte di informazioni; i professionisti hanno fornito esempi di tali servizi fornendo informazioni pratiche e preparando i minorenni alle audizioni.	In diversi paesi, gli specialisti dell'assistenza alle vittime e ai testimoni non sono ampiamente disponibili o svolgono un ruolo troppo passivo.
Di solito i giudici danno informazioni all'inizio delle udienze.	In generale i minorenni vorrebbero ricevere più informazioni dai giudici.
I genitori sono l'unica o prevalente fonte di informazioni.	I genitori hanno un ruolo informativo fondamentale, anche se sono parti in causa o non comprendono loro stessi il procedimento.
Alla luce della visione ambivalente del ruolo dei genitori, si suggerisce che le informazioni vengano fornite da professionisti.	In generale i minorenni preferiscono ricevere informazioni dai genitori (eventualmente affidatari) e considerano il loro ruolo molto importante. Tuttavia, essi si rendono anche conto del fatto che i genitori possono cercare di influenzarli nel fornire informazioni, in particolare nell'ambito di procedimenti civili. L'opzione preferibile è quella di ricevere informazioni sia dai professionisti che dai genitori.
È sottolineata l'importanza di fornire informazioni coordinate attraverso una figura di supporto continuativa.	È necessario un approccio a misura di minorenne e, se possibile, costruire una relazione continuativa. Ci sono esempi positivi di consulenti legali, tutori legali e amministratori ad hoc, ma non sembrano essere sistematicamente nominati in quanto i minorenni di solito non li menzionano.

TIPO DI INFORMAZIONE

Le informazioni dovrebbero concentrarsi sulle fasi del procedimento, sui diritti dei minori, sulla disponibilità di assistenza e sull'esito del procedimento.	I minorenni ritengono di pari importanza ricevere informazioni sulla presenza di altre persone (in particolare le parti in causa), sulle funzioni professionali, sulla portata della divulgazione delle informazioni fornite, sulla disponibilità di garanzie procedurali e sulle norme comportamentali durante le udienze. La presenza di altre persone è spesso valutata in modo ambivalente e non necessariamente apprezzata durante le udienze, a meno che tali persone non dimostrino chiaramente di rappresentare gli interessi dei minori.
Importanza delle informazioni sulle misure di protezione.	Se le informazioni sul motivo o sull'utilizzo delle misure di protezione, come i collegamenti via video e le videoregistrazioni, non sono chiare, i minorenni si sentono insicuri anche se tali misure sono applicate.

Le notifiche e le convocazioni non sono di solito a misura di minore.

I minorenni si lamentano di ricevere spesso tali documenti senza alcuna spiegazione, facendoli sentire come se fossero gli imputati. Quando questo tipo di informazioni legali e procedurali sono rivolte solo ai genitori, i minorenni tendono a non leggerle.

Un eccesso di informazioni ingenera confusione.

I minorenni concordano sul fatto che troppe informazioni non sono necessariamente utili e che esse dovrebbero concentrarsi sul procedimento e sulle implicazioni per il loro futuro, e non troppo sul contesto giuridico e sui dettagli della causa.

MISURE INFORMATIVE

Si raccomanda l'uso di una serie di strumenti a misura di minore, come giocattoli e disegni, per illustrare la situazione in tribunale, chi sarà presente e il loro ruolo.

I minorenni sottolineano che un comportamento accogliente da parte dei professionisti è importante quanto l'adozione di misure specifiche, per favorire i contatti e l'instaurarsi di un rapporto, in particolare nei procedimenti civili.

È utile informare i minorenni attraverso visite preliminari al tribunale.

Ai minorenni è molto utile familiarizzarsi con gli ambienti e con le persone coinvolte, ma le informazioni devono essere accurate e riflettere quanto accadrà il giorno dell'udienza.

I professionisti dovrebbero cercare di usare un linguaggio a misura di minorenne quando informano i minori.

La maggior parte dei minorenni riferisce che la mancanza di competenze interpersonali, verbali e non verbali, nei professionisti li rendeva spesso spaventati o nervosi. Essi ammettono che spesso non capiscono le informazioni fornite e preferiscono ricevere informazioni da persone di fiducia in modo da sentirsi liberi di fare domande.

Le informazioni scritte dovrebbero essere fornite congiuntamente a una consulenza e ad assistenza.

I materiali scritti sono valutati positivamente se spiegati da un adulto di fiducia insieme ad un professionista.

MATERIALE INFORMATIVO A MISURA DI MINORENNE

C'è una carenza di materiale informativo a misura di minore, soprattutto nei procedimenti civili.

Raramente i minorenni riferiscono di aver ricevuto materiale informativo a misura di minore.

I professionisti di alcuni Stati membri forniscono esempi di materiale informativo esistente, per lo più sviluppato da ONG.

I volantini e pacchetti informativi esistenti non sono sistematicamente resi disponibili.

INFORMAZIONI PUNTUALI E TEMPESTIVE

Tale specifico aspetto non è considerato dai professionisti.

I minorenni sottolineano l'importanza di ricevere le informazioni con sufficiente anticipo per essere preparati alle diverse fasi del procedimento.

INFORMAZIONI ADEGUATE AI DIVERSI BISOGNI DEI MINORI

Tale specifico aspetto non è considerato dai professionisti.

Non sempre il processo informativo tiene conto dei bisogni specifici dei minori.

PROSPETTIVA PARZIALMENTE CONDIVISA

PROSPETTIVA CONDIVISA

DIVERSE PROSPETTIVE

FONTI

Agenzia UE per i Diritti Fondamentali (2017). Child-friendly justice Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE], pagg. 79-80.

| Trasparenza

La valutazione individuale deve seguire un processo trasparente, nel rispetto dei principi della privacy e della riservatezza. Ciò significa che il minore deve essere consapevole di come sarà condotta la valutazione, cosa sarà deciso e sulla base di quali elementi. Il processo deve essere trasparente affinché il minore vi possa partecipare, si senta rispettato e sia messo nella condizione di far sentire la sua voce. La trasparenza è anche e soprattutto un elemento fondamentale del giusto processo legale. Inoltre, come già menzionato, i minorenni hanno, rispetto agli adulti, una diversa percezione del tempo. Al fine di proteggerli dall'ansia e dallo stress aggiuntivo derivante dalla partecipazione a diversi procedimenti, e per garantire la trasparenza in tutto il processo, è anche cruciale fornire loro informazioni appropriate durante l'intero processo su ciò che sta accadendo e su quali saranno le fasi successive, compreso un riscontro sugli esiti delle decisioni o su altri elementi rilevanti.

| Rispondenza

La valutazione individuale deve rispondere alle esigenze del minore e deve avere un seguito. Essa non può consistere in una valutazione superficiale della situazione del minore, con una serie di misure applicate sulla base di casi simili. Piuttosto, l'obbligo previsto dalla Direttiva di tener conto delle caratteristiche del minore e della natura e delle circostanze specifiche del reato richiede misure di protezione che rispondano alle esigenze di ogni singolo minore. Rispondenza significa anche che, una volta individuate tali esigenze, vengano tempestivamente adottate misure efficaci e appropriate per garantire l'effettiva protezione del minore.

| Privacy e riservatezza

Il rispetto della vita privata è un diritto del minore, riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Tale diritto è intrinseco alla dignità e al diritto del minore ad essere rispettato come tutti gli esseri umani. Inoltre, il rispetto della vita privata è una condizione primaria per l'effettiva protezione delle vittime minorenni da possibili ritorsioni e vittimizzazione secondarie. Garantire la privacy del minore include:

- limitare la divulgazione di informazioni che possono portare all'identificazione del minore e/o che sono collegate alle sue caratteristiche personali;
- non divulgare documenti relativi al caso;
- garantire l'applicazione di disposizioni giuridiche e di autoregolamentazione che impediscono ai mezzi di comunicazione di diffondere informazioni che potrebbero portare all'identificazione del minore e/o informazioni sulle sue caratteristiche personali e sulla sua situazione personale²⁹.

È necessario adottare misure adeguate a garantire che le informazioni sul minore e sulla sua situazione condivise nella valutazione individuale rimangano riservate. Come esaminato nel Capitolo 2, una valutazione individuale completa dovrebbe coinvolgere una serie di attori di diverse discipline e agenzie. Ciò implica che alcune informazioni riservate saranno condivise tra vari professionisti. Come sottolineato, la condivisione tra professionisti di informazioni relative a un caso dovrebbe essere regolamentata e strettamente limitata a ciò che ogni professionista deve sapere per svolgere il proprio ruolo. In molti casi, i genitori e gli altri tutori legali dovranno essere informati del contenuto e dell'esito della valutazione individuale. Gli elementi della valutazione possono essere utilizzati anche nel corso del procedimento e quindi essere condivisi anche con l'imputato. Ancora una volta, è essenziale

²⁹ UNICEF (2018). National human rights institutions (NHRIs) Series: Tools to support child-friendly practices. Child-friendly complaint mechanisms. [Pubblicazioni sulle istituzioni nazionali dei diritti umani: Strumenti a sostegno delle pratiche a misura di minore, meccanismi di reclamo a misura di minore]

ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER I MINORENNI

AUSTRIA

In Austria i minorenni vittime di reato hanno diritto all'assistenza giudiziaria. L'assistenza giudiziaria, in quanto servizio speciale di assistenza alle vittime, è stata sviluppata in Austria negli ultimi 20 anni ed è costantemente migliorata. L'assistenza giudiziaria significa in linea di principio sostenere le vittime (minorenni), soprattutto nei casi di violenza sessuale, fisica e domestica durante l'intero procedimento penale. Ciò significa non solo sostenere la vittima nel corso del procedimento giudiziario, ma soprattutto assisterla, idealmente, prima della denuncia o segnalazione alla polizia fino al termine del procedimento. Essa comprende sia l'assistenza psicosociale che l'assistenza legale. L'assistenza psicosociale mira a sostenere le vittime, anche minorenni, nell'affrontare le complessità insite in un procedimento penale, come ad esempio le implicazioni di una denuncia di reato alla polizia o la traduzione della sentenza giudiziaria in un linguaggio a misura di minore. Essa include anche l'accompagnamento del minorenne nelle visite alle autorità, nel procedimento giudiziario o nella preparazione del cosiddetto contraddittorio, che prevede che la vittima venga esaminata in una stanza diversa da quella in cui si trova l'indagato/imputato attraverso tecnologie di comunicazione. L'assistenza legale comprende la consulenza legale e la rappresentanza delle vittime di reato, in particolare per garantire il rispetto dei diritti della vittima durante il procedimento penale. I principali gruppi di vittime per i quali è stata attuata l'assistenza giudiziaria sono i minorenni, le vittime di violenza domestica e le vittime di violenza cosiddetta situazionale.

FONTE

E-PROTECT (2018). Individual Assessment Methodologies Report: Austria [Rapporto sulle metodologie di valutazione individuale: Austria], pag. 20.

limitare al minimo indispensabile la condivisione delle informazioni e informare il minorenne su chi saprà cosa.

| Rappresentanza legale

I rappresentanti legali di un minorenne sono solitamente i suoi genitori o uno di essi. Tuttavia, nei casi di responsabilità genitoriale mancante od impedita, viene nominato un tutore che, fra le altre funzioni, assume la rappresentanza legale del minorenne. Questo accade ad esempio nei casi in cui l'unico genitore esercente le responsabilità genitoriale è l'autore del reato o se vi è un conflitto di interessi tra questi ed il minorenne. In ogni caso, il minorenne dovrebbe avere la possibilità di essere accompagnato dal rappresentante legale per la valutazione individuale, purché ciò non sia contrario

al suo interesse superiore.

| Assistenza legale

Le vittime minorenni hanno diritto a ricevere assistenza legale e sostegno da parte di un avvocato, se e dove possibile. Nell'assistenza legale rientrano il gratuito patrocinio a spese dello Stato, che copre la consulenza legale e le spese associate, e l'accesso ai vari mezzi che consentono ad una persona di accedere a vie di ricorso e/o risarcimento.

Il rappresentante legale deve garantire un'adeguata rappresentanza degli interessi del minore. Nella vita quotidiana, i minorenni sono rappresentati legalmente dai loro genitori o, in caso di assenza, dal tutore. Tuttavia, la rappresentanza legale in tribunale e in altri procedimenti è diversa

dalla tutela legale. Le norme internazionali ed europee, infatti, prevedono che il minore abbia diritto ad una rappresentanza legale che difenda i suoi interessi nei casi in cui vi è, o potrebbe esserci, un conflitto tra gli interessi dei rappresentanti legali del minore e gli interessi del minore. Come sottolineato dalle Linee guida del Consiglio d'Europa, nei casi di possibile divergenza di interessi i minorenni hanno diritto a un proprio avvocato o rappresentante. In tali casi, le autorità competenti devono nominare un curatore o un rappresentante indipendente che rappresenti le opinioni e gli interessi del minore. Il diritto di essere rappresentato in modo indipendente è particolarmente importante nei procedimenti in cui indagati o imputati sono i genitori, i familiari o chi si prende

cura del minore. Mentre la rappresentanza e/o l'assistenza legale è fondamentale durante il procedimento, il minore dovrebbe anche averne diritto durante la valutazione individuale. Il ruolo dell'avvocato del minore è quello di difendere la voce e l'interesse superiore del minore in tutte le fasi del procedimento, compresa la determinazione delle misure di protezione. Il suo ruolo è anche quello di agire come mediatore, spiegando la procedura al minore. Ciò implica la necessità che gli avvocati che lavorano in questo campo siano adeguatamente formati per comunicare con i minorenni, ascoltarli e determinare il loro interesse superiore.

STANDARD INTERNAZIONALI DI KEEPING CHILDREN SAFE PER LA PROTEZIONE DEI MINORENNI

Standard 1: Politiche

L'organizzazione sviluppa politiche che descrivono il suo impegno diretto a prevenire e a rispondere adeguatamente ai danni inflitti a minorenni

Standard 2: Persone

L'organizzazione definisce chiaramente le responsabilità del proprio personale e dei propri collaboratori e le aspettative nei loro confronti, e li sostiene nel comprenderle e nell'agire in linea con esse.

Standard 3: Procedure

L'organizzazione crea un ambiente sicuro per i minorenni attraverso l'attuazione di procedure di protezione dei minorenni applicate in tutta l'organizzazione.

Standard 4: Responsabilità

L'organizzazione monitora e revisiona le proprie misure di protezione.

Gli standard si basano sul seguente insieme di principi:

- Tutti i minorenni hanno pari diritti a una protezione dal danno.
- Tutti hanno una responsabilità nel promuovere la protezione dei minorenni.
- Le organizzazioni hanno il dovere di prendersi cura dei minorenni con i quali lavorano, con cui sono in contatto o che sono influenzati dal loro lavoro e dalle loro attività.
- Nel caso in cui le organizzazioni lavorino con partner, esse hanno la responsabilità di aiutarli a soddisfare i requisiti minimi in materia di protezione.
- Tutte le azioni per la protezione dei minorenni sono intraprese nell'interesse superiore del minore, che è di fondamentale importanza.

FONTE

Keeping Children Safe. Accountability: International Child Safeguarding Standards [Responsabilità: Standard internazionali di protezione dei minori] <https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability> e Keeping Children Safe (2014). Child Safeguarding Standards and how to implement them [Standard di protezione dei minorenni e come attuarli]

Politiche di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

I sistemi giuridici dell'UE contengono una serie di disposizioni volte a proteggere i minorenni e a garantire che qualsiasi abuso o maltrattamento sia disciplinato. Tuttavia, numerosi esempi hanno dimostrato che anche organizzazioni, istituzioni e professionisti, il cui ruolo è di proteggere e di fornire assistenza alle vittime minorenni, sono stati essi stessi responsabili di varie forme di violenza contro i minori, volontariamente o meno, e talvolta in nome dell'interesse superiore del minore. Per questo motivo, un movimento (Keeping Children Safe), guidato da una coalizione di organizzazioni, ha promosso l'adozione di politiche di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza per gli enti e le istituzioni che lavorano con e per i minori. Tali politiche mirano a prevenire possibili danni ai minorenni che entrano in contatto con l'organizzazione, stabilendo regole di condotta, requisiti per l'assunzione del personale, meccanismi di reclamo da parte del minorenne o di qualsiasi altra persona che sappia o sospetti che un minorenne è stato danneggiato, e procedure di attribuzione delle responsabilità. Il

valore delle politiche di tutela dei minorenni è ampiamente riconosciuto, anche dalla Commissione europea.

Le organizzazioni e le istituzioni che conducono valutazioni individuali delle vittime minorenni devono prendere in considerazione lo sviluppo e l'adozione di tali politiche di tutela del minore, al fine di garantire che esistano misure di salvaguardia pertinenti per evitare che il minorenne sia danneggiato nel corso del processo, per far rispondere i professionisti responsabili di comportamenti inappropriati, e per fornire al minorenne un rimedio se ritiene che i suoi diritti non siano stati rispettati nel corso del processo.

Il minorenne dovrebbe avere la possibilità di far riesaminare la decisione. La valutazione individuale condurrà, ove necessario, alla determinazione di una serie di misure di protezione. Se il minorenne e/o i suoi tutori legali non sono soddisfatti della decisione adottata, essi dovrebbero avere la possibilità di chiederne un riesame. Ciò implica che i minorenni siano informati delle misure e dei mezzi di ricorso esistenti in caso di disaccordo con una decisione e ricevano l'assistenza necessaria per accedervi.

POLITICA PER LA TUTELA DELL'INFANZIA - CENTRO PER LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ ZAGREB, CROAZIA

Il Centro per la Protezione dell'Infanzia e della Gioventù di Zagabria ha adottato una politica interna che definisce un quadro di riferimento per il personale relativamente al rispetto di requisiti legali, professionali ed etici connessi al lavoro con minorenni vittime e testimoni di violenza. Il quadro comprende considerazioni per la tutela e la protezione dei minori. Tale politica ha implicazioni su tutti i settori di attività del Centro e garantisce qualità e trasparenza. Il documento delinea le procedure per la protezione dei minori, per la cooperazione multidisciplinare, nonché per la valutazione, l'intervento e l'audizione giudiziaria. Esso specifica anche i requisiti minimi per il personale, i principi etici e le principali responsabilità. Sono incluse anche le procedure di assunzione del personale, inclusa la selezione.

FONTE

Estratto da PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza], pag. 50.

IN EVIDENZA DALLE CONSULTAZIONI IN ITALIA

- L'esistenza di chiare e precise garanzie è anche garanzia per l'accesso al sistema legale. Non tutte le vittime chiedono aiuto, pur avendone bisogno, a volte sottovalutando lo stesso o meglio le conseguenze anche a lungo termine di traumi particolari o addirittura pensando che parlare con qualcuno possa far riemergere ricordi che è meglio nascondere in fondo a qualche cassetto. Il **Giudice Penale deve valorizzare l'applicazione di misure di sicurezza, misure di prevenzione e pene accessorie** a carico del soggetto condannato per fatti di violenza³⁰.
- Il fattore tempo è forte criticità. La legislazione troppo farraginoso non aiuta. E' necessaria una **trattazione prioritaria dei procedimenti**, in attuazione dell'art. 132 disp. att. C.p.p.³¹, con riduzione al minimo dei tempi di esaurimento delle varie fasi processuali.
- La figura del **curatore speciale** del minore, così come presente in diverse disposizioni del nostro ordinamento civile³², potrebbe assumere un ruolo fondamentale anche in ambito penale. E' soggetto che ha la rappresentanza legale nel processo del minorenne i cui "naturali" rappresentanti legali si trovino impossibilitati o in conflitto di interessi con il minorenne stesso. Come tale è figura che va rafforzata in quanto potrebbe fungere da co-regista e facilitare la comunicazione tra il minorenne e le istituzioni e/o i diversi soggetti coinvolti. Attenzione però a non creare confusione nel minorenne e portarlo a pensare *"un altro che mi vuole rappresentare"*.
- Le organizzazioni e gli enti che si occupano di infanzia, in particolare quelli che svolgono attività a diretto contatto con le persone di minore età, devono **adottare specifiche child protection policies** che assumono un ruolo fondamentale di prevenzione e risposta efficace a episodi di violenza e abuso nei confronti dei minorenni.


Buone prassi

- Sebbene in alcuni uffici requirenti il diritto all'informazione della vittima sia garantito dalla predisposizione di vademecum che illustrano le possibilità offerte dal sistema giudiziario alle vittime di violenza per ricevere tutela legale e protezione materiale, il diritto all'informazione rimane una criticità nella maggior parte dei territori.

³⁰ Documento della Scuola Superiore della Magistratura contenente "proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici", Scandicci 13-15 maggio 2019.

³¹ Ibid.

³² Nelle convenzioni internazionali, segnatamente quella di New York (1989) e quella di Strasburgo (1996), è sancito il principio per cui il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 111 della Costituzione, che disciplina il principio del c.d. giusto processo. Nell'ambito dell'ordinamento interno si possono individuare i seguenti riferimenti normativi: piano processuale: gli artt. 75 - 77 - 78 c.p.c. disciplinano l'ipotesi in cui debba farsi valere in giudizio il diritto di un soggetto incapace. Quest'ultimo sarà tutelato giudizialmente per il tramite di un suo rappresentante che, per il minore, è di regola il genitore (ovvero il tutore), in assenza o in caso di conflitto di interessi, il curatore speciale.



Appesi a un filo



I MINORENNI VITTIME DI REATO POSSONO
ATTENDERE DIVERSI ANNI PRIMA DI OTTENERE
UNA DECISIONE GIUDIZIARIA

4 VALUTAZIONE DEI BISOGNI INDIVIDUALI - LA DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Spiegare come avviene la determinazione dell'interesse superiore del minore;
- Presentare gli elementi che devono essere presi in considerazione dai professionisti, che determinano i possibili effetti a breve e a lungo termine per i minorenni che sono stati vittime di reato e che aiuteranno il professionista a identificare i bisogni del minore;
- Descrivere l'importanza di ascoltare le opinioni del minorenne e di tenerne conto, e fornire indicazioni su come consentire al minorenne di partecipare al processo di valutazione dei bisogni individuali;
- Esporre i principi di una comunicazione a misura di minore;
- Presentare la vulnerabilità in una prospettiva socio-ecologica e l'approccio fondato sui diritti umani ai fini della valutazione e della mappatura delle fonti di vulnerabilità;
- Comprendere e valorizzare il ruolo delle parti terze.

DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORENNE

L'articolo 3, paragrafo 1, della CRC recita: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Come spiegato nel Capitolo 1 di questa metodologia, il principio dell'interesse superiore del minorenne è uno dei principi guida della CRC e dovrebbe essere utilizzato per l'interpretazione di tutti gli altri diritti previsti dalla Convenzione e per

orientare tutti i processi decisionali che riguardano i minorenni sia individualmente che come gruppo.

Come sottolineato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, "il concetto di interesse superiore del fanciullo è volto a garantire sia il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione, sia lo sviluppo olistico del fanciullo"³³ che dovrebbe essere inteso come "concetto olistico, che abbraccia il suo sviluppo fisico, mentale,

³³ Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (art. 3, paragrafo 1). Paragrafo 4

spirituale, morale, psicologico e sociale”.³⁴

Tale principio riconosce l'individualità di ogni minorene, pertanto, il principio dell'interesse superiore del minorene dovrebbe essere interpretato caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze relative a ogni particolare persona.³⁵

Nel determinare l'interesse superiore dei singoli bambini e adolescenti, i professionisti di tutte le istituzioni che lavorano direttamente con essi dovrebbero

far riferimento agli elementi descritti nel riquadro precedente, a partire da una valutazione delle circostanze specifiche che rendono unico il minore. I professionisti dovrebbero essere in grado di valutare quando alcuni elementi potrebbero non essere rilevanti, tenendo sempre presente che la decisione dovrebbe riflettere ciò che è nel migliore interesse del singolo minorene e non ciò che gli adulti, inclusi i professionisti, genitori o tutori, pensano sia nel suo migliore interesse.

ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

- a. Il punto di vista del minorene;
- b. L'identità del minore;
- c. Preservazione dell'ambiente familiare e continuità delle relazioni;
- d. Assistenza, protezione e sicurezza del minore;
- e. Situazione di vulnerabilità;
- f. Il diritto del minorene alla salute;
- g. Il diritto del minorene all'istruzione³⁶.

IDENTIFICAZIONE DI SEGNALI CHE POSSONO AIUTARE A IDENTIFICARE I RISCHI E I BISOGNI DELLA VITTIMA MINORENNE

L'esposizione a un illecito penale può avere un impatto significativo e immediato sulla salute e sul benessere, sullo sviluppo e sulle capacità evolutive, sul comportamento e sulla comunicazione del minorene. Anche essere vittima di violenza e abusi, soprattutto durante l'infanzia, può avere conseguenze a lungo termine. Secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) tra queste possono rientrare "problemi di salute mentale [compreso il disturbo post-traumatico da stress]; problemi di salute fisica, come malattie cardiovascolari e un cancro a causa di comportamenti a

rischio per la salute, come il fumo e il consumo nocivo di alcol, come mezzi per far fronte alle conseguenze psicologiche del maltrattamento infantile in particolare; e una compromissione del funzionamento sociale e professionale. Le conseguenze della violenza possono estendersi alle famiglie, agli amici e ai servizi pubblici che si occupano degli effetti in corso della violenza (ad esempio, agenzie di giustizia penale e servizi sanitari, sociali e assistenziali). Essere stato vittima di violenza può anche aumentare il rischio di ulteriori abusi e di diventare un autore di violenza"³⁷.

³⁴ Commento Generale n. 5, par.12

³⁵ Ibid. Paragrafo 32

³⁶ Ibid. Paragrafo 52

³⁷ OMS (2009). Reducing violence through victim identification, care and support programmes [Ridurre la violenza

Ci sono diversi elementi interconnessi che determinano i possibili effetti a breve e a lungo termine per i minorenni che sono stati vittime di un reato e che aiuteranno il professionista a identificarne i bisogni. Tra questi elementi rientrano, tra gli altri:

- l'età del minore; spesso quanto più piccolo è, peggiore è l'impatto;
- le caratteristiche personali del minorenne (età, resilienza, rete sociale di supporto, ecc.);
- la cronicità del reato subito (una maggiore esposizione alla violenza/attività criminale ha un maggiore impatto sulla salute e sul benessere del minore);
- la gravità del reato subito;
- la natura della violenza subita, ad esempio la violenza sessuale e la violenza domestica comportano diversi rischi interconnessi. Il reato di abuso sessuale sui minorenni presenta rischi psicosociali complessi, compresa la relazione tra l'autore del reato e il minore;
- le dinamiche di gruppo e i sentimenti di lealtà coinvolti. Ad esempio, in genere è difficile che le vittime di tratta di esseri umani si rivolgano alla polizia o ad organizzazioni di protezione delle vittime, perché spesso temono di tradire coloro che le circondano, ad esempio i loro amici. Ciò potrebbe costituire un ostacolo al ricorso alle strutture di assistenza;
- il grado di integrazione sociale o di emarginazione, che determina il futuro della vittima;
- il rapporto del minorenne con l'autore del reato. Ad esempio, "in situazioni in cui l'autore del reato è sconosciuto, il minorenne può sentirsi più a suo agio nel gestire gli effetti negativi della situazione di vittimizzazione, data l'inesistenza di un legame affettivo o familiare. Invece, se l'autore del reato è una persona vicina alla vittima (ad esempio, un familiare o un amico) o con cui il minorenne ha stabilito legami affettivi, può risultare più difficile superare gli effetti negativi della situazione violenta vissuta, a causa del rapporto di fiducia e vicinanza con chi ha commesso il reato"³⁸. Inoltre i minorenni possono provare sentimenti di colpa, tradimento o confusione;
- in relazione alla violenza domestica, il livello di rischio di violenza domestica ripetuta per le madri;
- la paura di ritorsioni³⁹: "La paura del minorenne nei confronti dell'autore del reato associato alla possibilità reale o percepita di diventare vittima di minacce, ricatti e/o persecuzioni dopo la rivelazione della situazione di abuso, potrebbe potenziare la sofferenza psicologica e lo scoraggiamento della vittima"⁴⁰;
- la Direttiva UE pone inoltre un'attenzione particolare alle "vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità" (articolo 22, paragrafo 3).

IL CONCETTO DI VULNERABILITÀ

Il concetto di vulnerabilità trova la sua origine etimologica nel sostantivo latino *vulnus* ("ferita"), che ha portato al verbo latino *vulnerare*, che significa "ferire".

"Vulnerabile" originariamente significa "capace di essere ferito fisicamente" (o "avere il potere di ferire", significato ormai desueto)⁴¹. I sistemi di protezio-

attraverso l'identificazione delle vittime, programmi di assistenza e sostegno)

38 APAV (2017). Manual CARE. Apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual [Sostegno ai bambini e ai giovani vittime di violenza sessuale], pag. 86

39 L'articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minorenni dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale prevede che la valutazione iniziale includa una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati.

40 APAV (2017). Manual CARE. Apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual [Sostegno ai bambini e ai giovani vittime di violenza sessuale], pag. 86.

41 Meriam Webster Dictionary online

ne dei minorenni sono stati costruiti sul concetto di rischio, nonché sulla convinzione intrinseca che i minorenni siano vulnerabili. Tuttavia, spesso è l'ambiente circostante e/o il sistema che mette i minorenni in una posizione di vulnerabilità non considerando e non rispondendo alle loro caratteristiche individuali. Inoltre, ancorché sia vero che i minorenni devono essere protetti, è di fondamentale importanza riconoscere le loro capacità evolutive, la loro progressiva autonomia e le loro risorse individuali interne, come la resilienza. Mettere l'accento sulla vulnerabilità del minorenne può essere dannoso ai fini di un processo il cui fine ultimo è quello di dare una riparazione alla vittima minorenne e legittimarla. Inoltre, i testi giuridici internazionali e gli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri riconoscono i minorenni come titolari di diritti, il che richiede un cambiamento nel modo in cui essi sono trattati dai sistemi di protezione e dai sistemi giudiziari.

A fronte di un maltrattamento, alcuni minorenni sono più resistenti di altri. Per riconoscere le capacità e le risorse interne dei minorenni e rispettare la loro autonomia, è fondamentale capire quali siano i fattori protettivi. La resilienza può, infatti, essere favorita da alcuni fattori di protezione, come la capacità del minorenne di:

- rispondere rapidamente al pericolo;
- maturare precocemente;
- dissociarsi affettivamente;
- ricercare informazioni;
- formarsi e utilizzare le relazioni ai fini della sopravvivenza;
- anticipare proiezioni positive;
- assumersi rischi decisivi;
- convincersi di essere amati;

- rielaborare cognitivamente esperienze dolorose;
- altruismo; e
- ottimismo e speranza⁴²

Parallelamente, nella vita di un bambino e di un adolescente sono presenti diversi elementi che li rendono più vulnerabili o a rischio. Al fine di garantire che il sistema si prenda carico delle vittime minorenni, è fondamentale adottare un approccio olistico, fondato sui diritti, che si ispiri, tra l'altro, alla determinazione dell'interesse superiore di ciascun minore, alle sue opinioni, alle sue capacità evolutive, ai fattori che li espongono alla vulnerabilità, alla resilienza e ad altre risorse interne.

Interpretazione socio-ecologica del concetto di vulnerabilità e l'approccio fondato sui diritti umani per valutare e identificare i fattori di vulnerabilità

“Quanto più offriamo ai bambini e ai giovani la possibilità di sperimentare e capitalizzare gli effetti positivi dei fattori di protezione (risorse), tanto più è probabile che essi riescano a raggiungere e a mantenere il benessere mentale da adulti.”⁴³

Nel valutare le esigenze dei singoli bambini e giovani è essenziale guardare al contesto in cui essi vivono, in linea con una comprensione socio-ecologica della vulnerabilità. “Il modello ecologico si basa sull'evidenza che nessun singolo fattore può spiegare perché alcune persone o gruppi sono a maggior rischio di violenza interpersonale, mentre altri ne sono più protetti. Secondo tale modello, la violenza interpersonale è il risultato dell'interazione tra molti fattori su quattro livelli: l'individuo, la relazione, la comunità e la società. (...) Il modello ecologico equipara l'importanza dell'interazione tra

⁴² Mrazek P.J. e Mrazek D.A. (1987). Resilience in child maltreatment victims: a conceptual exploration [La resilienza nelle vittime di maltrattamento infantile: un'esplorazione concettuale] in *Child Abuse Negl.* 11(3), pagg. 357-366.

⁴³ Morgan A. e Ziglio E. (2007). Revitalising the evidence base for public health: an assets model [Tornare a valorizzare gli elementi concreti nella salute pubblica: un modello basato sulle risorse], in *Promotion and Education Supplement 2*, pagg. 17-22.

fattori dei diversi livelli all'influenza dei fattori all'interno di un unico livello⁴⁴. Tale modello ecologico può essere analizzato in termini di fattori di rischio e di risorse o fattori di resilienza.

Una comprensione socio-ecologica della vulnerabilità deve identificare sia il rischio (negativo), che la resilienza o altri fattori di protezione (positivi) che influenzano e hanno un impatto sulla vita e la coerenza interna del bambino e dell'adolescente. Un approccio alla mappatura del rischio e della resilienza

fondato sui diritti implica il superamento di un approccio fondato sulla vulnerabilità, identificando gli elementi di resilienza e riconoscendo che i minorenni sono titolari di diritti, come già evidenziato. Ciò significa che gli operatori dovrebbero identificare gli aspetti di resilienza e le altre risorse sia nei minorenni che nel contesto globale; e valorizzare le loro abilità e capacità positive, al fine di aumentare la loro autostima e metterli in grado di affrontare i rischi e cercare aiuto quando ne hanno bisogno.



FIGURA 5

Modello ecologico: fattori protettivi a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale

La figura 5 indica un certo numero di risorse o altre dimensioni relative a fattori di protezione, che possono esistere per i singoli minorenni a livello individuale, relazionale, comunitario e sociale. I professionisti che determinano le esigenze dei minorenni dovrebbero sforzarsi di individuare queste o altre dimensioni simili, al momento della valutazione, per identificare le specifiche misure di protezione di cui il minorenne potrebbe aver bisogno. Ad esempio, nel caso in cui l'autore del reato sia sconosciuto al minore, e questi abbia il supporto della sua famiglia, i suoi genitori potrebbero essere le persone più adatte per accompagnarlo nel corso delle indagini o del

procedimento giudiziario. Se tali persone di riferimento non esistono nella vita del minorenne o sono inaffidabili, lo Stato può nominare un tutore, un avvocato o un'altra figura professionale. Per fare un secondo esempio, se il minorenne è stato vittima di abuso intrafamiliare e quindi il suo ritorno a casa potrebbe rappresentare un pericolo, può essere identificata un'altra figura di sostegno con cui il minorenne ha un rapporto. In caso contrario, sarà necessario identificare un'assistenza adeguata, che includa vitto e alloggio.

La figura 6 mostra come integrare il modello ecologico con un approccio fon-

⁴⁴ OMS. Violence Prevention Alliance. The ecological framework [Alleanza per la Prevenzione della Violenza. Il modello ecologico]. Accessibile su <http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/> (ultimo accesso avvenuto il 27 agosto 2018).

dato sui diritti, rappresentato dai 4 gruppi di diritti derivanti dalla CRC, vale a dire bisogni primari, sviluppo, protezione e partecipazione.

FIGURA 6

Modello ecologico combinato con i 4 gruppi di diritti derivanti dalla CRC



COMUNICAZIONE CON I MINORENNI NELL'IDENTIFICARE I LORO BISOGNI

Questa metodologia ha già evidenziato alcuni dei principi chiave in materia di diritti dei minorenni. In particolare, l'articolo 12 della CRC impone agli Stati di "garanti[re] al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità". Pertanto, coinvolgere i minorenni nei processi decisionali che hanno un impatto sul loro benessere o sulla loro vita è un loro diritto. Nel caso di vittime minorenni, assicurare che i minorenni contribuiscano efficacemente con le loro opinioni dà loro dignità, mostra rispetto per la loro individualità e può realmente dar loro un potere in una situazione caratterizzata da un forte senso di impotenza.

Comunicazione a misura di minore

Il primo principio da rispettare quando si effettua una comunicazione a misura di minorenne riguarda le condizioni in cui si svolgerà l'audizione. Queste possono includere i seguenti elementi: strutture a misura di minore, in cui questi si sentirà più a suo agio; il rispetto del principio di riservatezza e garantire che il minorenne sappia cosa ci si aspetta da lui/lei fin dall'inizio. In secondo luogo, è im-

portante identificare la persona che condurrà l'audizione e accertarsi che essa incontri il minorenne prima dell'audizione. In termini di "forma", la persona che conduce l'audizione dovrebbe indossare un abbigliamento informale e tenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del minore. In termini di conoscenza, è essenziale che detta persona sia esperta della materia e sia consapevole di cosa implichi comunicare con vittime minorenni e, in particolare, interrogarle. Il procedimento penale si basa sul reato e sull'autore del reato, non è orientato alle vittime. Pertanto, è importante che ogni settore abbia competenze specifiche nell'interrogare i minori, comprese la polizia e l'autorità giudiziaria.

Occorre rispettare il principio delle capacità evolutive del minorenne quando si comunica con bambini ed adolescenti.

In termini generali, la persona che interroga il minorenne dovrebbe capire cosa aspettarsi da minorenni con età o capacità diverse. D'altra parte, le esperienze di vita dei bambini e degli adolescenti, tra cui l'esposizione a malattie croniche o di lunga durata, o abusi o trascuratezza, possono influire positivamente o negativamente sulla loro maturità. I minorenni possono anche diventare più resilienti grazie a determinate esperienze, ma la stessa esperienza avrà un impatto diverso su persone diverse. Tenendo conto dei dif-

ferenti livelli di maturità, apprendimento e capacità dei bambini e ragazzi, i professionisti devono conoscere varie metodologie per interagire con loro. Ad esempio, la comunicazione con i bambini più piccoli può non avvenire necessariamente con mezzi verbali. Nella valutazione individuale, può essere utile offrire loro vari modi per esprimere i propri bisogni e aprirsi relativamente ai propri vissuti - il linguaggio del corpo, i disegni, le carte sulle emozioni e i giochi di ruolo con le marionette sono esempi di modi alternativi di comunicare. Alcuni minorenni potrebbero anche avere bisogno di più tempo per rivelare gli eventi che hanno vissuto. La comunicazione a misura di minorenni deve quindi riconoscere le circostanze individuali proprie ad ogni minorenni e adattare l'audizione ai suoi bisogni. Altre considerazioni, come le considerazioni di genere, possono essere anch'esse rilevanti - ad esempio la necessità di far condurre l'audizione da personale femminile - possono essere di particolare importanza a seconda della natura del reato e del genere o sesso della vittima.

I rappresentanti di diversi importanti programmi di formazione per le audizioni giudiziarie (o "interviste forensi") negli Stati Uniti concordano sul fatto che la comprensione del processo di rivelazione (disvelamento) è fondamentale sia ai fini delle indagini che per gli esiti delle misure di protezione. Gli esperti sottolineano inoltre che ogni minorenni passa attraverso un diverso processo di rivelazione. Ciò ha importanti implicazioni per il ruolo del soggetto che conduce l'audizione, in quanto non esiste un unico metodo per guadagnarsi la fiducia dei minorenni in generale, poiché tutti i traumi e le esperienze sono distinti, a seconda della storia del minore. La comunicazione a misura di minorenni deve considerare questo aspetto e adattare l'audizione alle esigenze di ogni singolo minore, come appropriato.

Inoltre, la dimensione culturale nella conduzione di un'audizione assume sempre maggiore rilevanza. In particolare

quando i minorenni provengono da una cultura diversa, le parole possono assumere un significato diverso - ad esempio il diritto di rimanere in silenzio quando viene chiesto se un parente stretto ha commesso un reato. Inoltre, se un minorenni non parla la lingua nazionale occorre trovare il più velocemente possibile un traduttore adatto al compito in questione, tenendo conto anche di aspetti relativi alla protezione dei minori. In tale decisione il genere o il sesso del traduttore gioca anche una dimensione fondamentale per la comunicazione con il minorenni.

La comunicazione a misura di minorenni deve anche riconoscere quali pratiche di coinvolgimento dei minorenni possono essere dannose. Ad esempio, è risaputo che audizioni ed esami ripetuti nei confronti di vittime minorenni dovrebbero essere evitati per prevenire una vittimizzazione secondaria e ulteriori danni. Le audizioni ripetute possono anche produrre altri effetti negativi, quali quelli relativi all'affidabilità delle dichiarazioni del minore. Sono stati elaborati alcuni metodi a misura di minore, adottati dagli ordinamenti giuridici nazionali, come, ad esempio, le dichiarazioni valide per il futuro e le videoregistrazioni.

I minorenni dovrebbero essere informati nel dettaglio su tutte le fasi del procedimento giudiziario, sul luogo e sulla durata della valutazione, così come sui possibili esiti e sulle aspettative realistiche circa l'intero processo. Come sottolineato nel capitolo precedente di questa metodologia, i minorenni dovrebbero ricevere queste informazioni in un modo a loro comprensibile e anche un riscontro sull'esito di tutti i processi decisionali per i quali sono state richieste le loro opinioni. Tutte le informazioni dovrebbero sempre essere spiegate in base all'età, alla maturità e al grado di comprensione del minore. Per maggiori informazioni sui requisiti per una reale partecipazione dei minorenni si veda la tabella a pagina 65.

UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE

PORTOGALLO

L'Ordine degli Avvocati (Regione di Lisbona) ha pubblicato nel 2017 un **Manuale di buone pratiche sull'ascolto dei minorenni nei procedimenti giudiziari**. Tale manuale è coerente con le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minorenne e si fonda su norme internazionali. Il manuale inizia con una descrizione del quadro giuridico, seguita da considerazioni di ordine teorico e pratico per l'ascolto dei minorenni nei procedimenti giudiziari e include questioni relative all'ambiente, tecniche di audizione e aspetti di cui tenere conto dal punto di vista del minorenne e della persona che conduce l'audizione. Il manuale si chiude con una checklist post-audizione per consentire alla persona che l'ha condotta di monitorare le procedure e identificare possibili aspetti futuri della propria pratica⁴⁵. Questo manuale è il seguito di due libri rivolti ai bambini e ai ragazzi su cosa aspettarsi durante il procedimento giudiziario, ossia il libro a misura di minorenne **"João va in tribunale"**⁴⁶ e il libro **"Il giorno in cui Mariana non ha voluto"**.⁴⁷ Questi libri e il manuale fanno parte di un approccio più completo per attuare una giustizia a misura di minorenne nel paese da parte del Centro Portoghese di Studi Giudiziari sull'Ascolto dei Minori, che ha promosso attività di formazione e di ricerca, tra cui su aspetti innovativi come nel caso dello studio pilota su *"L'utilizzo di cani per facilitare il processo di audizione nei Tribunali per i Minorenni"*.

FONTE:

E-PROTECT (2018). Pan-European Best Practice Report on Individual Assessment Methodologies of child victims of crime [Rapporto sulle migliori pratiche paneuropee sulle metodologie di valutazione individuale delle vittime minorenni].

Protocolli di intervista basati su dati concreti per l'audizione di minorenni vittime di reato

Ci sono diversi protocolli disponibili per l'audizione giudiziaria dei minorenni. Questi protocolli tengono conto delle specificità della comunicazione con i minori. Ad esempio, possono essere utilizzate interviste semi-strutturate che consentano di adattare lo stile di comunicazione e l'interazione con il minorenne in base alle circostanze e alle sue caratteristiche personali. È essenziale costruire un rapporto con il minorenne per garantire il rispetto della sua dignità, della sua

fiducia e delle sue esigenze di protezione. Ciò significa che, ad esempio, un'audizione giudiziaria può svolgersi in più sessioni, per consentire al minorenne di sentirsi al sicuro, oltre che per capire meglio se si è verificato o meno un abuso. Potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure di assistenza, come l'utilizzo di tecniche non suggestive durante i colloqui con minorenni per evitare di influenzarne la testimonianza. Ad esempio, in tali colloqui è importante essere ben informati sui termini che dovrebbero essere evitati.

L'intervista forense - o audizione giudiziaria - viene condotta come parte di un'indagine completa sugli abusi su minorenni.

⁴⁵ Agulhas Rute e Alexandre Joana (2017). *Audição da Criança. Guia de Boas Práticas*. [L'ascolto dei minori. Manuale di buone pratiche]. Consiglio regionale di Lisbona dell'Ordine degli avvocati

⁴⁶ Agulhas Rute e Alexandre Joana (2016). *O João vai ao Tribunal*.

⁴⁷ Agulhas Rute e Alexandre Joana (2016). *O dia que a Mariana não queria*.

PARTECIPAZIONE REALE DEI BAMBINI⁴⁸

- Informa** I bambini e i ragazzi hanno bisogno di ricevere tutte le informazioni necessarie per partecipare alle decisioni; dovrete assicurarvi che le informazioni siano accessibili a tutti i bambini: il linguaggio non dovrebbe essere troppo complicato e dovrebbe prendere in considerazione tutte le necessità (per esempio testi semplificati o in altre lingue).
- Discuti** I bambini hanno bisogno di un po' di tempo e spazio per pensare bene alle questioni e discuterle. Per i bambini più piccoli o per quelli che fanno più fatica a prendere parte alla discussione, potrebbe essere necessario un aiuto da parte vostra.
- Ascolta** Voi, e loro, dovete essere capaci di ascoltare! I bambini dovrebbero anche essere aiutati ad ascoltare se stessi, mentre voi dovete prestare attenzione a qualunque idea con cui vogliono contribuire al processo.
- Considera** Se la decisione finale viene presa da un adulto, dovete assicurarvi che il parere e le preferenze dei ragazzi ricevano la dovuta attenzione. È importante che le idee vengano dai ragazzi, in alcuni casi più del fatto che voi siate d'accordo o meno con la loro opinione.
- Riscontro** È importante soprattutto nel caso in cui la decisione finale viene presa dagli adulti. I giovani hanno bisogno di sapere come sono stati valutati i loro desideri e le loro idee e, nel caso in cui essi non siano stati assecondati, il perché.

Vari professionisti di diverse discipline sono coinvolti nell'indagine e ognuno di loro può beneficiare delle informazioni ottenute durante l'audizione⁴⁹. Ciò è fondamentale per riconoscere e per organizzare al meglio il modo in cui le informazioni sono raccolte, utilizzate e condivise. Tenendo conto del fatto che spesso le prove del reato commesso sono scarse, la storia del minore è molto preziosa ai fini delle indagini. A livello internazionale esistono diversi protocolli di intervista basati su dati concreti per l'audizione di minorenni vittime di reati⁵⁰. Possono

essere utilizzate anche altre tecniche per consentire al minore di raccontare la sua storia in un modo che lo faccia sentire più protetto. Ad esempio, possono essere utilizzate tecniche di narrazione⁵¹.

A fronte di una chiara necessità di protocolli e di una migliore formazione sull'uso di quelli esistenti, è anche della massima importanza avere in mente in ogni momento il singolo caso e adattarsi alla sua specificità e unicità, senza limitarsi ad attenersi rigidamente a linee guida e a protocolli di intervista. Consideran-

⁴⁸ Consiglio d'Europa e SOS Children's Villages International (2013). Garantire i diritti dei bambini: Guida per i professionisti dell'accoglienza eterofamiliare.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ V. ad esempio Ball Ellie, Ball Joseph e La Rooy David (2017). National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Interview Guide [Protocollo dell'Istituto Nazionale per la Salute dei Bambini e lo Sviluppo Umano: Guida alle audizioni] o le risorse rese disponibili dal National Children's Advocacy Centre [Centro Nazionale per la Promozione dell'Infanzia e dell'Adolescenza] dell'Alabama.

⁵¹ Per maggiori informazioni v. il progetto RESILAND su: <http://www.resiland.org> (ultimo accesso avvenuto il 29 agosto 2018).

do le esigenze eterogenee delle vittime, un protocollo rigoroso e standardizzato non sarebbe in grado di valutare e cogliere adeguatamente le diversità. Si tratta certamente di uno strumento utile, ma di fatto non può sostituirsi alla gestione del singolo caso. Inoltre, tali protocolli (standardizzati) devono essere formulati chiaramente, di modo che i professionisti non abbiano dubbi sul perché porre determinate domande in un determinato modo. A tal fine sono necessari corsi di formazione per comprendere come

utilizzare tali linee guida e protocolli. Pertanto, la competenza e la capacità dei professionisti responsabili rivestono grande importanza. Le linee guida e i protocolli per i colloqui sono importanti, ma non dovrebbero essere elaborati sotto forma di checklist, poiché in tal caso si incorrerebbe nel rischio di perdere di vista il caso concreto. I protocolli dovrebbero consentire ai professionisti di rispondere in maniera adeguata a diversi casi e costellazioni di casi.

AUDIZIONE DI MINORENNI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, ESEMPIO PRATICO

SPAGNA

Grazie all'intervento di alcune parti interessate, tra cui gli Uffici per l'Assistenza alle Vittime in Spagna, l'attuazione delle disposizioni della Direttiva UE e le buone pratiche in materia di giustizia a misura di minorenni sembrano progredire⁵². In Spagna, **le stanze a misura di minorenni** sono talvolta utilizzate durante la fase istruttoria sia nelle sedi dei servizi di assistenza alle vittime che nelle aule giudiziarie. In particolare, i minorenni ascoltati (coinvolti in procedimenti giudiziari) hanno menzionato la *Fundación Márgenes y Vinculos* presente in diverse città andaluse, ossia un servizio di assistenza alle vittime che effettua valutazioni psicologiche e terapie per minorenni vittime di violenza sessuale; il servizio di assistenza alle vittime dell'Andalusia (*Servicio de Apoyo a las Víctimas de Andalucía, SAVA*); e il servizio di assistenza alle famiglie (*Servei d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família, SATAF*) fornito dall'amministrazione catalana attraverso i Tribunali per la Famiglia. I minorenni hanno citato più frequentemente la *Fundación Márgenes y Vinculos*, le cui stanze sono state descritte come allestite a misura di minore: con un tavolo più basso per i bambini più piccoli, materiali da disegno e scatole piene di giochi per bambini di diverse età. Alcune stanze sono anche dotate di dispositivi di registrazione. I minorenni hanno generalmente valutato questi locali positivamente, in quanto esterni all'ambiente giudiziario e dotati di sale d'attesa e di sale per il colloquio a misura di minore. I bambini e i ragazzi hanno anche apprezzato l'atmosfera piacevole e tranquilla e la presenza di un solo operatore (lo psicologo) in sede di colloquio".

FONTE

Agenzia UE per i Diritti Fondamentali (2017). Child-friendly justice Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE].

⁵² E-PROTECT (2018). In-depth review on the transposition of Directive 2012/29/EU in other MS [Esame approfondito del recepimento della Direttiva 2012/29/UE negli altri Stati membri], accessibile su: <http://childprotect.eu/#/en/resources>.

DEFINIZIONE DI INTERVISTA FORENSE (O AUDIZIONE GIUDIZIARIA) DI MINORENNE

“Un'intervista forense (o audizione giudiziaria) di un minorenni è un metodo attento allo sviluppo del minorenni e giuridicamente valido per raccogliere informazioni fattuali relative ad accuse di abuso o di violenza. L'intervista/ audizione è condotta da un professionista appositamente formato e neutrale, che utilizza tecniche di ricerca improntate alla pratica come parte di un processo investigativo più ampio”.

FONTE

Juvenile Justice Bulletin (2015). Child Forensic Interviewing: Best Practices [Interviste forensi di minorenni: Migliori pratiche]. Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ufficio per la Giustizia Minorile e la Prevenzione della Delinquenza.

Creare un ambiente a misura di minore

Tutti i principi di una giustizia a misura di minorenni mirano in ultima analisi a proteggere e a valorizzare e rafforzare i minorenni nell'ambito di un processo che può risultare molto intimidatorio. I principi a misura di minorenni si riferiscono non solo alle metodologie che dovrebbero essere applicate dai professionisti, ma anche alle procedure e ai contesti, compreso il tribunale.

Oltre alla Direttiva sulle vittime, l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Lanzarote prevede che le audizioni del minorenni si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine. Spesso l'ambiente in cui avvengono i processi o le audizioni mette a disagio sia i minorenni che gli adulti. Per ridurre tale rischio, alcuni Stati membri si sono dotati di specifici locali per l'audizione

dei minorenni ed altre comunicazioni ad essi rivolte, appositamente concepiti a tal fine. L'audizione può svolgersi in una struttura a misura di minorenni costruita al solo scopo di assistere le vittime minorenni (come la *Barnahus*). In questo caso, molto probabilmente, la struttura soddisferà già molti dei criteri per un ambiente a misura di minore, come l'accesso fisico, garantendo che i minorenni con disabilità abbiano facilmente accesso alle strutture; una sala d'attesa accogliente, provvista di giocattoli o altro materiale adatto a bambini di diverse età, o stanze diverse per minorenni appartenenti a diverse fasce di età; e personale accogliente all'accettazione. L'atmosfera e i giocattoli/giochi forniti dovrebbero far sentire i bambini e i ragazzi calmi e sereni. Ancora più importante, l'atteggiamento dei professionisti sarà determinante per garantire che gli ambienti siano davvero a misura di minore. La presenza di operatori accoglienti che dimostrano

rispetto per il punto di vista e la dignità del minore sono essenziali per far sì che questi si senta a suo agio e disponibile a raccontare la propria storia. Per quanto riguarda i funzionari a contatto con i minori, è ormai riconosciuto a livello internazionale che gli adulti dovrebbero indossare un abbigliamento meno formale. È inoltre fondamentale che durante tutti i procedimenti, tutti i professionisti interagiscano con i bambini con rispetto e sensibilità⁵³. Se l'audizione si svolge in una struttura comune ad altri servizi, devono essere adottate misure supplementari per proteggere i minorenni (cioè un ingresso separato per loro e le loro famiglie) o altre misure.

Ad esempio, sebbene tali spazi esistano nei Dipartimenti di Polizia per Minorenni in Grecia, le vittime minorenni subiscono le stesse procedure di controllo quando entrano nel Dipartimento, e si trovano circondate da agenti in uniforme e da autori di reato adulti, all'interno delle stesse strutture, il che può avere un impatto negativo sul loro benessere e influenzare l'intero procedimento investigativo. In questo caso, potrebbe essere predisposto un accesso speciale per i minorenni e le famiglie, per prevenire tali situazioni. Per quanto riguarda i tribunali, le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenne prevedono che "[p]rima dell'inizio del procedimento, i minorenni dovrebbero acquisire familiarità con la disposizione interna del tribunale o con altre strutture e con i ruoli e le identità dei funzionari coinvolti"⁵⁴

Il verbale dell'audizione

I verbali possono essere molto utili per stabilire una comprensione comune della verità o della realtà tra l'intervistatore e la vittima (una base concordata di comprensione comune), o anche per adattarsi alla lingua della vittima (ad esempio,

facendo attenzione a come la vittima chiama l'indagato e ad applicare tale terminologia come base per la comunicazione in tribunale, con la polizia o in altri contesti). I verbali delle audizioni, tuttavia, devono essere redatti con grande cura. Ad esempio, è importante annotare la testimonianza del minorenne parola per parola e cogliere anche le domande che sono state poste. Quando è coinvolto un traduttore, è importante che anche il traduttore abbia una formazione specifica: dovrebbe tradurre alla lettera e tradurre anche frasi incomplete. I verbali delle audizioni possono essere necessari ad uno psicologo, che durante il procedimento deve determinare la qualità della testimonianza del minore. Inoltre, è importante che l'intervistatore annoti anche la propria impressione personale della testimonianza del minorenne durante l'audizione, indicando, ad esempio, se il testimone ha mostrato vergogna, timidezza o altri sentimenti rilevanti o azioni significative. Queste informazioni saranno rilevanti per altri professionisti che potrebbero dover parlare con la vittima in una fase successiva.

Individuazione di specifiche esigenze di protezione

L'individuazione di specifiche esigenze di protezione dovrebbe accompagnare tutte le fasi esposte nel presente capitolo, compresa la valutazione di vari elementi ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore, l'individuazione dei rischi a cui i minorenni possono essere esposti durante le indagini o i procedimenti giudiziari, la valutazione della storia del minorenne e la valutazione delle risorse e della resilienza. Questo processo dovrebbe essere condotto informandone i minori, coinvolgendoli e identificando il loro interesse superiore in tutte le fasi del processo. Garanzie procedurali e misure pratiche, tra cui, ma non solo,

⁵³ Ibid. Paragrafo 57.

⁵⁴ Consiglio d'Europa (2010), Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. Paragrafo 55.

l'adattamento dei metodi all'età, alla maturità, ai bisogni e alle capacità evolutive dei minori, nonché la garanzia di un ambiente a misura di minore, dovrebbero essere messe in atto per sostenere e

migliorare l'intero processo in un modo che sia rispettoso di ogni minore.

FIGURA 7

Il percorso per individuare i bisogni di protezione del minore⁵⁵



COLLABORAZIONE CON TERZE PERSONE COINVOLTE NEL PROCESSO: GENITORI, TUTORI E ALTRE FIGURE DI SUPPORTO

Il processo di valutazione individuale si concentra sulla vittima minorenni. Tuttavia, il minorenni cresce in un determinato ambiente, in cui le figure chiave hanno un ruolo primario, in particolare i genitori (non autori di reato), altri rappresentanti/tutori legali e/o affidatari o educatori, e altre figure di supporto. Nel Commento generale n. 13, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia chiede il loro pieno coinvolgimento nel processo di valutazione. Questo è necessario sotto diversi aspetti:

- In qualità di informatori chiave, essi aiutano a comprendere le caratteristiche del minorenni e le circostanze del reato e a valutare i fattori di protezione e di rischio che aiuteranno a determinare le esigenze di protezione del minore.
- Essendo direttamente colpiti dal reato di cui il minorenni è stato vittima, essi hanno, a loro volta, una serie di bisogni che devono essere considerati e affrontati. Ad esempio, le minacce e le ritorsioni possono riguardare l'intera famiglia e non solo il minore. La fami-

⁵⁵ Ispirato a: Consiglio d'Europa e SOS Children's Villages International (2013). Garantire i diritti dei bambini: Guida per i professionisti dell'accoglienza eterofamiliare.

glia può aver subito un trauma come risultato della sofferenza del minore e necessitare di un sostegno adeguato.

- In quanto principali figure di supporto del minore, coloro che si prendono cura di lui/lei hanno bisogno di essere assistiti e rafforzati per consentire loro, a loro volta, di contribuire a soddisfare i bisogni del minore in una situazione particolarmente difficile. Il loro coinvolgimento è la base per elaborare interventi efficaci.
- Essi svolgono un ruolo importante nell'informare le vittime minorenni sul procedimento e sulle eventuali misure di protezione adottate nei loro confronti. Essi devono pertanto essere tenuti informati durante l'intero processo su tutti gli aspetti rilevanti, compresi gli esiti delle valutazioni individuali.
- I tutori legali hanno la capacità giuri-

dica di prendere decisioni per conto del minore. Il trattamento medico, la divulgazione di informazioni riservate nel trattare il caso e una serie di altri aspetti possono richiedere il consenso dei genitori o del tutore legale a seconda della legislazione nazionale.

- Essi forniscono assistenza quotidiana al minore in tutti gli aspetti della sua vita e lo guidano in merito a ciò che può e non può o dovrebbe e non dovrebbe fare. Per i minorenni vittime di reato, questo ruolo di guida è di fondamentale importanza.

Nel caso in cui i genitori e gli altri affidatari/educatori siano gli autori del reato o abbiano ad esso contribuito o non abbiano, per colpa grave, protetto il minore, o quando non è nell'interesse superiore del minore coinvolgerli, sarà nominato un tutore legale, come esaminato nel Capitolo 3.

COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA NELLA BARNAHUS ISLANDA

I colloqui esplorativi nei casi di sospetto abuso sessuale su minorenni sono condotti quando la rivelazione del minore è debole o ambigua, quando l'età del presunto autore del reato è inferiore all'età imputabile e nei casi in cui il minore fa una rivelazione ma rifiuta di rivelare il nome dell'autore.

I fratelli delle vittime minorenni di abusi sessuali possono essere inviati alla Barnahus per colloqui esplorativi nei casi in cui l'autore del reato fa parte delle persone di fiducia della vittima o ha avuto accesso a tali persone. Tali colloqui esplorativi possono svolgersi anche quando i fratelli e le sorelle non hanno rivelato alcun abuso sessuale.

Dopo il colloquio esplorativo, il minore rimane in una delle sale d'attesa della Barnahus mentre i genitori/affidatari/educatori non rei parlano con l'intervistatore e l'assistente sociale incaricato della tutela del minore. Durante questo incontro, l'intervistatore ripercorre i punti principali del colloquio esplorativo e fornisce consigli su come affrontare i problemi eventualmente emersi durante il colloquio. Ciò può includere, ad esempio, come affrontare i cambiamenti comportamentali del minore o raccomandazioni sulle misure da adottare per proteggerlo in futuro

FONTE

PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza].

ESITI DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E SEGUITO DA DARE ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE (FOLLOW-UP)

La valutazione individuale è solo l'inizio di un processo per le vittime minorenni nel loro percorso di recupero. La presente metodologia si concentra sulla valutazione individuale di per sé stessa e su come sono identificati i bisogni di protezione. Il presente capitolo esamina alcuni degli elementi chiave da considerare a seguito della valutazione ai fini dell'attuazione delle misure. Tale fase si basa sul processo di valutazione e può effettivamente svolgersi simultaneamente, ad esempio una volta adottate le misure di emergenza mentre è in corso una valutazione più completa.

Misure di protezione e loro attuazione

La Direttiva sulle vittime prevede una serie di misure da adottare nel corso del procedimento penale per garantire la protezione delle vittime, sulla base della valutazione individuale. Alcune di queste misure riguardano tutte le vittime in situazione di vulnerabilità (articolo 23 della Direttiva). Altre riguardano specificamente le vittime minorenni (articolo 24). Entrambe si applicano alle persone di minore età.

Le misure elencate nella Direttiva sono quelle che si applicano nell'ambito di un procedimento giudiziario, al fine di proteggere il minorenne dal danno che ne deriva. Tuttavia, come illustrato nel Capitolo 2, un minorenne vittima di reato ha una serie di esigenze che vanno al di là di quelle strettamente connesse al procedimento giudiziario. È quindi importante pianificare adeguatamente le azioni e le misure da adottare a seguito della valutazione, al fine di garantire la loro tempestiva ed efficace attuazione.

La ricerca condotta dall'Agenzia dell'UE per i Diritti Fondamentali sulle prospettive dei minorenni riguardo al loro coinvolgimento nei procedimenti giudiziari ha tuttavia rilevato che le misure di protezione previste dalla Direttiva non sono attuate in modo uniforme nei vari paesi. La ricerca riferisce che "molti minorenni hanno riscontrato che non esistono le necessarie garanzie procedurali. La maggior parte dei minorenni ha dichiarato di sentirsi spaventati e non protetti durante i procedimenti giudiziari. La presenza dell'imputato era la loro principale fonte di paura, seguita dal comportamento inappropriato dei professionisti, da ambienti intimidatori, da un'ampia condivisione delle informazioni e da una generale mancanza di riservatezza"⁵⁶. La ricerca indica che numerosi minorenni hanno riferito di aver incontrato gli indagati/imputati del reato nel corso del procedimento, anche quando in teoria erano state adottate misure di protezione, spesso perché i locali del tribunale non erano organizzati in modo che i minorenni avessero aree dedicate dove non avrebbero rischiato di incorrere in tali incontri. Le videotestimonianze possono anche suscitare paura, quando il minorenne testimonia in una stanza situata vicino all'aula giudiziaria e la presenza fisica dell'imputato è ancora percepibile.

Ciò dimostra che l'adozione di una serie di misure di protezione pertinenti non è sufficiente a garantire l'efficace protezione del minorenne e il suo sentirsi protetto durante il procedimento. Garantire l'efficacia di tali misure richiederà una profonda trasformazione del funzionamento della giustizia nell'interesse superiore della vittima minorenne.

⁵⁶ Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (2017). *Child-friendly justice Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States* [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE].

DURANTE LE INDAGINI

- le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo
- le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo
- tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia
- tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desidera, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale

TUTTE LE VITTIME con esigenze specifiche di protezione

DURANTE IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

- misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione
- misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione
- misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato
- misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse

• nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possono essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali

• nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale per i minorenni vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia

• i minorenni vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godono del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della responsabilità genitoriale

VITTIME MINORENNI

FIGURA 8

Misure di protezione previste dalla Direttiva UE e loro attuazione



FIGURA 9

Gestione del caso mirata a rispondere ai bisogni delle vittime minorenni nel tempo

Gestione del caso mirata a rispondere ai bisogni delle vittime minorenni nel tempo

Come spiegato nel Capitolo 2, un approccio incentrato sulle vittime richiede pratiche di gestione dei casi nell'organizzazione dei servizi, per garantire una coerenza complessiva e facilitare l'accesso al sostegno e all'assistenza. Il processo di attuazione delle misure in tale contesto dovrebbe utilizzare le stesse strutture e gli stessi meccanismi della valutazione individuale. Ciò è particolarmente importante per garantire che vi sia un'assistenza continuativa.

A seguito del completamento della valutazione, la progettazione consiste nell'individuare gli interventi necessari per far fronte ai bisogni rilevati⁵⁷. Il progetto dovrebbe specificare le azioni da intraprendere, i responsabili della loro attuazione e dell'erogazione dei servizi necessari, nonché il calendario di implementazione. In questa fase del processo, i bisogni individuati devono essere tradotti in requisiti concreti in termini di servizi. Ad esempio, il bisogno identificato di assistenza sotto il profilo della salute mentale potrebbe essere formulato in termini di individuazione della struttura responsabile della prestazione di tale assistenza, dei destinatari di tale servizio (il minorenne ed eventualmente la sua famiglia) e la frequenza e durata del servizio. Come per la valutazione, la progettazione dovrebbe coinvolgere il minorenne e la sua famiglia (in caso di reato extrafamiliare) nonché qualsiasi figura di supporto rilevante. Il minorenne e chi si prende cura di lui dovrebbe essere consultato in merito allo sviluppo del progetto ed essere pienamente informato dei suoi contenuti.

Dovrebbe essere identificato un soggetto con la responsabilità di monitorare le azioni di follow-up. Questo sogget-

to dovrebbe avere il compito di garantire che il minorenne sia adeguatamente informato delle decisioni prese e che le decisioni siano effettivamente attuate. Questo operatore dovrebbe rimanere lo stesso per tutta la durata di gestione del caso. Si tratta di un elemento essenziale affinché il minore e chi si prende cura di lui/lei si sentano al sicuro e sostenuti e possano sviluppare fiducia nel sistema. Poiché le misure di protezione spesso coinvolgono diverse agenzie, è importante che questo operatore abbia l'autorità e i mezzi necessari per richiedere l'intervento di altri attori.

L'organizzazione della prestazione dei servizi a un minorenne comporta di solito un invio o una segnalazione ad altri servizi, che implica che l'operatore che funge da principale punto di riferimento per il caso introduca la vittima minorenne ai servizi necessari. In molti casi, tali servizi sono forniti in un luogo diverso e gestiti da un soggetto diverso da quello coinvolto nella valutazione individuale. È quindi importante costruire una rete formale e/o informale di prestatori di servizi sociali con cui collaborare quando si affrontano casi di vittime minorenni. Idealmente, ciò comporterebbe un meccanismo formale di invio/segnalazione, o un accordo tra agenzie che comprenda regole per la condivisione delle informazioni, come descritto nel Capitolo 2 in relazione alla valutazione individuale. Tuttavia, strutture come la Barnahus forniscono tali servizi sotto lo stesso tetto, favorendo migliori accessibilità, coerenza e verifica dei servizi.

La progettazione deve prevedere verifiche intermedie e di follow-up, per garantire che la vittima minorenne e le persone che se ne prendono cura, se del caso, ricevano effettivamente sostegno e assistenza come previsto e per valutare le possibili evoluzioni della situazione.

⁵⁷ Questa sezione si fonda ampiamente su Child Protection Working Group (2014), *Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for Policy & Programme Managers and Caseworkers* [Linee guida interagenzia per la gestione dei casi nella protezione dei minori. Il ruolo della gestione dei casi nella protezione dei minori: Una guida per i responsabili delle politiche e dei programmi e per gli operatori], gennaio 2014.

La situazione delle vittime minorenni può cambiare nel tempo. Dovrebbero essere previste e organizzate verifiche di follow-up, al fine di fornire un sostegno adeguato, ove necessario, a lungo termine. Ad esempio, il trauma subito da un minorenne vittima di reato può riemergere durante l'adolescenza e richiedere attenzione. I fattori di rischio e di protezione relativi al minorenne possono evolvere. Un'agenzia dovrebbe avere la

responsabilità di monitorare la situazione del minorenne almeno fino all'età di 18 anni e, se del caso, nell'età adulta. La frequenza di tali verifiche sarà determinata sulla base di ogni singola situazione. È probabile che siano più frequenti all'inizio del processo e che abbiano intervalli più ampi man mano che il processo di recupero e la natura dei rischi evolvono positivamente.

ASSISTENZA CONTINUATIVA NELLA BARNAHUS

ISLANDA

Dopo che un minorenne è stato sottoposto a un colloquio esplorativo o a un'audizione giudiziaria, il personale della *Barnahus* decide se il minorenne ha bisogno di ulteriori servizi all'interno della *Barnahus* (ad esempio una visita medica o servizi terapeutici). I servizi terapeutici sono sempre offerti quando un minorenne rivela un abuso. (...)

Un operatore del Servizio di Tutela dell'Infanzia coordina l'equipe multidisciplinare che assicura assistenza continuativa e il follow-up nei confronti del minorenne e della sua famiglia o dei suoi affidatari o educatori. Il personale della *Barnahus* è responsabile dei servizi di cura forniti al minorenne e fornisce fino a tre sessioni ai genitori/affidatari/educatori non colpevoli. Ciò comporta una comunicazione regolare con gli operatori del Servizio di Tutela dell'Infanzia. Questa collaborazione consente di collaborare con detti operatori per garantire il benessere dei minorenni e delle famiglie che ricevono servizi presso la *Barnahus*. (...)

Dopo la valutazione, viene sviluppato un progetto individuale sulla base del quale verranno forniti i servizi della *Barnahus* nel tempo. Se il minorenne vive al di fuori della capitale, i servizi di follow-up sono forniti nella comunità d'origine del minorenne sulla base del progetto individuale.

FONTE

PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le *Barnahus* per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza].

ESEMPI DI AZIONI DI FOLLOW-UP IN LINEA CON IL CASO SPECIFICO DEL MINORE

- ✓ Verificare che il minorenni abbia ricevuto l'assistenza sanitaria necessaria
- ✓ Verificare che il minorenni sia iscritto a una scuola
- ✓ Verificare come la mediazione dei genitori ha influenzato il loro comportamento nei confronti del minore
- ✓ Verificare se il rapporto del minorenni con i genitori stia migliorando
- ✓ Verificare che il minorenni continui a frequentare la scuola
- ✓ Verificare se le tecniche di respirazione insegnate al minorenni per aiutarlo a rilassarsi siano state d'aiuto.

IL FOLLOW-UP PUÒ AVVENIRE IN VARI MODI. ALCUNE OPZIONI:

- ✓ Incontri con il minorenni e/o la sua famiglia.
- ✓ Visite domiciliari - Prima di effettuare una visita a domicilio è importante stabilire quale sia lo scopo della visita e come la visita sarà utilizzata per sostenere il minorenni e la sua famiglia.
 - Visite domiciliari programmate - se del caso, le visite domiciliari possono far parte del progetto per l'erogazione diretta del servizio e il follow-up. È necessario considerare le ripercussioni delle visite domiciliari per garantire che il minorenni e/o la sua famiglia non siano esposti a danni (per esempio richiamando l'attenzione del vicinato o della comunità).
 - Visite domiciliari ad hoc - queste possono essere particolarmente importanti per seguire la situazione a casa e sono utili quando l'ambiente domestico è instabile o i livelli di accudimento sono bassi. Le visite a domicilio ad hoc possono fornire una migliore opportunità per osservare il minorenni o trovarlo da solo se i genitori o coloro che se ne prendono cura hanno precedentemente rifiutato un colloquio individuale.
- ✓ Chiamate telefoniche - queste possono essere necessarie in caso di collocazione eterofamiliare del minorenni che necessita di un follow-up nelle fasi iniziali e possono essere utili per i minorenni che vivono in aree remote.
- ✓ Conferma da parte del prestatore di servizi che il minorenni indirizzato al servizio lo ha effettivamente ricevuto.
- ✓ Follow-up informale di tipo comunitario, ad esempio contattando l'insegnante del minore, se coinvolto nel progetto di assistenza, o follow-up attraverso gruppi comunitari (con il dovuto rispetto per la privacy e la riservatezza).

FONTE

Child Protection Working Group (2014). Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for Policy & Programme Managers and Caseworkers [Linee guida interagenzia per la gestione dei casi nella protezione dei minori. Il ruolo della gestione dei casi nella protezione dei minori: Una guida per i responsabili delle politiche e dei programmi e per gli operatori], gennaio 2014.

IN EVIDENZA DALLE CONSULTAZIONI IN ITALIA

- Nel valutare il superiore interesse del minorente bisogna chiedersi se la denuncia di un reato subito sia effettivamente rispondente a ciò. La giustizia riparativa, come ad esempio la mediazione vittima-autore di reato, potrebbe essere di grande beneficio per le vittime, ma richiede garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria. E' dunque fondamentale che i servizi di giustizia riparativa pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno subito e l'evitare ulteriori danni. E' solo dopo un'attenta valutazione del superiore interesse del minorente che si può, pertanto, valutare il ricorso a metodi alternativi al processo penale, così come previsto dalla giustizia riparativa.
- In Italia la nozione di valutazione individuale come sancita nell'art.22 della Direttiva non trova riscontro né nella normativa interna né nella varietà delle pratiche. La praticabilità di tale articolo rimane dunque vaga poiché poco disciplinata. Occorrerebbe sollecitare un intervento affinché la valutazione individuale possa essere intesa come un processo integrato e condiviso fra i diversi soggetti coinvolti nella protezione e la cura del minorente, ed evitare così l'esistenza di valutazioni individuali parallele non messe a confronto. A tal fine, bisognerebbe individuare un soggetto incaricato a sovrintendere il processo di valutazione. Esso potrebbe essere il PM minorile che è, infatti, **oggetto raccordante** che ha mandato per procedere all'accertamento dell'autore del reato, nonché l'obbligo di attivare strumenti civili a supporto della vittima minorile. L'esistenza di una **cabina di regia** che sovrintenda l'applicazione pratica è elemento cruciale. Deve essere regolato non solo ciò che va fatto, ma anche ciò che non va fatto.
- **Nell'ascolto del minorente vanno ottimizzati al massimo i tempi.** Più si anticipa la consapevolezza che vi sia un minorente da tutelare e più si possono far coincidere i momenti dell'ascolto, nonché consentire la partecipazione di diversi soggetti al fine di evitare che il minorente debba essere sentito più volte.
- Effettuare una valutazione della vittima presuppone una conoscenza della stessa, ma i dati da acquisire sono diversi e spesso è difficile che ciò avvenga nel primo contatto. Sulla base di quanto avviene in altri paesi europei sarebbe importante **far conoscere prima alla vittima il giudice e l'ambiente nel quale verrà ascoltato.**
- E' fondamentale che vi sia una **fase di follow-up** che comprenda anche la restituzione al minore. Ciò spesso non accade, soprattutto in caso di assoluzione dell'autore del reato. E' un passaggio difficoltoso, ma necessario, soprattutto quando si deve comunicare che non vi è stata la condanna dell'imputato. Bisogna chiarire che ciò non vuol dire che il giudice non ha creduto al minore, ma che gli elementi di prova non sono stati sufficienti a portare ad una condanna.
- Vittime sono anche i minorenni che sono indotti a commettere reati. Per prevenire tale fenomeno è necessaria una maggiore **sensibilizzazione sulla doverosità di segnalare al P.M. minorile anche le situazioni di rischio**⁵⁸.

Buone Prassi

- Presso ASL Roma 6, su impulso della procura, è stato istituito uno spazio di ascolto dei minorenni più a misura di minore rispetto alle aule del Tribunale.
- Per rendere efficaci le disposizioni contenute negli artt. 351, comma 1 ter, 362 e 391 bis, comma 5 bis c.p.p. - che prevedono che l'ascolto del minorente, vittima di determinati reati debba svolgersi con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal P.M. - molti uffici della Procura hanno previsto dei turni di reperibilità dei consulenti.

⁵⁸ Il giudice penale si muove sulla notizia criminis, e cioè sulla denuncia di un fatto tipico; il giudice civile/minorile invece si muove da un fatto atipico che è il comportamento pregiudizievole; inoltre il giudice minorile può muoversi ex officio grazie alla iniziativa del PM minorile a fronte dell'inerzia della parte lesa. In Documento della Scuola Superiore della Magistratura contenente "proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici", Scandicci 13-15 maggio 2019.

Chi mi accompagna?



È FONDAMENTALE CHE UN MINORENNE
VITTIMA POSSA CONTARE,
DURANTE TUTTO IL PROCEDIMENTO, SU
PROFESSIONISTI PREPARATI E SPECIALIZZATI

5 BISOGNI FORMATIVI DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E AL PROCESSO DECISIONALE RELATIVO ALLE MISURE SPECIALI DI PROTEZIONE

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Spiegare l'importanza della formazione di funzionari e professionisti che lavorano con e per i minori;
- Dimostrare cosa comporta la formazione;
- Descrivere le opzioni pratiche per garantire la formazione: formazione iniziale, formazione continua e collaborazione con la società civile.

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI CHE LAVORANO CON E PER I MINORI

Come spiegato nel Capitolo 4 di questa metodologia, i minorenni vivono in un contesto socio ecologico più ampio, che include il livello individuale, relazionale, comunitario e sociale. Tutte le misure dirette a proteggere i minorenni e a difendere i loro diritti devono essere intese in tal senso. Ad esempio, per realizzare un sistema giudiziario a misura di minore, devono essere messe in atto leggi, po-

litiche e regolamenti appropriati. In secondo luogo, dovrebbero essere istituiti programmi e procedure adeguati, come stanze per le audizioni e i colloqui a misura di minore, programmi multidisciplinari come quelli della Barnahus o servizi di assistenza alle vittime. In terzo luogo, tutti i professionisti che si occupano di minori, compreso il personale di polizia e giudiziario, avvocati, pubblici ministeri,

giudici e altri operatori coinvolti nell'assistenza alle vittime minorenni, devono ricevere una formazione adeguata e specializzata. Ulteriori orientamenti, assistenza professionale, supervisione di supporto o altri strumenti, a seconda dei casi, dovrebbero sostenere la formazione e la pratica professionale.

La formazione adeguata di funzionari e professionisti è un aspetto centrale di un sistema giudiziario a misura di minorenne per le vittime di reato ed è particolarmente importante per la valutazione delle esigenze individuali, che è il fulcro di questa metodologia. Un sistema in cui i minorenni si sentano al sicuro, ascoltati e sostenuti si fonda principalmente sulle

persone che interagiscono con loro e/o prendono decisioni in merito alla loro situazione e al loro benessere. Mentre i professionisti coinvolti nel sistema giudiziario possono avere un'ampia formazione giuridica o di altro tipo nelle rispettive discipline, una formazione specifica sui diritti e le esigenze dei minorenni e su come comunicare con essi è fondamentale per prevenire la vittimizzazione secondaria, nonché per raccogliere prove, in particolare attraverso le testimonianze. Infatti, la protezione dei minorenni e l'attuazione dei loro diritti sono strettamente connesse al funzionamento corretto e coordinato di tutte le parti che compongono il sistema giudiziario e di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

LA RESPONSABILITÀ DI FORNIRE FORMAZIONE

Nell'analisi giuridica dell'articolo 19 della CRC sul diritto dei minorenni alla protezione da tutte le forme di violenza, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia afferma che è responsabilità degli Stati parti di: (...)

- a. Fornire una formazione iniziale e continua, generale e specifica al ruolo (compresa, se necessario, una formazione multidisciplinare) su un approccio fondato sui diritti dei minorenni per quanto riguarda l'articolo 19 e la sua applicazione pratica, per tutti i professionisti e non professionisti che lavorano con e per i minorenni (compresi insegnanti a tutti i livelli del sistema educativo, assistenti sociali, medici, infermieri e altri operatori sanitari, psicologi, avvocati, giudici, funzionari di polizia, di sorveglianza e di polizia penitenziaria, giornalisti, assistenti sociali che svolgono lavoro di comunità, operatori di strutture residenziali, funzionari pubblici e incaricati di pubblico servizio, operatori nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, capi tradizionali e religiosi);
- b. Sviluppare certificazioni ufficialmente riconosciute con istituti di istruzione e formazione e società professionali al fine di regolamentare e riconoscere tale formazione;
- c. Garantire che la Convenzione sui Diritti del fanciullo faccia parte del programma di studi di tutti i professionisti che si prevede lavorino con e per i minori.

Le iniziative di formazione possono essere avviate e realizzate sia dallo Stato che dagli attori della società civile sotto la responsabilità dello Stato”.

FONTE

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza, paragrafo 44, lett. d).

Pratiche professionali e come i minorenni vivono il sistema

Le pratiche professionali hanno un impatto enorme su come i minorenni vivono il sistema di protezione e il sistema giudiziario. Tuttavia, dall'analisi dei dati relativi alla formazione e alle conoscenze dei professionisti, da un lato, e all'esperienza dei minorenni con il sistema, dall'altro, emerge chiaramente che rimangono molte lacune da riempire per quanto riguarda la formazione e le pratiche professionali. Sono stati raccolti molti dati riguardanti l'esperienza dei minorenni con il sistema giudiziario e di protezione dell'infanzia da professionisti e da rapporti elaborati da organizzazioni internazionali e nazionali.

La necessità di aumentare il numero di programmi di formazione per tutti i professionisti attivamente coinvolti nella protezione dell'infanzia costituisce una priorità assoluta, come suggerito dalle diverse fasi del progetto E-PROTECT, compresi i vari seminari nazionali tenuti

con gli operatori e i partner in diversi Stati membri. Gli sforzi diretti alla formazione e allo scambio di conoscenze specialistiche non dovrebbero avvenire sporadicamente, ma dovrebbero essere concertati e tradursi in seminari di frequenza regolare, organizzati dallo Stato, non solo nell'ambito di progetti europei o di iniziative private. Ad esempio, in Grecia, l'articolo 70 della Legge 4478/2017, che ha recepito l'articolo 25 della Direttiva UE, prevede che i professionisti debbano essere formati, senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, in ultima analisi e in pratica la formazione non viene effettuata sistematicamente. Ad esempio, in Italia, le valutazioni dei seminari nazionali che si sono svolti mostra anche una lacuna per quanto riguarda un'adeguata formazione specialistica e continua di operatori appartenenti a diverse discipline, che non è garantita. Inoltre, alcune figure professionali, come ad esempio i neuropsichiatri infantili o i mediatori culturali qualificati, mancano nel sistema giudiziario e nel sistema di protezione dell'infanzia.

AUDIZIONE DI MINORENNI - PORTOGALLO

"I minorenni continuano ad essere ascoltati più volte e da varie persone, utilizzando diverse tecniche di intervista e in fasi avanzate delle indagini. Le audizioni di minorenni non soddisfano, con poche eccezioni, i requisiti di riservatezza e protezione del testimone e le strutture giudiziarie non sono adeguatamente adattate"⁵⁹. (Altri) studi empirici nel paese hanno dimostrato che "i minorenni vittime di abusi sessuali intrafamiliari sono ascoltati in media otto volte"⁶⁰. Questa ripetizione è l'aspetto del processo giudiziario che i minorenni considerano più doloroso. Anche nell'ambito di procedimenti in cui ci sono segni fisici e biologici di abuso sessuale, i minorenni vengono ascoltati 4-9 volte. (...) La testimonianza dei bambini, quando sono piccoli, non viene né raccolta né valorizzata, il che dà luogo ad una percentuale di archiviazione superiore al 60%, secondo uno studio già citato, sulla base dei dati forniti dall'Istituto di Medicina Legale di Porto."⁶¹

FONTE

Pan-European Best Practice Report on Individual Assessment Methodologies of child victims of crime [Rapporto sulle migliori pratiche paneuropee sulle metodologie di valutazione individuale delle vittime minorenni].

⁵⁹ Do Carmo Rui in Sottomayor Clara (2014). *Temas de Direito das Crianças* [Questioni di diritto minorile]. Pubblicazioni Almedina.

⁶⁰ Ribeiro, in *Ibid.*

⁶¹ Jardim, in *Ibid.*

Esperienze di professionisti relativamente alla partecipazione di minorenni ai procedimenti giudiziari civili e penali

Il riquadro nella pagina precedente riporta alcuni degli effetti che le pratiche inefficaci di audizione hanno sulle vittime minorenni. È importante non incolpare i professionisti, ma piuttosto responsabilizzarli, in modo che abbiano gli strumenti per applicare tecniche adeguate, più efficaci e non traumatiche per i minorenni che entrano in contatto con il sistema di protezione dei minorenni e/o il sistema giudiziario.

Uno studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali in 10 Stati membri dell'UE ha riferito che la maggior parte degli intervistati nella metà dei paesi, vale a dire in "Estonia, Finlandia, Germania, Polonia e Regno Unito, hanno dichiarato che la formazione offerta ai professionisti legali e sociali è soddisfacente e di buona qualità, confermando di aver utilizzato le loro nuove competenze nel loro lavoro"⁶². Tuttavia i professionisti di questi e di altri paesi hanno individuato molte aree da migliorare. In un altro gruppo di paesi, "c'è o una generale mancanza di formazione o notevoli differenze nell'ambito della formazione di esperti giuridici e sociali formati in procedimenti giudiziari minorili. La maggior parte degli intervistati che lavorano nel settore della giustizia penale in Bulgaria e in Croazia si è sentita poco formata e vorrebbe porre rimedio a questa situazione. I professionisti bulgari hanno lamentato la mancanza di formazione e di informazioni sulla formazione. I professionisti croati, in entrambi i settori della giusti-

zia, hanno criticato la scarsità di programmi di formazione disponibili presso istituzioni incaricate dello sviluppo di tali programmi, come l'Accademia giudiziaria e l'Ordine degli avvocati"⁶³. In Portogallo, una recente indagine condotta tra 49 Pubblici Ministeri e magistrati ha mostrato che entrambe le categorie di professionisti "segnalano la mancanza di preparazione sull'audizione di bambini e adolescenti e la difficoltà di comprendere le loro caratteristiche di sviluppo (legate all'età e alla maturità). Essi ritengono che i bambini più piccoli possano avere difficoltà di comprensione e di attenzione, mentre gli adolescenti manifestano comportamenti oppositivi. I magistrati hanno inoltre segnalato la necessità di approfondire le tecniche per facilitare la comunicazione con bambini e adolescenti e di conoscere le tecniche di audizione, con possibilità di accedere a manuali o altri strumenti pertinenti"^{64, 65}.

Prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa

Uno studio dell'Agenzia dell'UE per i Diritti Fondamentali in nove Stati membri sulle prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa ha dimostrato che "[i] professionisti e il loro comportamento è un fattore chiave per determinare se la giustizia sia considerata 'a misura di minore'. Dalla ricerca emerge chiaramente che i minorenni ascoltati da professionisti formati sono meno spaventati e intimiditi. Essi risultano anche più adeguatamente informati, il che significa che possono esercitare meglio i loro diritti ed

⁶² Agenzia UE per i Diritti Fondamentali (2015). Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE].

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Rodrigues, Alexandre e Agulhas (2016). A audição da criança: Desenho, implementação e avaliação de uma formação para Magistrados Portugueses [L'ascolto del minore: Progettazione, realizzazione e valutazione di una formazione per magistrati portoghesi]. Tesi di Master in Psicologia di comunità, protezione dei bambini e dei giovani a rischio] Lisbona. ISCTE-IUL.

⁶⁵ E-PROTECT (2018). In-depth review on the transposition of Directive 2012/29/EU in other MS [Esame approfondito del recepimento della Direttiva 2012/29/UE negli altri Stati membri], accessibile su: <http://childprotect.eu/#/en/resources>.

essere meno influenzati da altri nelle loro dichiarazioni. Ciò sottolinea l'importanza della formazione di tutti i professionisti a contatto con minori, nonché di norme e

linee guida chiare e coerenti su come informare, ascoltare e sostenere i minorenni nel corso del procedimento.”⁶⁶

CERTIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E REQUISITI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE: PRINCIPALI RISULTATI

- “Le procedure di accreditamento e di rilascio di autorizzazioni per gli operatori della protezione dell'infanzia non sono sviluppate in tutti gli Stati membri.
- Le procedure di accreditamento e di autorizzazione, quando disponibili, sono spesso limitate a gruppi professionali specifici e non riguardano tutti coloro che lavorano con i minorenni (come il personale amministrativo e il personale coinvolto nella cura quotidiana dei minorenni nelle strutture residenziali). I requisiti in materia di qualifiche sono pertanto di carattere generale, senza alcuna specificità relativa al settore della protezione dei minori.
- Le procedure di accreditamento e di autorizzazione non sempre comportano una formazione obbligatoria (iniziale o continua) per gli operatori che lavorano con i minori, compreso il personale amministrativo e il personale coinvolto nella cura quotidiana dei minorenni nelle strutture residenziali.
- Molto spesso non è prevista alcuna revisione dell'accREDITAMENTO/ autorizzazione. Se prevista, il lasso di tempo che incorre tra una revisione e l'altra varia da due a sei anni.
- Le procedure di accREDITAMENTO e di autorizzazione non sempre comprendono procedure di controllo. Il più delle volte il controllo viene effettuato su appuntamento”.

FONTE

Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (2015). Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE], accessibile su <https://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/certification>.

IMPLICAZIONI DELLA FORMAZIONE

La formazione fornita ai professionisti dovrebbe essere significativa e avere un impatto su diverse dimensioni della pratica professionale. In particolare, la formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dovrebbe riguardare la *conoscenza* dei professionisti (fornendo informazioni su

legislazione, protocolli o altro), la *comprensione* (mettendo in relazione le informazioni con l'esperienza personale), la *pratica* (assicurando che i professionisti siano in grado di tradurre le informazioni contestualizzate in considerazioni di ordine pratico) e il *posizionamento* “inteso come la capacità e volontà di assumere e mantenere una posizione culturale, etica e professionale fondata sui principi e i valori derivanti dai diritti umani”.

⁶⁶ Agenzia UE per i diritti fondamentali (2017). Child friendly-justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE].

Queste quattro dimensioni possono essere applicate al caso specifico di professionisti che lavorano con e per minorenni vittime di reato, come segue:

- 1. Acquisire conoscenza** - intesa come un insieme di informazioni essenziali provenienti da diverse discipline che il professionista dovrebbe conoscere per poter svolgere il proprio ruolo nel rispetto dei diritti del minore;
- 2. Comprensione dell'esperienza** - intesa come possibilità di mettere in relazione questo insieme di informazioni e questa nuova conoscenza con la peculiare esperienza personale, culturale e professionale del professionista; la formazione dovrebbe includere momenti e spazi per i partecipanti per riflettere sulla connessione tra il loro background personale e professionale e le conoscenze che essi sono chiamati ad applicare attraverso lo svolgimento delle loro funzioni;



FIGURA 10
Principali obiettivi formativi

- 3. Identificare e sperimentare la pratica** - intesa come l'acquisizione di strumenti pratici, metodi e tecniche per "connettersi", comunicare e agire efficacemente per e con il minorenne, così come con i vari attori e ruoli rilevanti per promuovere il suo interesse superiore;

- 4. Prendere posizione** - intesa come possibilità per il professionista di rendersi conto che la sua funzione legata alla tutela dei diritti dei minorenni non è esente dalla necessità di rivalutare e rideterminare il proprio posizionamento civile, etico e culturale in quanto cittadino. Sarà anche importante sollecitare la consapevolezza che questo posizionamento potrebbe essere messo in discussione dal contesto (professionale) circostante. In tal senso lo scopo è anche quello di sollecitare il partecipante a comprendere il ruolo importante che può svolgere nei confronti del sistema in quanto vettore di cambiamento.

Molti degli strumenti giuridici internazionali di riferimento prevedono disposizioni per la formazione degli operatori che lavorano con minori. In particolare, la Direttiva UE contiene un articolo dettagliato sulla formazione dei professionisti a contatto con le vittime "che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale" (articolo 25, paragrafo 1). Analogamente, le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenne sottolineano la necessità che i professionisti ricevano una formazione multidisciplinare sui diritti e sulle esigenze dei minorenni di diverse fasce d'età e sulle procedure corrispondenti. Esse sottolineano, inoltre, l'importanza di una formazione alla comunicazione con i minorenni in funzione della loro età, del loro stadio di sviluppo e della loro particolare vulnerabilità. La sezione F della Raccomandazione CM/Rec(2011)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui diritti dei bambini e i servizi sociali a misura di bambino e di famiglia afferma che "[t]utti i membri del personale che lavorano con e per i minorenni dovrebbero avere una formazione professionale adeguata, nonché una formazione continua sui diritti del minore, (compresa) la formazione sugli strumenti relativi ai diritti umani (1),

sull'applicazione di metodi partecipativi di lavoro con i minorenni e le famiglie per garantire che siano ascoltati e presi sul serio (3), responsabilità professionale e cooperazione multidisciplinare tra professioni di diverse discipline (4) (e) la responsabilità professionale dovrebbe essere garantita da mandati, procedure di lavoro e codici etici chiaramente definiti (5)."

La formazione di funzionari e professionisti dovrebbe includere una formazione sulla Convenzione sui diritti del fanciullo e sugli approcci fondati sui diritti dei minori. La formazione dovrebbe concentrarsi sul collegamento tra le disposizioni e i principi fondamentali e la loro applicazione pratica in relazione ai minorenni vittime di reato. In particolare, i professionisti devono essere formati per garantire un atteggiamento e un approccio non discriminatori alla valutazione, rispettando la dignità e l'autonomia dei minorenni nella loro vita, consentendo loro di esprimere liberamente le loro opinioni e di essere ascoltati, garantendo il loro sviluppo in modo che possano raggiungere il loro pieno potenziale a lungo termine, e considerando l'interesse superiore del minorenne come centrale in tutte le decisioni prese per la protezione e l'assistenza dei minori.

La comunicazione con i minorenni richiede competenze specifiche. A seconda dell'età, dello stadio di sviluppo e delle preferenze dei minori, l'interazione con essi può basarsi su diversi strumenti. A seconda del ruolo del professionista coinvolto, la natura dell'interazione può essere diversa.

I professionisti dovrebbero ricevere una formazione nella conduzione di audizioni e colloqui con minorenni diretti a valutare i loro bisogni. Tale formazione dovrebbe concentrarsi sulle tecniche di audizione e sui vari strumenti che possono essere utilizzati, compresa la comunicazione non verbale. Il percorso forma-

tivo dovrebbe includere considerazioni sulla possibile ri-traumatizzazione e sulla vittimizzazione secondaria. I professionisti devono essere formati per condividere con i minorenni informazioni sui loro diritti, sulle procedure, sulle misure di assistenza e altre informazioni pertinenti alle quali le vittime minorenni devono avere accesso, in modo che possano comprendere appieno a seconda della loro età, maturità e situazione.

Formazione su leggi, procedure e protocolli in vigore. I professionisti che operano in vari settori possono non essere pienamente al corrente delle leggi, delle procedure e dei protocolli esistenti per affrontare i casi che coinvolgono vittime minorenni. Possono esserci modifiche periodiche e i professionisti devono essere non solo informati, ma anche formati su ciò che questo significa per la loro pratica quotidiana. Devono inoltre essere consapevoli della gamma di servizi disponibili a sostegno delle vittime a seconda delle loro esigenze.

Nel suo Commento generale n. 13, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sottolinea che "[i] professionisti che lavorano nell'ambito del sistema di protezione dell'infanzia devono essere formati sulla cooperazione tra agenzie e sui protocolli di collaborazione"⁶⁷. Lo sviluppo di linee guida e di protocolli per la valutazione delle esigenze delle vittime minorenni con approcci multidisciplinari e multiagenzia deve quindi essere accompagnato dalla formazione del personale incaricato dell'uso e dell'attuazione di tali protocolli. In caso contrario, il rischio è che questi strumenti rimangano sconosciuti e non vengano attuati in modo adeguato. Poiché i protocolli e le procedure variano a seconda dei paesi e dei sistemi, i moduli formativi devono essere adattati a ciascun contesto particolare.

Un settore correlato in cui è stata sviluppata una formazione sui protocolli per i professionisti e fornisce un esempio di

67 Paragrafo 50.

FORMAZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI SULL'AUDIZIONE E SUI COLLOQUI CON MINORENNI NELLA *BARNAHUS*

LINKÖPING

“Gli assistenti sociali svolgono un ruolo centrale nel reperire informazioni sulla situazione del minore. La Barnahus di Linköping offre agli assistenti sociali una formazione che li rende più sicuri per parlare ai minorenni di questioni difficili, come gli abusi. Due volte all’anno, agli assistenti sociali che lavorano sulle valutazioni di tutela dei minorenni viene offerta una formazione speciale sul colloquio con i minori. La formazione comprende informazioni generali sui minorenni vittime di violenza e traumi e formazione pratica su diverse metodologie di colloquio.

I partecipanti sono invitati a videoregistrare tre colloqui con minorenni e le videoregistrazioni vengono analizzate nel corso della formazione. I partecipanti ricevono un feedback e una guida sulla loro prestazione. La videoregistrazione rappresenta una parte impegnativa della formazione in quanto a volte è difficile ottenere il consenso dei minorenni e dei loro genitori per registrare il colloquio. Tuttavia, si tratta di una parte importante che vale la pena attuare poiché ha un grande impatto sulle prestazioni future degli assistenti sociali. La formazione è molto apprezzata dagli assistenti sociali e c’è sempre una lista d’attesa per partecipare ai corsi”.

FONTE

PROMISE project series (2017). The Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza].

come ciò possa essere attuato è quello delle Politiche di tutela dei minori (Child Safeguarding Policies). Si tratta di politiche messe in atto a livello organizzativo, che specificano i compiti del personale nella prevenzione, segnalazione e gestione dei casi di abuso e di maltrattamento dei minorenni che possono insorgere all’interno dell’organizzazione. Le politiche sono rivolte a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo e dal setto-

re professionale. Sono sviluppate da ogni organizzazione individualmente, attraverso un processo solitamente condotto dalla direzione e dal consiglio di amministrazione, se del caso, e in consultazione con il personale. Sebbene tali politiche differiscano da un’ente all’altro, la coalizione *Keeping Children Safe* ha sviluppato un modello di riferimento comune e ha prodotto un pacchetto formativo di accompagnamento.⁶⁸

⁶⁸ Keeping Children Safe (2011). A Toolkit for Child Protection [Strumenti per la protezione dei minori], accessibile su <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/keeping-children-safe-toolkit-child-protection>.

OPZIONI PRATICHE PER GARANTIRE LA FORMAZIONE: FORMAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE CONTINUA E COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE

La formazione sulla valutazione dei bisogni a misura di minorenni deve essere inclusa nella formazione iniziale e nella formazione continua dei professionisti. A tal fine può essere istituito un sistema di certificazione per garantire che i professionisti che partecipano alla valutazione dei bisogni siano stati adeguatamente preparati. La formazione dei professionisti dovrebbe riflettere la natura multidisciplinare e multiagenzia della valutazione. Le sessioni formative dovrebbero coinvolgere professionisti di diverse discipline, sia come formatori che come partecipanti. L'elaborazione di programmi di formazione e l'organizzazione delle sessioni dovrebbe pertanto coinvolgere una serie di partner di diverse discipline e agenzie. L'agenzia capofila per la valutazione dei bisogni può svolgere un ruolo di primo piano anche nell'organizzazione di tali corsi. Ad esempio, in Grecia, ai sensi dell'articolo 71 della Legge 4478/2017, che ha recepito l'articolo 26 della Direttiva UE, lo Stato si assume la responsabilità di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso programmi e corsi di formazione per il pubblico in generale.

Le organizzazioni della società civile che assistono vittime minorenni detengono conoscenze molto importanti da condividere con funzionari e professionisti. Grazie alla loro posizione e al rapporto di fiducia che possono costruire con le vittime, esse hanno accesso a informazioni sulle esperienze delle vittime di reato - ma anche dei loro contatti con il sistema giudiziario - alle quali i funzionari

potrebbero non avere accesso in contesti formali. Esse hanno quindi una solida comprensione delle esigenze delle vittime. Le ONG possono condividere la loro esperienza contribuendo alla formazione di funzionari e operatori in contatto con vittime minorenni. Sarebbe quindi importante attuare partenariati con le ONG rilevanti ai fini della formazione, come raccomandato dalla Direttiva UE.

Esempi di corsi di formazione specialistica a livello europeo

In Europa vi è una significativa consapevolezza della necessità di promuovere e sostenere una formazione specialistica per professionisti provenienti da varie discipline che si occupano di vittime minorenni. Ciò è confermato dal numero di disposizioni contenute nei testi giuridici internazionali, come già esposto negli esempi summenzionati, ma anche dal numero di iniziative di formazione. Alcuni Stati membri hanno avuto l'iniziativa di fornire percorsi formativi che vanno oltre la formazione iniziale dei professionisti, ma, come dimostrato, restano da colmare notevoli lacune in questo ambito. In risposta a ciò, la società civile e le organizzazioni internazionali hanno sviluppato e promosso molti corsi specialistici. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali corsi di formazione, molti dei quali sono stati adattati nelle lingue nazionali e ai contesti locali.

CONSIGLIO D'EUROPA, CORSO SULLA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE E SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Nel 2017, prendendo come riferimento i testi giuridici e l'esperienza dell'organizzazione nella promozione della giustizia a misura di minore, la Divisione Diritti dei minorenni del Consiglio d'Europa e l'organizzazione Human Rights Education for Legal Professionals (HELP - Educazione ai diritti umani per i professionisti del diritto) hanno sviluppato congiuntamente un corso online gratuito sulla giustizia a misura di minorenni e sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'obiettivo primario di rafforzare e armonizzare la conoscenza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di altre normative europee rilevanti sulla giustizia a misura di minorenni negli Stati membri del Consiglio d'Europa. La formazione è disponibile in diverse lingue e si rivolge a: giudici civili e penali, avvocati, pubblici ministeri, esperti in diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che intervengono nei procedimenti giudiziari, e professionisti che lavorano nell'ambito del sistema di protezione dei minori, nonché il personale degli uffici dei difensori civici/Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza e delle ONG.

Il corso comprende 9 moduli formativi:

- 1. Introduzione:** diritti umani, diritti dei minorenni e giustizia a misura di minore; principi e concetti;
- 2. Giustizia a misura di minore:** prima, durante e dopo il procedimento giudiziario; situazioni specifiche;
- 3. Procedimenti extragiudiziali:** definizioni e ragioni per incoraggiare i procedimenti extragiudiziali; forme e fasi della procedura; garanzie e requisiti; consulenza, assistenza e rappresentanza legale;
- 4. Elementi generali:** privacy; misure di salvaguardia e protezione; organizzazione dell'ambiente fisico; diritto alla rappresentanza legale; tutela e rappresentanza legale;
- 5. Interazione con i minorenni nel sistema giudiziario - principali sfide:** età e capacità di discernimento; genere e sesso; status; vulnerabilità; partecipazione;
- 6. Multidisciplinarietà:** introduzione e elementi di stimolo (ragioni principali della multidisciplinarietà); lavoro di gruppo e collaborazione; identità e interprofessionalità;
- 7. Privazione della libertà:** definizione e principi; condizioni di detenzione; reinserimento; meccanismi di monitoraggio e di reclamo;
- 8. Violenza contro i minori:** introduzione e quadro giuridico; definizione e tipologia di violenza sui minori; trattamento delle vittime di violenza nel sistema giudiziario;
- 9. Migrazione e asilo:** diritti specifici dei minorenni migranti; minorenni non accompagnati; ricongiungimento familiare; detenzione e monitoraggio; procedimenti amministrativi.

Tutti i corsi disponibili sono accessibili al seguente indirizzo: <http://help.elearning.ext.coe.int>

PROGETTO THEAM - FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RIVOLTA A OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E SANITARI

Tra novembre 2015 e novembre 2016, quattro ONG in diversi Stati membri dell'UE hanno adattato strumenti internazionali sui diritti dei minori, comprese le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, e hanno fornito una formazione multidisciplinare a 500 operatori socio educativi e sanitari che lavorano sulla tutela dei minorenni in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. La "Formazione specialistica sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nella pratica" è stata sviluppata nel contesto del progetto THEAM - Formazione di gruppi multidisciplinari di operatori socio sanitari sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e su una giustizia a misura di minore.⁶⁹ La formazione si è rivolta principalmente alle equipe socio sanitarie multidisciplinari che lavorano nei sistemi di tutela dei minori.

Il corso comprende 5 moduli formativi:

- 1** Introduzione alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e il rapporto tra bisogni e diritti del fanciullo;
- 2** Introduzione ai principi generali della Convenzione sui diritti del fanciullo e la sua applicabilità al lavoro svolto dagli operatori e professionisti della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 3** Partecipazione dei minori: principi e pratiche professionali;
- 4** Un approccio olistico alla protezione dei minori: implicazioni per la pratica professionale;
- 5** Giustizia a misura di minorenne.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI, 2015

Nel 2015, SOS Children's Villages International ha sviluppato un manuale per la formazione dei professionisti dell'accoglienza eterofamiliare sul tema "Realizzare i diritti dei bambini" nell'ambito di un progetto cofinanziato dal Programma "Diritti Fondamentali e Cittadinanza" della Commissione europea. Il progetto è stato realizzato attraverso partenariati internazionali e nazionali tra SOS Children's Villages International, il Consiglio d'Europa, Eurochild, le associazioni parte di SOS Children's Villages e i relativi partner nazionali in otto Paesi dell'Unione Europea: Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia e Romania.

Gli otto Paesi partner hanno tutti partecipato alla progettazione del corso di formazione e alla stesura del manuale. Nel novembre del 2015, 18 formatori selezionati dai Paesi partner summenzionati hanno partecipato a una sessione di formazione dedicata ai formatori; nel 2016 è stata organizzata una serie di corsi a livello nazionale, con una formazione della durata di due giorni che ha coinvolto in totale 800 professionisti dell'accoglienza eterofamiliare.

La formazione comprende 8 sessioni:

- 1** Introduzione al corso;
- 2** Diritti dei bambini, diritti umani;
- 3** Vita, sopravvivenza, sviluppo;
- 4** Partecipazione;
- 5** Superiore interesse del bambino;
- 6** Non discriminazione;
- 7** Affrontare la sfida;
- 8** Verso il futuro.

Il manuale di formazione è disponibile all'indirizzo: <https://www.sositalia.it/getmedia/356082fa-bb21-482e-b276-d2417af24352/Realizzare-i-diritti-dei-bambini.pdf>.

⁶⁹ per maggiori informazioni si veda www.defenceforchildren.it

BARNAHUS TRACKING TOOL (STRUMENTO DI MONITORAGGIO *BARNAHUS*)

Il PROMISE Tracking Tool è uno strumento di autovalutazione basato su un foglio di calcolo Microsoft Excel diretto all'apprendimento interno e i risultati possono essere utilizzati per definire i passi che il servizio può compiere per avvicinarlo al modello delle *Barnahus* e agli standard europei di qualità per le *Barnahus*. È strettamente correlato ad una valutazione dell'impostazione e del funzionamento del servizio e non è uno strumento per valutare l'impatto sui beneficiari.

I criteri sono valutati secondo una delle due categorie:

SI =1 OR NO =0

I risultati dell'esercizio genereranno un punteggio medio (% dei criteri raggiunti). Se il punteggio totale è del 100%, il servizio ha soddisfatto tutti i criteri. I risultati dell'esercizio di monitoraggio forniranno un'indicazione generale di dove un servizio si trova nel processo di adempimento dei criteri e di pratiche in linea con il modello della *Barnahus*.

Lo strumento di monitoraggio può essere utilizzato individualmente, ma si raccomanda che il gruppo di lavoro del servizio si riunisca per svolgere l'esercizio insieme. Una volta completata la valutazione, si raccomanda che la direzione e i professionisti del servizio discutano e condividano i loro punti di vista, compresi i risultati in termini di sviluppo organizzativo.

Il Tracking Tool è disponibile su: <http://www.childrenatrisk.eu/promise/trackingtool>.

IN EVIDENZA DALLE CONSULTAZIONI IN ITALIA

- La formazione esiste ma risulta insufficiente. Spesso è poco specifica e raramente basata sulla Convenzione sui Diritti del fanciullo che propone una piattaforma multidisciplinare teorico-pratica. Su maltrattamento e abuso esistono grandi resistenze, è argomento che spaventa gli stessi operatori. E' necessario **promuovere la cultura della difesa dei diritti dei minori**. I diritti dei minorenni vittima e delle loro garanzie devono essere diffusi a tutti i servizi, non solo a quelli afferenti al mondo della giustizia, perché sono temi di cui si parla troppo poco. Stabilire una regia per garantire una formazione multidisciplinare e interagenzia con il coinvolgimento delle realtà universitarie, potrebbe contribuire ad assicurare un sistema qualificato di formazione continua.
- Bisogna **lavorare anche con le scuole e l'ordine dei medici**. E' altresì fondamentale l'importanza del lavoro preventivo con le famiglie con le quali è necessario parlare di prevenzione e promozione dei diritti. In ambito scolastico e familiare andrebbero, pertanto, incentivate iniziative volte ad aumentare la sensibilità e la capacità di percepire i maltrattamenti e le punizioni corporali non come un sistema pedagogico accettabile, ma come abusi punibili dalla legge.
- Sarebbe altresì auspicabile che agli operatori che trattano i minorenni autori di reato fosse dedicata una formazione specifica sui minorenni vittime e che potessero dotarsi di **strumenti più raffinati di analisi** di queste situazioni, ad esempio, mettendo a punto una scheda di rilevazione che possa orientarli nel capire se la persona che hanno di fronte è anche vittima di reato, oltre che autore (quali comportamenti osservare, quali sono i possibili indicatori di situazioni d'abuso etc.).
- Occorrerebbe rafforzare la **supervisione** degli operatori prendendo in considerazione anche gli aspetti emotivi. Gli operatori devono essere sostenuti nel loro ruolo.
- **Divulgare l'obbligo di segnalazione**, da parte dei pubblici ufficiali o di coloro che sono preposti ad un pubblico servizio (personale scolastico, assistenti sociali, personale medico...), di ogni situazione di pregiudizio a danno di un minore.
- **La polizia giudiziaria**, in quanto spesso primo soggetto che riceve la notizia di reato e interviene in situazioni di urgenza, deve essere **specializzata e formata** ai fini di una adeguata raccolta degli elementi probatori e di una tempestiva valutazione dei rischi cui può essere sottoposta la persona offesa.

Buone prassi

- In alcune Procure il personale della polizia giudiziaria partecipa agli incontri tra Magistrati aventi ad oggetto l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale.

ALLEGATI



I REATI TRAUMATIZZANTI
QUALE L'ABUSO SESSUALE,
NONOSTANTE LA GRAVITÀ,
POSSONO CADERE IN PRESCRIZIONE

1 PRINCIPALI STRUMENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI

- 1950 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- 1966 Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- 1985 Regole minime ONU sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino);
- 1989 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
- 1996 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo
- 2005 Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono minorenni vittime e testimoni di reato;
- 2006 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- 2007 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali;
- 2010 Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore;
- 2010 Linee guida ONU relative all'accoglienza eterofamiliare dei minorenni;
- 2011 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni e la pornografia minorile;
- 2012 Direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

2

ARTICOLO 22 DELLA DIRETTIVA UE SULLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO

ARTICOLO 22

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DELLE VITTIME PER INDIVIDUARNE LE SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

- 1** Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
- 2** La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:
 - a.** le caratteristiche personali della vittima;
 - b.** il tipo o la natura del reato; e
 - c.** le circostanze del reato.
- 3** Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.
- 4** Ai fini della presente Direttiva si presume che i minorenni vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minorenni vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.
- 5** La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.
- 6** La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.
- 7** Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

BIBLIOGRAFIA

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia

Commento generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Commento generale n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile

Commento generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente ad essere ascoltato.

Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minore a essere libero da ogni forma di violenza.

Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione.

Pubblicazioni di organizzazioni internazionali ed europee

Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (2017). *Child-friendly justice Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States* [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE]

Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (2015). *Child-friendly justice Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States* [Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minorenni coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE].

Consiglio d'Europa (2010). *Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.*

Consiglio d'Europa (2011). *Raccomandazione CM/Rec(2011)12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui diritti dei bambini e i servizi sociali a misura di bambino e di famiglia*

Consiglio d'Europa e SOS Children's Villages International (2013). *Garantire i diritti dei bambini: Guida per i professionisti dell'accoglienza eterofamiliare.*

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, 19.5.2016 COM(2016) 267 final.

Child Protection Working Group (2014). *Inter Agency Guidelines for Case Management & Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for Policy & Programme Managers and Caseworkers* [Linee guida interagenzia per la gestione dei casi nella protezione dei minori. Il ruolo della gestione dei casi nella protezione dei minori: Una guida per i responsabili delle politiche e dei programmi e per gli operatori], gennaio 2014.

UNICEF (2018). *National human rights institutions (NHRIs) Series: Tools to support child-friendly practices, Child-friendly complaint mechanisms* [Pubblicazioni sulle istituzioni nazionali dei diritti umani:

Strumenti a sostegno delle pratiche a misura di minore, meccanismi di reclamo a misura di minore].

OMS (2009). Reducing violence through victim identification, care and support programmes [Ridurre la violenza attraverso l'identificazione delle vittime, programmi di assistenza e sostegno].

Pubblicazioni E-PROTECT

E-PROTECT (2018). Pan-European Best Practice Report on Individual Assessment Methodologies of child victims of crime [Rapporto sulle migliori pratiche paneuropee sulle metodologie di valutazione individuale delle vittime minorenni].

E-PROTECT (2018). In-depth review on the transposition of Directive 2012/29/

EU. Violence Prevention Alliance. The ecological framework. [Alleanza per la Prevenzione della Violenza. Il modello ecologico]. Accessibile su <http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/> (ultimo accesso avvenuto il 27 agosto 2018).

EU in other MS [Esame approfondito del recepimento della Direttiva 2012/29/UE negli altri Stati membri], accessibile su: <http://childprotect.eu/#/en/resource>.

E-PROTECT. Individual Assessment Methodologies Report: Austria [Rapporto sulle metodologie di valutazione individuale: Austria].

Esempi nazionali

CSM (2018). Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, 9 maggio 2018.

Protocollo d'Intesa tra Prefettura, Procura e Comune di Milano, Italia (2017).

Protocollo sulla Protezione dei Minori: Procedure Operative Congiunte tra la Polizia neozelandese e il Dipartimento per l'Infanzia, la Gioventù e la Famiglia del Ministero neozelandese per lo Sviluppo sociale (2017). Nuova Zelanda

APAV (2017). Manual CARE. Apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual [Sostegno ai bambini e ai giovani vittime di violenza sessuale]

Agulhas Rute e Alexandre Joana (2017). Audição da Criança. Guia de Boas Práticas [L'ascolto dei minori. Manuale di buone pratiche]. Consiglio regionale di Lisbona dell'Ordine degli avvocati.

Agulhas Rute e Alexandre Joana (2016). O João vai ao Tribunal [João va in tribunale].

Agulhas Rute e Alexandre Joana (2016). O dia que a Mariana não queria [Il giorno in cui Mariana non ha voluto].

Rodrigues, Alexandre e Agulhas (2016). A audição da criança: Desenho, implementação e avaliação de uma formação para Magistrados Portugueses [L'ascolto del minore: Progettazione, realizzazione e valutazione di una formazione per magistrati portoghesi.] Tesi di Master in Psicologia di comunità, protezione dei bambini e dei giovani a rischio] Lisbona. ISCTE-IUL.

Juvenile Justice Bulletin (2015). Child Forensic Interviewing: Best Practices [Interviste forensi di minorenni: Migliori pratiche]. Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ufficio per la Giustizia Minorile e la Prevenzione della Delinquenza

Studi

Do Carmo Rui, 2013 in Sottomayor Clara (2014) *Temas de Direito das Crianças* [Questioni di diritto minorile]. Pubblicazioni Almedina.

Jardim in Sottomayor Clara (2014) *Temas de Direito das Crianças* [Questioni di diritto minorile]. Pubblicazioni Almedina.

Lansdown Gerison (2005). *The evolving capacities of the child* [Le capacità evolutive del bambino]. UNICEF Innocenti Research Centre. Firenze.

Morgan Antony e Ziglio Erio (2007). *Revitalising the evidence base for public health: an assets model* [Tornare a valorizzare gli elementi concreti nella salute pubblica: un modello basato sulle risorse], in *Promotion and Education Supplement* 2, pagg. 17-22.

Strumenti

Ball Ellie, Ball Joseph e La Rooy David (2017). *The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Interview Guide* [Protocollo dell'Istituto Nazionale per la Salute dei Bambini e lo Sviluppo Umano: Guida alle audizioni].

Consiglio d'Europa, corso online HELP su *Child friendly justice* [Una giustizia a misura di minore], accessibile su <http://help.elearning.ext.coe.int/>

Keeping Children Safe. Accountability: International Child Safeguarding Standards [Responsabilità: Standard internazionali di protezione dei minori] <https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability>

Keeping Children Safe (2014). *Child Safeguarding Standards and how to implement them* [Standard di protezione dei minorenni e come attuarli].

Keeping Children Safe (2011). *A Toolkit for Child Protection* [Strumenti per la protezione dei minori].

Mrazek Patricia J. e Mrazek David A. (1987). *Resilience in child maltreatment victims: a conceptual exploration* [La resilienza nelle vittime di maltrattamento infantile: un'esplorazione concettuale] in *Child Abuse Negl.* 11(3), pagg. 357-366.

Ribera in Sottomayor Clara (2014) *Temas de Direito das Crianças* [Questioni di diritto minorile]. Pubblicazioni Almedina.

Stalford Helen, Cairns Liam and Marshall Jeremy (2017). *Achieving Child Friendly Justice through Child Friendly Methods: Let's Start with the Right to Information* [Raggiungere una giustizia a misura di minore attraverso metodi a misura di minore: Cominciamo con il diritto all'informazione], in *Social Inclusion*, 2017, Volume 5, 3.

National Children's Advocacy Centre of Alabama [Centro Nazionale dell'Alabama per la Promozione dell'Infanzia e dell'Adolescenza].

Progetto RESILAND su: <http://www.resiland.org>

PROMISE project series (2017). *Barnahus Quality Standards Guidance for Multidisciplinary and Interagency Response to Child Victims and Witnesses of Violence* [Linee guida relative agli standard di qualità per le Barnahus per una risposta multidisciplinare e interagenzia ai minorenni vittime e testimoni di violenza], Council of the Baltic Sea States Secretariat and Child Circle.

SOS Children's Villages International (2015). *Realizzare i diritti dei bambini - Manuale per la formazione dei professionisti dell'accoglienza eterofamiliare*, accessibile su <https://www.sositalia.it/getmedia/356082fa-bb21-482e-b276-d2417af24352/Realizzare-i-diritti-dei-bambini.pdf>

defenceforchildren.it



childprotect.eu